ORIGINE E PROGRESSO

DELLA

IGIENE NAVALE

DEL DOTTORE

ANTONIO LUIGI BRUZZA

GENOVA

Tipografia di Gaetano Schenone, piazza della Posta vecchia n.° 6

MDCCCLXIV.

All' Illustre Ateneo Italiano
in Firenze

omaggio dell' Autore

ORIGINE E PROGRESSO

DELLA

IGIENE NAVALE

ALTRI SCRITTI PUBBLICATI DALL'AUTORE

Guida Pratica d'Igiene Navale ad uso della Marina Mercantile, Genova 1860.

Manuale di Polizia Sanitaria per la Marina Mercantile Italiana, Genova 1861.

Notizie Storiche sull' Igiene Navale, Genova 1861.

Il Carico di un Bastimento, considerato nelle sue relazioni coll'Igiene Navale, Genova 1862.

ORIGINE E PROGRESSO

DELLA

IGIENE NAVALE

DEL CAV.

ANTONIO LUIGI BRUZZA

MEDICO-CHIRURGO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' MARITTIMA, MEMBRO E SEGRETARIO DEL CONSIGLIO SANITARIO MARITTIMO DI GENOVA, CHIRURGO ONORARIO DELLA PIA ASSOCIAZIONE DI N. S. DELLA PROVVIDENZA, SOCIO CORRISPONDENTE DELL' ACCADEMIA MEDICO-CHIRURGICA DI FERRARA, DELL' ACCADEMIA DEI QUIRITI DI ROMA, DELLA SOCIETA' LOMBARDA DI ECONOMIA POLITICA, DELL'ACCADEMIA FISICO-MEDICO-STATISTICA DI MILANO, DELL'ACCADEMIA DEGL'INTREPIDI DI CORI, ECC. ECC.

GENOVA

Tipografia di Gaet. Schenone, piazza Posta Vecchia, n.º 6.

MDCCCLIV.

PREFAZIONE

La navigazione è mezzo potentissimo di commercio, e fonte inesauribile di ricchezze. Da questa s'argomentò fino dai più remoti tempi la floridezza e prosperità delle nazioni.

Le storie dei Fenicii, dei Cartaginesi, e dei Romani per l'antichità, quelle dei Veneziani e dei Genovesi pel medio evo, e le altre dei Portoghesi, degli Olandesi, e più degli Inglesi attualmente ne sono luminosa prova.

È quindi naturale che i Governi di buon'ora siensi indotti a favorire la navigazione, tutelando eziandio la salute di chi vi si dedicava.

Da alcuni monumenti della età romana si può inferire, che in fatto l'Igiene navale esistesse sin da quei tempi; come eziandio non è a porre in dubbio, che gli ordinamenti dei Romani a tale riguardo non fossero comuni ad altri popoli navigatori del Mediterraneo. È tuttavia impossibile il precisare l'epoca nella quale si promulgarono i primitivi igienici provvedimenti, non che lo stabilirne l'originario andamento.

A misura poi in che ci discostiamo dai tempi remoti, non difettano i documenti relativi all'Igiene navale, anzi ne segnano il progresso.

Le pesti così terribili e frequenti del medio evo, i viaggi impresi alla volta di

regioni poco esplorate, persuasero ai Governi quanta considerazione e rispetto si doveva all'Igiene navale; ed ecco la ragione delle severe leggi in proposito emanate, i cui difetti di soverchio dettaglio e di minuziosità sono comuni ad ogni legislazione di quei tempi.

Ma gli interessi di provincie o di regni, le ragioni di località e di traffico, ebbero gran parte al promulgamento di leggi sanitarie particolari, discordanti perciò nell'insieme e prive di unità di concetto; e quindi di un beneficio, i cui risultamenti non potevano essere che parziali.

In appresso i cresciuti rapporti fra i popoli, il progresso ed i novelli trovati delle scienze, avendo dimostrata l'insufficienza delle leggi anteriori, consigliarono nuovi temperamenti più efficaci e meglio consoni alle esigenze della moderna civiltà.

Scopo del presente lavoro si è d'investigare l'antichità dell'Igiene navale; dimostrare l'importanza che le attribuirono gli antichi; discorrere dell'introduzione dei sanitarii a bordo ai bastimenti; fissare l'epoca dei primi Magistrati di Sanità, e riferire varie quarantenarie disposizioni da essi emanate; enumerare coloro che come scrittori d'Igiene nautica vennero in maggior rinomanza, e dare un'idea delle opere che dettarono; ragionare per ultimo delle disposizioni sanitarie dalle quali la navigazione trovasi oggidì regolata, per ciò che riflette tanto l'equipaggio quanto i passaggieri.

Tutto ciò venne fatto coll'appoggio di parecchi documenti, alcuni dei quali già da me pubblicati [1], ma i più inediti e di recente scoperti.

Si apprenderà intanto da questi come

(1) Vedi. *Notizie storiche sull'Igiene Navale.*

l'antica Repubblica di Genova in fatto di ordinamenti sanitarii diè prove non dubbie di singolare sapienza, in guisa tale, che le sue leggi a questo effetto possono ben dirsi altrettanti monumenti dell'italiana grandezza.

CAPITOLO I.

L' Igiene Navale presso gli antichi.

Quando la navigazione limitavasi a brevi viaggi, con frequenti approdi, e l' uomo di mare rientrava quasi ogni sera nel domestico focolare, nessun bisogno d'igieniche norme poteva rendersi necessario; ma crescendo a poco a poco l'industria, venne ad aumentarsi l' ardimento nelle popolazioni marittime fino al punto di spingersi a lontani e sconosciuti lidi. Per tal modo cresciuti d' assai i bisogni della gente di mare, divenne indispensabile di tutelare con apposite leggi la loro salute.

Noi vediamo i Fenicii presto non più contenti di solcare soltanto il Mediterraneo, spingersi alle coste occidentali dell' Africa, passare l' Atlantico e

visitare il Baltico: rudimenti di navigazione più estesa, e che doveva col tempo crescere a tanto lustro quale si trova oggidì.

La medicina, che seguì l'uomo nelle fasi dello incivilimento e dell'industria, fu pronta a suggerire appropriati rimedii (non cerchisi quanto efficaci), e le cautele credute meglio opportune ai naviganti, ed alle popolazioni presso cui dai medesimi si approdava.

Che se pochissimi cenni sono registrati a questo riguardo nelle opere degli antichi, crediamo di non andare errati dicendo che forse tale diffetto sia da attribuirsi all'epoca, e all'indole dei popoli in mezzo ai quali essi scrivevano.

Citeremo però ad esempio Lucio Apuleio, che a prevenire il mal di mare consigliava di pestare dell'assenzio e del puleggio con olio ed aceto, e di sovente fregarsi con tale mistura le narici [1]; ed Emilio Macro, che voleva si prendesse l'assenzio medesimo nel vino, e di tal'erba dicea verseggiando:

Nausea non poterit quemquam vexare marina
Antea commixtam vino qui sumpserit illam [2]

(1) *Ne in navi nausees, pulegium et absinthium simul tere ex oleo et aceto, nares frequenter frica. V. L. Apulei Madaurensis, De herbarum virtutibus. Cap.* 93, *fol.* 219. Nella Collellanea *Medici antiqui omnes qui latinis litteris etc.* — Venetiis 1547. Apud Aldi filios.

(2) *V. Aemilius Macer, De herbis.* § *De absinthio.* Nella stessa Collettanea, pag. 225.

Le navi da guerra prima delle mercantili ci mostrano i principii dell' Igiene marittima. In essa infatti, stante il grande numero dei marinai e dei soldati, ed i lunghi viaggi che intraprendevano, più forte si era sentito il bisogno di cautele igieniche, e gli scrittori non mancano di notare come a bordo di tali navi si avesse già una cura speciale di vuotare, e tener purgata la sentina, perchè coi suoi miasmi non ammorbasse la gente; e Ateneo particolarmente asserisce che la sentina della famosa nave di Gerone tiranno di Siracusa, *benchè profondissima, vuotavasi da un uomo solo, per mezzo della chiocciola da Archimede inventata* (1).

Le navi romane erano provvedute di medici; e di alcuni fra essi ci fu conservata la memoria nelle tre epigrafi che vengono qui riferite, cioè di M. Satrio Longino, Lollio Valente e Cajo Acilio Basso. Il primo era medico della trireme *Cupidine,* il secondo della trireme *Fede;* del terzo non è detto, ma tutti si trovavano al servizio della flotta che stanziava a Miseno (2).

(1) V. Tiraboschi, *Storia della Letteratura Italiana,* pag. 61. Tom. 1, parte 2.a, § XXI. Modena 1787.

(2) Promontorio, oggi Capo di Miseno, sito sulla costa della Campania, ad oriente del Capo di Posilipo, e ad occidente dell' isola d' Ischia. (La Martiniere, *Grand Dictionnaire Geographique*) Un triplice bacino, formava il porto dell'antico Miseno. Augusto il prescelse a stazione della flotta che vegliava alla sicurezza del mar Tirreno. (V. Carta, *Dizionario Geografico universale.*)

Forse apparteneva eziandio alla flotta medesima un quarto sanitario per nome Azio Gneio collega di Cajo Acilio, come rilevasi dalla terza epigrafe che venne testè scoperta e pubblicata dal ch. Cav. Giulio Minervini.

(I)

D. M.
IVLIAE VENERIAE
M. SATRIUS LONGIN.
MEDIC. DUPL. III. CUPID.
ET JULIA VERRIA LIBER.
HER. BEN. MER.
FECER. (1)

(II)

L.
D. M. LOLLIO (*sic*)
VALENTI. MED.
III. FIDE MAN.
MILIT. DIES XVII
VIXIT ANNOS XXX
ANNIA. EVTYC.
FILIO. (2)

(1) V. Garucci, ***Monumenti della flotta di Miseno***, iscriz. 149, ed anche Mommsen, ***Inscriptiones Regni Neopolitani***, Lipsiae 1852, n.° 2701.

Questa iscrizione trovasi presentemente nel Museo di Dresda.

2) V. Garrucci, loco citato, Iscrizione 153.

(III)

D. M.
C. ACILIO. BASSO
MEDIC. DUPLIC.
COLLEG. ATIVS
GNEIVS. [1]

Questi medici, come tutti i loro colleghi di quel tempo, esercitavano pure la chirurgia, essendo allora le due professioni indivise, e quantunque si trovino nominati talora i chirurghi, tuttavia si comprendevano generalmente tutti sotto del solo nome di medici. Due poi fra quelli dei quali si è fatta menzione erano ascritti eziandio alla milizia, e trovansi detti *dupliciarii* da ciò che, per le loro qualità di militi e sanitarii, godevano doppio stipendio.

Ecco le scarse traccie d' Igiene Navale presso gli antichi; ma nei tempi a noi vicini, colle altre scienze seguaci della civiltà, l'Igiene Navale abbracciò non solo quanto strettamente riguarda la salute degli uomini, sibbene cercò le condizioni dei luoghi di partenza e di approdo, dei viveri e delle merci, valutò le varianti di clima, di stagione, di tempo, e stabilì appositi precetti per conseguire il suo nobile scopo, che è quello di conservare la salute a chi, per tante cause e sì spesso, l' ha compromessa.

(1) V. *Bull. Arch. Napol.* nuova serie, 1º semestre Nap. 1863, nº22, p.63.

CAPITOLO II.

L' Igiene Navale dal secolo XI fino a nostri giorni.

L' Europa, e specialmente l' Italia, ebbe per somma sventura a provare spesso gli effetti dell' ignoranza e della trascuratezza nell' osservare le igieniche precauzioni, quando, nel medio evo, le sue numerose navi veleggiando alla volta dell' Oriente per sacre imprese o per commercio, ne ritornavano bene spesso apportatrici di morbi schifosi e desolatori.

Se vi fu occasione in cui l' Igiene Navale avrebbe giovato grandemente a preservare tanti floridi stati, per certo fu quella. Ma la carità cristiana, adoperandosi a raccogliere e ad allontanare dal consorzio civile gli affetti dalla lebbra, dalla peste, ecc., sembrò in que' tempi tener quasi da sola il luogo della medica scienza; la quale pare non comprendesse ancora come nell' osservanza di leggi salutari, tanto nell' approdare a paesi stranieri quanto nel trasportare le merci, e nello stabilire norme pel vitto dei naviganti, stava riposto il fondamento precipuo così dell' Igiene Navale, come della floridezza della navigazione. Tanto erano ancora immaturi i tempi,

perchè la medicina conoscesse il suo potere, e valesse a trionfare della comune ignoranza!

Tuttavia le Crociate, che tanto contribuirono alla moltiplicità dei traffici, non che al principio dello incivilimento, doveano anch' essere il preludio dell' Igiene e della Medicina navale. Troviamo infatti prescritto nella Legislazione, ossia *Diritto marittimo di Wisby* e più specialmente, nella Collezione dei *Giudizii* o *Ruoli d' Oleron*, compilata nel secolo XII per ordine di Eleonora di Gujenna, (che avendo accompagnato alla Crociata il marito Luigi VII re di Francia nell' anno 1147, ebbe occasione di vedere come malamente si trattassero i malati sulle navi), non che nelle leggi di Westcapelle, poco dopo di tali *Ruoli* sancite, che se qualcuno dell' equipaggio di una nave cadesse infermo, il capitano sia obbligato a farlo trasportare a terra, collocare in una casa, servire ed assistere da un uomo della nave medesima, oppure da altra persona, e provvederlo di lume.

Quanto al vitto però, egli non era tenuto a somministrargli che quello stesso il quale si distribuiva sulla nave; ma restava in facoltà dell' infermo il provvedersene a proprie spese del più delicato ([1]).

([1]) V. Pardessus, *Collection des lois maritimes anterieures au XVIII siecle*; Vol. 1, pag. 327-28 Paris, 1828.

Nel *Consolato di mare* (raccolta di antiche leggi marittime pubblicate anteriormente al secolo XIII) abbiamo le prime prescrizioni igieniche per la salute dei naviganti. Ivi è detto, per esempio, che il capitano debba somministrare della carne ai marinai tre volte alla settimana, cioè la domenica, il martedì, e il giovedì; che negli altri giorni dia loro minestra, pane e companatico (formaggio, cipolle, sardelle, o altri pesci) e distribuisca una porzione di vino tutte le sere, e tre volte per settimana al mattino ([1]).

Lo Statuto della Comunità di Marsiglia (anno 1253-1255) al capo 34 del libro primo, prescriveva che ogni qualvolta un naviglio si preparava a far vela per la Palestina, si eleggessero tre *probi uomini*, ed anche più se le circostanze il richiedessero, esperti nell' arte nautica, od almeno intelligenti della medesima, i quali, previo giuramento di voler esercitare l' ufficio amorevolmente ed imparzialmente, dovessero visitare le navi destinate al trasporto dei pellegrini, facendone una diligentissima ispezione e misurazione, per constatare quanti passeggieri e quanti cavalli potessero contenere e portare comodamente; registrarne il numero in apposito Cartolario conservato dalla *Curia*, (Co-

(3) V. Pardessus, loco citato, vol. 2, pag. 136.

mune o Governo), e notificarlo ai patroni delle navi stesse, acciò non potessero addurne ignoranza ([1]). Che inoltre, in presenza dei patroni medesimi, vedessero i viveri preparati pel viaggio; giudicassero se erano bastevoli e sani; rifiutassero i non conosciuti per tali.

Parimente lo stesso Statuto, al capo 25 del libro 4, *per l'onore di Dio e del suo santo Sepolcro, non che per la salute di ciascuno che si recasse a visitare la Terra Santa*, stabiliva che ad ogni pellegrino dovesse competere un posto sulla nave, che oggi equivarebbe a metri 0, 59 in larghezza, e metri 1, 48 od almeno metri 1, 37 in lunghezza; e da queste dimensioni sembra molto giudiziosamente risultare allo Jal, che il letto destinato ai passeggieri dovesse rimanere sospeso, e fosse foggiato a guisa di un sacco analogo alla branda moderna ([2]).

Lo stesso capitolo parla egualmente dei posti pei cavalli, e vuole che ognuno di essi debba occupare uno spazio, che al presente sarebbe di metri 0, 73 in larghezza ([3]).

(1) V. Documento I. Uno Statuto di Genova colla data del 1306, ordinava invece per gli effetti civili, che gli scrivani delle navi dovessero registrare in apposito Cartolario i patti secondo i quali i marinai venivano accordati, e deporne avanti la partenza un esemplare presso l'autorità giudiziaria, acciò gli interessati potessero prenderne cognizione o averne copia. Vedasi Documento V.
(2) Jal, Gloss. Naut. pag. 1181.
(3) V. Documento II.

In un atto poi genovese del 7 luglio 1253 col quale fu noleggiata una nave con 90 uomini d'equipaggio, si prescriveva che non potessero accogliersi in essa più di 50 passeggieri, e fossero escluse le donne: *ultra peregrinos quinquaginta inter quos non sit aliqua foemina* ([1]): prescrizione dettata da ragione di pubblica moralità, ed igienica sopratutto, per non ammassare sulla nave un'indebito numero di persone.

Lo Statuto di Venezia, intorno all'epoca stessa (1255), determinava le età delle navi che potevano trasportare un maggiore o minor carico, e fa conoscere come lo spazio di cinque anni venisse reputato quale ultimo termine della lor forza; giacchè trascorso questo si riteneva che il legno cominciasse ad indebolirsi ([2]).

E nel progetto di convegno avvenuto il 19 agosto 1246 fra i procuratori della sopra citata Comunità di Marsiglia ed i legati del Re Luigi IX, per l'apprestamento di *venti navi* e *dieci galere* destinate per la conquista di Terra Santa, leggiamo al paragrafo primo che tali legni non potevano oltrepassare l'età di anni sei ([3])

(1) V. Belgrano, *Documenti inediti riguardanti le due Crociate di S. Ludovico IX*, pag. 75.
(2) V. Documento III.
(3) V. Documento IV.

L'accertamento dell'età delle navi di cui parla lo Statuto di Venezia, è di una importanza grandissima. In ogni tempo quindi non mancossi di porvi mente; ed è perciò appunto che nell'epoca nostra si videro sorgere quegli ufficii che si chiamano *Veritas*, ed hanno a scopo di procurare una fedele e giusta classificazione dei bastimenti mercantili senza alcuna mira d'interesse, rendendosi utili al commercio ed alle compagnie d'assicurazioni (1).

(1) Il primo di detti ufficii venne fondato in Parigi nell'anno 1828, il secondo a Londra nel 1834. V. Regolamento tecnico del *Veritas* di Trieste. Genova, Tipografia Sordo-muti, anno 1861.

Il Registro *Veritas* fu anche stampato in Genova, ma con poco successo. Quello che ha la fiducia commerciale di tutto il mondo si è il *Veritas* di Parigi, di cui si stampa ogni anno un volume. Vedasi pure, *Reglement pour la classification et l' insertion des navires au Registre Veritas*. Paris, Guerin 1 julliet 1863.

Il Codice di Commercio che attualmente governa il Regno di Italia rende obbligatorio, prima della partenza, il *Verbale di visita* ad ogni bastimento. « Il Capitano (a seconda dell'articolo 241) è obbligato, prima di caricare, di far visitare il suo bastimento a norma e nelle forme prescritte dai regolamenti. Il processo verbale di visita, di cui sarà data copia al Capitano, è depositato nella Segreteria del Tribunale di Commercio o di quell'altra Autorità che sia destinata dai regolamenti. Senza la presentazione del verbale di visita, non si potranno lasciare al Capitano le spedizioni, ancorchè per parte dei caricatori si fosse rinunziato alla visita del bastimento. Il Capitano prima di far vela è in obbligo di osservare se il bastimento è ben stivato e

Giova ora qui l'accennare come fino dal secolo XIII si distribuissero i posti (piazza, *platea*) dei passeggieri nei bastimenti in cinque categorie, cioè nel primo, secondo, e terzo ponte, nel *castello* [1] e nel *paradiso* [2]. Ma il passeggiere che prendeva posto nel primo ponte, ossia l'inferiore, godeva poc'aria e poca luce, e poteva essere disturbato dalle esalazioni della stalla che per solito gli era vicina; quello che dimorava nel ponte, o coperta di mezzo, riceveva la luce da piccole aperture laterali, e l'aria dal gran boccaporto situato tra i due maggiori alberi

caricato a dovere, se è corredato di gomene, ancore, attrezzi di navigazione: il tutto secondo i regolamenti ».

In Genova la visita sopradetta si fa da due Capitani anziani, ed il loro processo verbale, che ne offre i risultamenti, rimane depositato presso l'Ufficio del Consolato di Marina, a mente del *R. Decreto che approva il Regolamento per la visita dei bastimenti mercantili*, in data del 3 gennaio 1860.

Art. 1° « In ogni Circondario marittimo vi saranno dei periti per visitare, a termini dell'art. 241 del Codice di Commercio, e dell'art. 106 della Legge penale per la marina mercantile, i bastimenti prima di essere caricati, e verranno nominati dai Consoli di Marina in quel numero che il servizio richiegga, scegliendoli tra i capitani che hanno cessato di navigare, e tra i costruttori navali ».

(1) *Castello*. Luogo sul ponte d'una galera presso a poco alla metà della sua lunghezza che occupava tutta la larghezza del bastimento, e della lunghezza di venti circa piedi. (Jal, Glos. Naut.)

(2) *Paradiso* nominavasi una stanza la quale era in alcuni legni del medio evo, ciò che sono attualmente le grandi camere dei vapori. (Jal, loc. cit.)

della nave; lo stesso avveniva per colui che stabilivasi nel terzo ponte, o corridojo superiore; e per tal guisa le vere comodità erano serbate soltanto al passeggiere che occupava uno dei nobili luoghi del *castello* o del *paradiso* (1). Ma queste disposizioni sono di presente assai modificate, sopratutto nelle navi a vapore.

Diciamo ora dell'alimentazione a bordo dei bastimenti.

Uno Statuto genovese del 10 dicembre 1339 determinava, che il patrone di una galea dovesse somministrare a ciascun marinajo trenta oncie di biscotto al giorno (2), come a un dipresso viene ripetuto in altre leggi di epoche successive. Vediamo infatti che lo Statuto di Prussia del 1440 impone al capitano l'obbligo di dare all' equipaggio due differenti piatti di carne, ed una sola specie di bevanda per ogni giorno (3); un altro Statuto del medesimo Regno del 1597 ripete lo stesso comando, ma soggiunge che il Capitano non sia obbligato a far distribuire dell' arrosto (4).

Nella raccolta delle deliberazioni prese dalla Lega

(1) V. Belgrano, opera citata, pag. 371.
(2) V. *Monumenta historiae patriae*, ed. Taurini. *Imposicio Officii Gazariae*, colonna 411.
(3) V. Pardessus, loc. cit. vol. 3 pag. 467.
(4) V. Id. ibid. " 3 " 474.

Anseatica nel 1530 è detto all' art. 9, che ogni capitano, ***secondo le antiche usanze,*** sia tenuto di fornire all' equipaggio, nei giorni di grasso, della carne di bue, del lardo, e dei piselli, od altri legumi; e, nei giorni di magro, polenta, fagiuoli e piselli bolliti, non che due sorta di pesce salato, come aringhe, merluzzo, ecc. All' art. 10 poi si consiglia il capitano a provvedersi di fresche vettovaglie, quando la nave tocchi in luogo dove possano aversene, abbenchè niuno abbia facoltà di obbligarvelo ([1]).

Queste salutari disposizioni trovano il loro preciso riscontro negli articoli 10 e 11 di un' Ordinanza di Lubecca (città, già capoluogo d'una Repubblica della Germania) emanata pochi anni appresso, cioè nel 1542 ([2]).

Nell' articolo 29 del ***Codice Marittimo di Federico II Re di Danimarca,*** promulgato nel 1561 ([3]), al paragrafo 30, si trova proibito di mangiare fuori del tempo stabilito, e vietato nel paragrafo 31 a chicchessia di abbandonarsi a qualunque orgia od eccesso sul bastimento.

Inoltre un' Ordinanza dei Paesi Bassi (19 luglio 1557) stabilisce che il patrone di una nave dia ai suoi marinaj tre pasti al giorno, al mattino cioè,

(1) V. Pardessus, loc. cit. vol. 2 pag. 491.
(2) V. Id. " " 3 " 469.
(3) V. Id. " " 2 " 251.

al mezzodì ed alla sera; e suggerisce che se qualcheduno, fuori delle indicate ore, chiedesse di mangiare o di bere, si accontenti di pane ed acqua ([1]). Il capitano Pantero Pantera nella sua *Armata navale* (1614, ediz. di Roma) conferma questa disposizione, e vuole che il vino si vieti alla ciurma quando fa gran fatica ([2]).

Ma il Codice di Carlo XI Re di Svezia, pubblicato nel 1667, al capitolo 2.° stabilisce l'opposto, e più, che se la nave facesse acqua, o per qualvogliasi altro motivo l'equipaggio passasse il dì e la notte lavorando, il vitto ed il bere gli vengano accresciuti in proporzione delle fatiche ([3]).

Dopo queste misure igieniche eccellenti riguardo ai tempi, trascorse circa un secolo senza che altro s'aggiungesse in tale materia.

È nel 1765 che comparisce una Reale Ordi-

(1) V. Pardessus, loc. cit. vol. 4, pag. 51.

(2) V. Capo V. pag. 221. » Non si lasci bever vino nelle occasioni di gran fatica, mentre vogarà (la ciurma), acciocchè essendo riscaldata et affannata dal travaglio del remo, non s'infiammi più, essendo proprietà del vino mandare alla testa fumo et vapori che indeboliscono et stordiscono l'huomo, et gli levano le forze. In luoco di vino si rinfreschi con un poco di biscotto et d'oglio, et d'aceto, che le daranno anco forza e vigore. Si doverà bene, poichè haverà fatto un'estraordinaria fatica, darle il vino per ristorarla et per darle animo, acciocchè per l'avenire faccia il debito suo ».

(3) V. Pardessus, loc. cit. vol. 3, pag. 141.

nanza Francese dovuta al celebre ministro De-Castries, la quale introduce l' uso del *Rubinetto* per lavar la sentina, e assegna posto separato agli ammalati a bordo.

In altra simile del 1786 si legge quanto segue:

1° La sentina sarà lavata ogni giorno nei paesi caldi, ed ogni terzo giorno nei paesi freddi; ogni tre mesi sarà imbiancata con calce.

2° Il parco dei montoni sarà nella scialuppa; nè si terranno sotto coperta polli, od altri animali.

3° Per lavare i panni, ed anche per le abluzioni dei marinai, si collocheranno alcune tinozze sul bordo.

4° Gli uomini che fossero bagnati dalla pioggia, dovranno cambiare gli abiti prima di coricarsi.

5° Gli uomini si pettineranno tutti i giorni; e muteranno la biancheria due volte la settimana.

6° Le brande saranno collocate sul bastingaggio.

7° Nell' interno della nave si dovrà fare un profumo ogni mattina, e due volte al giorno nel posto dei malati ([1]).

8° Gli uomini avranno sei camicie, due delle quali di tela bianca, due paia di calzoni di tela, un capello rotondo, quattro paia di calze, di cui

(1) I profumi consistevano allora in fumigazioni di bacche di ginepro, di aceto, e di polvere da cannone.

due di lana, due paia di scarpe, una branda, una coperta, ed un sacco di cuoio.

9° Nei paesi del Nord si dovranno fornire ai marinai dei cappotti, degli stivali, e dei guanti di lana.

10° Le botti, prima che vi sia posta l'acqua, verranno lavate con una soluzione di tre oncie di calce viva; vi si infonderà qualche pezzo di ferraccio, se ne incatramerà l'esteriore, e se ne cuoprirà la bocca con una tela fermata da una piastra di ferro, per impedire che vi caschino i sorci.

11° Non si ammetterà a bordo alcun marinaio affetto da tisi, da lue venerea, o da scorbuto.

12° Gli individui che usciranno dagli ospedali saranno posti in un luogo arioso, e profumati, essi e la loro roba.

13° Gli ammalati verranno collocati nel corridoio dei vascelli, e delle fregate, e le loro brande saranno tre pollici distanti l'una dall'altra.

Nel posto destinato al combattimento vi avrà una tavola a compartimenti pel chirurgo; le cassette dei medicinali saranno poste da ciascun lato.

14° Un chirurgo accompagnerà gli ammalati agli ospedali di terra, con una relazione sulla loro malattia.

15° L'ufficiale addetto alla provvista dei viveri farà ogni due giorni la visita nel luogo degli

ammalati, accompagnato dal chirurgo maggiore, assaggierà il brodo loro destinato, riceverà le loro lagnanze, ecc.

16° Il vitto agli ammalati consisterà in riso, orzo, acetosa, cipolla, carota, pollame, acquavite, aceto, zucchero raffinato, ecc.

Conviene notare però che il Governo Inglese fece anch'esso nello scorso secolo, sotto il rapporto igienico, molti e rilevanti progressi; e che non pago di quanto operava nella sua sfera, assegnò premii agli autori di *istruzioni* e *guide igieniche* per la gente di mare; e che obbligò ciascun bastimento a munirsi della *cassetta* dei medicamenti, infliggendo severe pene ai contravventori.

L'Austria poi sotto l'impero di Maria Teresa, prese in seria considerazione i regolamenti igienico-navali, e principalmente la *scelta delle persone*, che per attitudine e capacità meglio convengono a formare l' equipaggio d' una nave, come pure la *buona qualità* e *quantità dei viveri di bordo*, la *natura* e *quantità del carico*, la *necessità della cassetta dei medicamenti*, la *cura degli ammalati a bordo*, e finalmente le *multe* pei trasgressori di tali regolamenti.

Sullo scorcio del passato secolo infine, le altre nazioni marittime pubblicarono esse pure leggi e regolamenti notabili in fatto d' Igiene Navale, e ormai

le più utili e necessarie norme su questo ramo di pubblica salute possono dirsi comuni ad ogni popolo civilizzato.

Disgraziatamente però, alle savie intenzioni dei Governi non sempre corrisposero i privati, i quali acciecati bene spesso dalla cupidità del guadagno, nè comprendendo che la salute degli equipaggi è il primo elemento della floridezza del commercio, anteposero non raramente alle attrative di un lucro particolare ogni più grande futuro vantaggio. Avvenne quindi che gli igienici regolamenti furono posti in non cale, e se a questo si aggiungano gli alimenti dei marinai spesso insalubri, ecc., non si durerà fatica a comprendere perchè i bastimenti sieno divenuti talvolta ricettacolo di malori d' ogni fatta, come tifo, scorbuto, dissenteria, ecc.

Alla propagazione di questi ed altri mali disgraziatamente importati, come la peste, la febbre gialla, e simili, i Governi per lo addietro credettero di ovviare col mezzo delle *Quarantene*, le quali sottoponendo anche per più settimane a rigorosa sorveglianza le persone, i bastimenti e le merci, arrecarono gravissimi danni al commercio ed alla navigazione, mentre d' altra parte si trascurava affatto la pulizia della gente di mare e dei loro legni.

Ma poichè una lunga e dolorosa esperienza ebbe

mostrati i diffetti di questo sistema, si venne ad un radicale mutamento, mercè cui si ristrinsero le quarantene, e si abbracciò invece il partito di estendere i dettami dell' Igiene Navale.

Se non che tali cambiamenti, essendo stati fatti soltanto parzialmente e con molta irregolarità, anzi che condurre ad ottimi risultati, cagionarono non pochi nè lievi inconvenienti nelle varie potenze marittime d' Europa.

L' Inghilterra infatti sino dal 1827 mostrò che essa faceva pochissimo conto del vecchio sistema tradizionale, l' Austria dopo la creazione del Lloyd ridusse le quarantene nel porto di Trieste; e la Francia, non volendo rimanere al dissotto, cominciò anch' essa su di una più vasta scala la riforma nelle cose sanitarie marittime, come risulta dall'erudito Rapporto sulla peste fatto dal signor Prus all' Accademia di Medicina di Parigi, e favorito sommamente dal signor Segur Dupeyron, in allora Ispettore generale degli stabilimenti sanitarii marittimi in Francia. E questi dotti tanto operarono e propagarono le loro dottrine, che resero quasi popolare in Francia l' idea della necessità d' una riforma nella Sanità marittima; sicchè vennero finalmente pubblicati il decreto di Luigi Filippo in data del 18 agosto 1847 e le leggi della Repub-

blica del 10 agosto 1849 e 24 dicembre 1850.

Ma queste modificazioni non erano che parziali ed incomplete, e fecero quindi più che mai sentire il bisogno di generali e regolari provvedimenti. Donde la convenienza che tutti i Governi d'Europa ponessero mano ad ordinamenti di Sanità marittima più stabili ed uniformi, e rispondessero così nel miglior modo alle esigenze del secolo, non che ai progressi dell'Igiene navale.

Da tutto ciò nacque l'idea d'un Congresso internazionale, idea enunciata in modo assai vago nei Congressi scientifici italiani prima del 1848, ed espressa poscia formalmente dal signor Segur Dupeyron, in un suo elaborato Rapporto al Governo Francese; il quale rimanevane sì bene impressionato, che intavolava subito delle trattative per realizzarla, abbenchè poscia, incontrati alcuni ostacoli presso i Governi alleati, momentaneamente si ristasse dal proseguirle.

Ma facendosi in seguito sentire nuovamente tanto dai pubblicisti, quanto dai giornalisti e da non pochi medici, l'inconveniente prodotto da inutili rigori quarantenarii, senza tutelare la pubblica salute, nell'anno 1850 gl'illustri commendatori F. Melier in Francia, ed Angelo Bo in Italia, s'impadronirono nuovamente dell'idea riformatrice, e mostrarono

ad evidenza l'assoluta necessità di sollecitamente provvedervi.

Si fu allora che il Governo Francese formolò un programma che gli altri Stati Europei, interessati nella gran questione delle quarantene, accettarono definitivamente; e fu perciò convenuto che si tenesse in Parigi un Congresso Sanitario Internazionale, medico e commerciale ad un tempo, il quale trattasse la gran questione quarantenaria e riformasse il sistema sanitario allora in vigore.

A questa conferenza, inaugurata nel mese di luglio 1851, presero parte le in allora seguenti potenze, cioè: Austria, Francia, Grecia, Inghilterra, Napoli, Portogallo, Roma, Russia, Sardegna, Spagna, Toscana, Turchia; e furono rappresentate ciascuna da un medico e da un console.

Il medico scelto da S. M. il Re Vittorio Emanuele II, era il chiarissimo professore commendatore Angelo Bo, in allora medico del Magistrato Supremo della Sanità sedente in Genova, ed attualmente Direttore generale della Sanità marittima nel Regno d' Italia; il console era il cav. Giuseppe Magnetto, già console generale a Lione.

I dotti rappresentanti convenuti in quella riunione, mentre erano animati dal desiderio di tutelare la pubblica salute, miravano eziandio a facilitare lo

sviluppo delle relazioni marittime e commerciali.

Stabilirono pertanto nella *Convenzione Internazionale* formolata in tredici capitoli, e nell'annesso *Regolamento* firmato in Parigi il 5 febbraio 1852, che i capitani, oltre di essere fedeli esecutori delle norme generali per tutelare la salute pubblica, dovessero eziandio tenere a bordo la cassetta dei medicamenti, coll' apposita medica istruzione; prescrissero la verificazione e l' accertamento dello stato igienico dei bastimenti, del carico, dei viveri, delle bevande, della salute dell' equipaggio, e le informazioni, ove fosse d'uopo, sulla salute dei passeggieri. Decretarono inoltre che l'equipaggio ed i passeggieri avanti la partenza fossero visitati da un medico; che l' Autorità sanitaria potesse negare l' imbarco a quelli che riconoscesse affetti da malattie trasmissibili; e coronarono le loro fatiche col far voto per la compilazione di un *Manuale d' Igiene Navale*, le cui più importanti prescrizioni dovessero essere dai rispettivi Governi rese obbligatorie.

Siffatta Convenzione *Sanitaria Internazionale*, ed il precitato *Regolamento*, furono resi esecutorii in Francia col decreto imperiale del 4 giugno 1853, e negli antichi Stati Sardi colle leggi speciali 2 e 9 dicembre 1852, e 13 aprile 1854. Nella Toscana vennero promulgati il 21 aprile 1853, ma ebbero

solo piena ed intera esecuzione per cura del Barone Ricasoli, con suo decreto 30 giugno 1859. Successivamente con legge 5 luglio 1860 la suddetta Convenzione e Regolamento furono estesi dal nostro Governo alle Marche, alle Provincie Napoletane e Sicule. Finalmente il 30 giugno 1861 da S. M. il Re Vittorio Emanuele II furono dichiarati leggi integrali del nuovo Regno Italiano.

A questa memoranda *Convenzione*, ed annesso *Regolamento,* vennero poi unite: una *Legge Penale* in materia di Sanità marittima, già promulgata il 31 luglio 1859, un' *Ordinanza* del Ministro della Marina in data del 29 giugno 1857 *per i medicinali a bordo dei bastimenti mercantili* coll' annessa *Istruzione medica* per i capitani della marineria mercantile italiana; un' ottimo *Regolamento* dell' 11 febbraio 1859 *sul traporto dei passeggieri* nei viaggi marittimi; il *Regolamento* 12 Settembre 1858 *intorno all' illuminazione per la navigazione notturna, e per i segnali in tempo di nebbia, onde impedire gli abbordaggi;* e finalmente la legge 4 agosto 1861, che riguarda la definitiva riorganizzazione *dell' Amministrazione Sanitaria marittima* in tutto il Regno d' Italia ([1]).

(1) Amministrazione Sanitaria Marittima è il nome sostituito a quello di *Magistrato di Sanità* con cui chiamavasi per lo addie-

In quest'anno (1864) con decreto del 24 giugno il Governo d' Italia, d'accordo con quello di Francia, modificò alcune disposizioni della suddetta Convenzione e Regolamento Internazionale.

Confidiamo che le cose per noi descritte in questo capitolo, non sieno prive d' interesse, ed anzi aggiungano qualche utilissima cognizione intorno allo svolgersi dell' Igiene Navale. Noi abbiamo veduto per esse in quali tempi specialmente, per quali circorstanze, e con quali mezzi particolari l' Igiene venisse più o meno rapidamente acquistando terreno: e come i dettami della scienza,

tro. Nell' Impero Ottomano dicesi *Consiglio Superiore di Sanità*. Esso è composto di sedici membri, in parte formato dai delegati stranieri accreditati presso la Sublime Porta, ed in parte da persone nominate da quel Governo. Il suo attuale Regolamento porta la data del 27 Maggio 1840.

L' instituzione sanitaria in Egitto data dall' anno 1831, e constava allora di una Commissione scelta tra i membri del corpo consolare residente in Alessandria. Nel 1836 siffatta Commissione prese il nome di *Comitato consolare;* nel principio dell' anno 1840 venne chiamata *Magistrato di Sanità*, e nel dicembre dello stesso anno *Intendenza Sanitaria*.

Nello Stato già delle Due Sicilie il servizio sanitario marittimo veniva diretto dal *Magistrato Supremo di Sanità*, con legge del 1° gennaio 1820: nello Stato Romano è ora affidato alla *Sagra Consulta*, *Supremo Magistrato di Sanità*.

In Francia, e principalmente a Marsiglia, la prima volta che venne regolarmente instituito fu nel 1640, col titolo d' *Intendenza Sanitaria;* ora porta il nome che fu adottato in Italia.

preso una volta posto nei codici delle più riputate nazioni, se non risposero sempre, nella pratica, agli effetti che i legislatori sembravano ripromettersene, segnassero però costantemente un passo sulla via del progresso.

Ma al secolo presente soltanto e mercè quelle basi uniformi su cui sono fondati i regolamenti sanitarii d'ogni Stato, compete il vanto di avere più che mai tutelata la sanità della gente di mare, e di avere così compito l'edificio intorno a cui si travagliarono gli anteriori; chè oggi le terribili malattie dalle quali si videro bene spesso desolati in addietro i naviganti, altro non sono che triste e lugubre ricordanza.

CAPITOLO III.

Medici a bordo dei bastimenti.

Alla storia dell' Igiene Navale importa il ricordare come ne' secoli andati non solo vi avessero leggi per regolare la pubblica sanità, ma pure vi fossero dei medici, incaricati specialmente di eseguirle sulle navi da guerra, ed anco su talune mercantili.

Abbiamo riportati nel Capitolo primo i documenti storici, che provano l'esistenza di tale pratica presso gli antichi Romani; ma se la stessa fosse seguita nei secoli posteriori alle invasioni de' barbari e alla caduta dell' impero d' Occidente, nessuno potrebbe asserirlo.

Il fatto si è però, che a noi non viene qualche lume in proposito, se non in tempi assai meno lontani; e che fra le patrie memorie troviamo il primo argomento all' uopo.

A pagine 77 del *Cartolario della Masseria del Comune di Genova* del 1382, che si conserva nell' Archivio dell'Ufficio di San Giorgio, sotto la data del 28 giugno detto anno, trovasi registrato il pagamento di lire 193 e soldi 15 fatto agli eredi

di un maestro Gabriele Bracelli, chirurgo, il quale era stato dal Comune mandato per medico sulle galere spedite contro i Veneziani. Questa somma gli competeva per la provvigione dovuta a lui e ad un suo servitore, fino al giorno 22 giugno 1381, in cui, rimasto in potere dei nemici, era stato dai medesimi carcerato ([1]).

Nel volume 2° *Diversorum*, ossia delle Deliberazioni di Governo, serbato nell' Archivio generale del Regno in Torino fra le carte di Genova, si legge come il 14 novembre 1382 il Doge ed il Consiglio elessero per un anno a medici del Comune maestro Giorgio da Sarzana, e maestro Guglielmo da Porto Maurizio, la cui probità e capacità erano al Governo stesso ben note ([2]).

Ora, in che dovevano eglino, questi medici, servire al Comune, se non prestando l' opera loro probabilmente in pro delle milizie di terra e di mare? Si notino nel documento di cosiffatta elezione le parole: *ut est moris, ut est consuetum,* e dovrà dedursene che la lodevole usanza, di cui ci è prova questo medesimo documento, erasi da gran tempo introdotta nell' amministrazione della Repubblica Genovese.

(1) V. Documento VI.
(2) V. Documento VII.

Finalmente in una domanda sporta, verso il 1585, dal Collegio dei medici al Doge della stessa Repubblica, è detto che il Collegio medesimo, « era obbligato a dare pel servizio delle armate e delle galere uno o più medici, a piacimento di chi presiedeva alle pubbliche cose, e dovevano i dottori giurare di non prendere denaro delle cure, finchè gli ammalati non fossero pienamente ristabiliti in sanità; il che tornava a grande detrimento del Comune e del Collegio, il quale non avrebbe più trovato alcun valente cerusico che, a questi patti, avesse voluto appartenervi ([1]). »

Codesta domanda, a nostro giudizio, si collega appunto colla elezione dei medici di cui abbiamo poc' anzi toccato; e vale a confermarci sempre meglio nell' idea dell' antichità a cui deve risalire la prestazione dell'opera dei sanitarii, nel modo in che l' abbiamo sopra spiegata.

E intorno a quel tempo, fors'anche, le navi della Repubblica d'Ancona avevano medici. Noi lo argomentiamo dalla rubrica ventesima di uno Statuto di quella città ([2]), anno 1397; ivi essendo prescritto, che se alcun marinaio, dopo aver cominciato il proprio servizio sul bastimento, cadesse ammalato, e do-

(1) V. Documento VIII.
(2) V. Pardessus, op. cit. vol. 5, pag. 152.

vesse per ciò, di consiglio del medico, rimanersene in terra (*de choncellio de medicho remanesse in terra*) fosse pagata la metà dell' onorario patuito, a lui, od a' suoi eredi in caso di morte.

Inoltre abbiamo una lettera di Bartolomeo di Levanto Capitano di Famagosta, (o Salamina, città dell' isola di Cipro), in data del 6 febbraio 1455, diretta ai Protettori delle Compere di San Giorgio, in cui si legge che egli aveva assoldato per 36 ducati all' anno, *Jeronimo Frechio valente barbero* (chirurgo), *cum persone cinque, tra le quali è il suo fante* ([1]).

Degna poi d' attenzione riguardo all'Igiene Navale è quella lettera che Tommaso di Domocolta, eletto Console di Caffa ([2]), addì 8 agosto dello stesso anno 1455, indirizzava ai Protettori suddetti, per comunicar loro i particolari del suo viaggio da Genova a quella Capitale delle colonie ligustiche del Mar Nero, soggiungendo:

« *Die XVIII martii*, *Capitaneus Moddoni* ([3]), *cum uno lembo, navi nostrae se apresentavit, asserendo quod volebat videre naves* (cioè varie navi

(1) MS. esistente nella Cancelleria dell' Archivio di S. Giorgio in Genova.

(2) Caffa o Teodosia, in Crimea, tra il Mar Nero e il Mar d'Azof.

(3) Modone bella e forte città di Grecia, nella Morea, con un porto commodo e sicuro.

che seguivano il Domocolta)... *Cui diximus quod locus Moddoni erat infectus morbi, et quod patientiam haberet; et sic sub istis verbis a nobis recessit.* E poco appresso: *In eis navibus erant multi jam infirmi, usque numero, relatione barbitonsoris,* (chirurgo) *triginta vel circa* (1).

Finalmente da alcune liste (2) di galere pontificie, spedite nel 1570 sotto il comando di Marco Antonio Colonna alla difesa di Cipro contro i Turchi, si rileva che su ciascuna galera doveva essere imbarcato un *barbiero* (cerusico), collo stipendio mensile di tre scudi (3); e dalle istruzioni dello stesso Colonna ai singoli capitani dei legni medesimi, pare che dovesse ognuno di loro tener due casse di spezieria (4). Così pure da alcune note di altre galere comandate nel 1572 da quel Marcello Doria, che nell' anno anteriore, come luogotenente del Principe Giovanni Andrea Doria I, era intervenuto alla famosa battaglia di Lepanto (5), risulta

(1) L' originale di questa lettera si custodisce nella Cancelleria dell' Archivio sopraddetto di S. Giorgio.

(2) Queste liste furono vedute nel 1835 nell'Archivio del Principe Doria Phamphyli in Genova dal signor A. Jal, chiaro storiografo della Marina francese.

(3) V. Guglielmotti, *Marcantonio Colonna alla battaglia di Lepanto.* Firenze, Le Monnier, 1862, pag. 16.

(4) V. lo stesso, pag. 22.

(5) La battaglia di Lepanto, nella quale colle armi collegate degli Italiani, dei Tedeschi, e degli Spagnuoli (Lega Cattolica) fu di-

che a bordo di qualcuno di quei legni vi aveva pure un medico (1).

Pantero Pantera nella sua citata opera dell'*Armata Navale*, a pagina 100 (libro I, Capo XI), così scrive a proposito del medico:

« Si suol deputare un medico ad ogni squadra di vascelli, per la cura degl' ammalati et dei feriti. Deve pertanto...... fare l' officio suo prontamente, rivedendo anco spesso gli ellettuarj et l'altre compositioni et semplici della speciaria, come cose che essendo sottoposte alla corruttione non si hanno a lasciar totalmente alla discrettione degli speciali. Però faccia gettar via le robbe tarlate o guaste, o inutili per la vecchiezza, o per l'humidità, o per altri accidenti, che non fanno buona operatione o la fanno con danno degli infermi. Sia anche dotto in chirurgia per poter aiutare i feriti. In questo luoco non voglio lasciar di dire, non meno per servitio del Principe che de gl' ammalati, che ne i porti, dove ordinariamente svernano le armate, non essendovi bagno per mettervi la ciurma in-

sfatta una potentissima flotta di Turchi, avvenne nel golfo di Lepanto, città della Turchia Europea il 7 ottobre 1571. Selimo II vi perdette 200 galee, e 30 mila uomini. Marcantonio Colonna fu il principale autore di una vittoria tanto gloriosa e memorabile per tutta la cristianità.

(1) V. Jal, *Archeologie Navale*, Paris 1840, vol. I, pag. 471.

ferma, si deve in ogni modo tenere una o più galee, volgarmente chiamate *Pulmonare*, che habbiano a servir per hospitali, et perciò siano benissimo serrate, et accomodate di maniera che diffendano gli ammalati dal vento, dall' acqua, et dal freddo, dove possano star con maggior quiete, et comodità che nelle altre galee, et perciò sarà necessario deputare alla cura loro persone, che non solamente gli aiutino nelle infermità, ma gli custodiscano ancora, acciocchè non possano fuggire. Et facendo così, oltra che guariranno più presto et potranno tornare a i loro uffici risanati et robusti, il Principe anco ne sarà meno aggravato e più presto et meglio servito. »

Lo stesso autore ci mostra poi che dal 1570 al secolo XVII in cui egli scrisse, l' Igiene Navale aveva fatto un nuovo progresso; e che a vece di imbarcare sui legni le medicine, vi si imbarcava colui del quale era ufficio il prepararle: « Ha bisogno anco ogni squadra di vascelli (così scrive il Pantera) di uno speciale che prepari le medicine, et eseguisca gl' ordini del medico. Ma procurisi tale che sappia esercitare ben l'arte sua, et non sia huomo nuovo. Tenga copiosa la sua specieria, o nella galea, o in altri vascelli che seguitino l'armata, non solo di quello che bisogna subito, ma sappia comporre

anco tanto bene i medicamenti che possano operar perfettamente negl'infermi, et sopra tutto sia huomo sincero, che tenga fresca et buona robba, et non pensi ad alterarla con l'acqua, per supplire a quello che mancasse nei siroppi, nè mettere il miele per zuccaro, o con adoperare in altro modo un' ingrediente per un'altro, acciocchè l' infermo quando havrebbe a risanarsi non resti più aggravato, o muoja. »

A pagine 128-134 d' un volume manoscritto del secolo XVII, conservato nella Biblioteca Universitaria di Genova, ed intitolato *Disciplina della Marina della Repubblica, ossia Codice delle Serenissime Galee,* si leggono parecchi sunti di Statuti fatti dal Magistrato de' Provvisori delle galere, e dai Serenissimi Collegii dal 1592 al 1661, circa i requisiti e gli uffici dei medici e dei chirurghi a bordo ai legni dello Stato, non che gli obblighi dei diversi farmacisti, i quali dovevano provvedere i legni medesimi degli opportuni medicamenti pei marinari.

Tutti questi statuti sono abbastanza curiosi ed importanti, per meritare di venire pubblicati nella loro integrità, e noi li riportiamo, quantunque non facciano parte a tutto rigore d'igienici regolamenti, per dimostrare che all' Italia prima assai che alla Francia, secondo il Forget, apparterrebbe la gloria d' aver collocato medici a bordo, giacchè la

prima menzione di chirurghi sui bastimenti di quella Nazione si riferirebbe soltanto all' anno 1637, in cui leggiamo essersi trovati sul vascello *La Corona* seicento quarantasei marinai e sei chirurghi (1).

Siffatti regolamenti sono poi come un' appendice alle nostre leggi marittime raccolte dal Pardessus, nella sua grandiosa ed interessantissima opera.

I primi e più antichi paragrafi si riferiscono ai requisiti voluti, per l'accettazione dei medici e dei chirurghi al servizio delle navi della Serenissima Repubblica. Essi hanno la data del 9 gennaio 1592; ma invece di contenere semplicemente una legge di fresco promulgata, constatano anch' essi la consuetudine dei sanitarii a bordo. Sono infine anteriori di oltre settant' anni al famoso codice della Svezia pubblicato nel 1667, mercè cui questa nazione sembrò ad alcuni di aver preceduto tutte le altre, nel determinare savie norme per l' Igiene Navale, e nello stabilire il primo anello di quella catena di salutari ordinamenti, i quali dovevano riuscire tanto vantaggiosi alla pubblica salute. Meritevole poi di particolare attenzione si è il lungo

(1) Questi chirurghi aveano una camera nel Cassero presso quella del Capitano, nel sito occupato al giorno d' oggi dal Luogotenente a piedi a bordo delle Navi. V. Forget, *Medecine Navale*, vol. I, pag. 17 e 18. Edizione di Parigi, 1833.

paragrafo riguardante lo speziale o farmacista, mostrandoci di quanta importanza fosse tenuta quella professione, con quale saggia economia si provvedesse alla migliore composizione ed amministrazione dei medicamenti; e s' ha intanto una favorevole idea della medicina d' allora in Liguria, siccome di già scevra da alcuni non lievi pregiudizi, coi quali si amministrava in Europa.

È da notarsi però, che malgrado le più rigorose ricerche da noi fatte, non ci fu dato di poter rinvenire le provvidenze che dovettero essere emanate dalla medesima Serenissima Repubblica, riguardo all' instituzione delle Farmacie nelle galere, delle quali è cenno nei presenti statuti, e che risale però certamente ai primi anni del secolo XVII.

Ora ecco il testo del Codice precitato.

MEDICO

« 1592, a' 9 *Genaro.*

« Il Magistrato ha decretato:

« Che tutti li ufficiali, medico, barbieri, e altri, ogni anno per tutta la metà d' aprile debbano essere approvati, e subire l' approvatione, la quale se alcuno non l' ottenirà o non sarà posto sotto palle, se intenda detto tale, o tali, privati della cura. »

« A' 2 *Aprile.*

« Item ha decretato:

« Che la suddetta approvatione si facci dal Magistrato ogni sei mesi, cioè di aprile, e ottobre. »

« 1594 *a'* 21 *Genaro.*

« Li Serenissimi Collegi han decretato:

« Che li danari ogni giorno si pagano alli capitani e medico, se li accrescano al salario annuale. »

« 1615 *a'* 14 *Luglio.*

Il Magistrato ha decretato:

« Che si ellega un medico per curar li ammalati delle galere, quale si debba imbarcare con il stendardo, quando le galere partono dal porto, e con esse navigare, con stipendio di lire 300, con le rationi delli capitani, et emolumento del servitore (1). »

« 1622 *a'* 22 *Genaro.*

« Item ha decretato:

« Che morendo alcun condennato nelle galere, si facci riconoscer da quello di mese (2), quale con relatione del medico noti i contrassegni, e sottoscriva la relatione. »

(1) Qui si intende dire che il medico, oltre il proprio stipendio, e le razioni per se, debba avere dalla Repubblica un salario, con che intrattenere un servo ai suoi ordini. Vedemmo infatti piu sopra pagate al Bracelli lire 193 e soldi 15, *pro eius provvisione et unius famuli.*

(2) Cioè dell' ufficiale deputato di mese.

« 1630 *a' 7 Aprile.*

« Il Magistrato ha decretato:

« Che il medico sottoscriva il suo nome nel Manuale ossia Giornale a ciò deputato, e li ponga il giorno che li infermi e amalati sono in pericolo di vita. »

« 1660 *a' 15 Ottobre.*

« Item ha decretato:

« Che il medico sia tenuto ne'biglietti che fa, per occasione di mandar qualche bonavoglia o schiavo infermo all'Ospitale, porle li contrassegni di detti infermi. »

« 1761, *a' 14 Genaro.*

« Item ha decretato:

« Che in l'avenire il salario del medico sii di lire 500 annue senza rationi, e navigando habbi le rationi di più. »

SPECIARO

« 1594 *a' 21 Genaro.*

« Li Serenissimi Collegi han decretato:

« Che per li bisogni delle galere di cose medicinali, che servino le speciarie delli hospitali, a'quali sian pagate alli pretii che loro costano. »

« 1616 *a' 19 Luglio.*

« Il Magistrato ha decretato:

« Che il speciaro sia eletto per tre anni, e che possi esser prorogato e di nuovo eletto per quel tempo parrà al Magistrato, con obbligo di esser approvato ogni sei mesi, e non lo essendo, resti privo. Habbi di salario lire 600 l' anno. »

« Dia sigortà di lire 2000 di amministrar detta cura bene, e di dar conto e sodisfatione così di speciarie come di arnesi. »

« Che si facci inventaro, ogni sei mesi, della Speciaria. »

« Tenga un libro nel quale debba scriver tutte le spese giornalmente farà distintamente per la Speciaria; e dia infine di ogni mese il conto in comune di dette spese; che non possi comprar drogaria alcuna senza intervento del Cancelliere e del Medico, il quale Cancelliere dovrà prontamente fare che sii pagato il prezzo di esse, e non tener conto con alcuno. »

« Doverà notare nel detto libro a parte il prezzo delle medesime, sciropi et altri medicamenti, che giornalmente darà alli amalati delle galere, e per li viaggi fanno, fuori dei quali sia obbligato in fine di ogni mese portare li conti in Camera (1), sotto pena di lire 25 per ogni volta mancassi. »

(1) Camera Ecc.ma, ossia Tribunale che presiedeva alle finanze della Repubblica. Era una delle principali magistrature della città (*Dizionario Storico* ms. nella Biblioteca Civica di Genova).

« Debba tener otto quadernetti cioè uno per galea, nel quale notti tutte le medicine e sciropi darà a' amalati, ne' quali sian notati di mano del medico e non altrimenti da barbieri nè altri, distinguendo il nome de' amalati. *Alias* non se li accettino, e caschi in pena arbitraria al Magistrato. »

« Prima di fare elettuarj e altre compositioni di considerazione, debba preparar gl' ingredienti e farli vedere dal medico per assicurarsi esser buoni e ben preparati. »

« Che per la quantità de' sciropi, elettuarii et altro farà, sii obbligato osservare quello comanderà il medico, acciò alla stagione possa provvedere per tutto il bisogno dell' anno, e non farne d' avantaglio; e contravenendo resti obbligato a pagare il prezzo di esse, e incorri nelle pene parrà al medico. »

« Che tutti li sciropi, elettuarii, provisi, e pilole ne' quali entra la rosa e la violetta, ne formi tanta quantità che duri per un' anno intiero e non più, regolandosi dal seguito per il passato, e contravenendo incorri in detta pena. »

« Che intorno all' altri medicamenti, dove non entrano simili ingredienti sii tenuto a farli di doi in doi mesi per haverli freschi. »

« Che non possi fabricare in detta speciaria cosa alcuna appartenente all' arte di speciaro, ma solo

quelle spettano alla Camera, e per uso delle galere, ne per se, ne per altri, sotto pena della confiscatione, e altra *pena* arbitaria al Magistrato. »

« Che di tutte quelle medicine alla giornata darà a' capitani, ufficiali, e marinari debba darne il conto subito in Camera per poter riscuoter il prezzo da chi le prenderà. »

« Che non possi far sciropo violato per bevere, nè per medicamenti dove entrano perle, ne altre pietre preziose. »

« Che non facci altre conserve di zuccaro se non quelle dove entra la rosa. »

« 1635 *a'* 19 *Agosto.*

« Li Serenissimi Collegi han decretato:

« Che si continui per dieci anni la vendita del vino sopra le galere: che l'emolumento se ne caverà sii applicato alle spese della speciaria delle galere. »

BARBERI

« 1630 *a'* 6 *Aprile.*

« Il Magistrato ha decretato:

« Che i barberi debbano, mentre vanno in viaggio, distribuire alle ciurme cioè a' amalati le robbe medicinali li saranno consignate dal speciaro, e prenderne discarico firmato dal capitano, et all'arrivo presentarlo al detto speciaro, quale doverà ricono-

scere il rimanente non consumato: a quali barberi non si paghino li loro stipendii se prima non haveranno adempito quanto sopra con prestarne fede di detto speciaro. »

Abbiamo sopra nominato il Codice della Svezia del 1667. Ivi, parte 1ª, capo 15, sotto il titolo *del Chirurgo della nave*, si stabilisce che il Chirurgo obbligatosi al servizio d'un bastimento sarà tenuto di tagliare i capelli, fare la barba, e curare tutte le ferite e malattie di ogni persona appartenente all' equipaggio senza altra ricompensa che il suo appuntamento. Se oltre ciò avrà accettata qualche gratificazione dovrà restituirla, e se più non l' avesse, gliene sia ritenuto l'equivalente. Eccettuavasi però il caso in cui l' infermo fosse stato attaccato da malattia contagiosa, o si fosse trovato ferito per motivi indipendenti dal servizio del bastimento; giacchè il medesimo doveva allora pagare quell' onorario che sarebbe stato equamente ed amichevolmente convenuto da tre degli ufficiali di bordo ([1]).

Ma la legge che determinò anche con maggiore esattezza le norme qui accennate, quella è senza dubbio che fu pubblicata da Luigi XIV Re di

(1) Pardessus loco citato, vol. 3, pag. 143.

Francia nel libro secondo, titolo sesto, della sua *Ordinanza* dell' Agosto 1681; e di essa perciò offriamo al lettore un saggio.

DEL CHIRURGO

Art. 1.° In ogni nave, ed anche nelle barche pescherecce che imprendono viaggi di lungo corso, saranno uno o due chirurghi, avuto riguardo alla qualità del tragitto, ed al numero delle persone.

Art. 2.° Niuno sarà ricevuto per servire quale chirurgo sul bastimento se prima non sarà stato esaminato e trovato capace da due maestri chirurghi, i quali gliene rilascieranno l' attestato.

Art. 3.° I proprietarii della nave saranno tenuti di fornire al chirurgo la cassetta provvista di droghe, unguenti, medicinali, ed altre cose necessarie alla cura degli ammalati lungo il viaggio; ed il chirurgo sarà obbligato a provvedersi gli instrumenti della sua professione.

Art. 4.° La cassetta sarà visitata dal più vecchio maestro e dal più vecchio speziale del luogo, purchè non sia quegli che avrà forniti i medicinali.

Art. 5.° I chirurghi dovranno fare eseguire la visita alla loro cassetta tre giorni almeno prima che il bastimento metta alla vela; e gli incaricati di cui sopra vi procederanno 24 ore dopo esserne

stati avvisati, sotto pena di pagare lire 30 d'ammenda, e i danni occasionati dal ritardo.

Art. 6.° Non potranno i patroni, sotto pena di lire 50 d'ammenda, ricevere alcun chirurgo per servire sul loro bastimento, senza che il medesimo sia munito d'una copia in buona forma del certificato della propria capacità, e dello stato della sua cassetta.

Art. 7.° I chirurghi, appena scopriranno sulla nave qualche malattia contagiosa, ne avvertiranno il patrone, affinchè sia provveduto all'esigenza del caso.

Art. 8.° Gli stessi nulla riceveranno ed esigeranno dai marinai e soldati feriti o malati a servizio del legno, sotto pena di restituzione e di una ammenda arbitraria.

Art. 9.° Il chirurgo non potrà abbandonare la nave innanzi che sia finito il viaggio impreso. Diversamente perderà il proprio onorario, pagherà lire 100 di ammenda, e lire 100 a titolo di indennità al patrone ([1]).

Altre ordinanze modificarono, applicarono, ed allargarono poscia i principii stabiliti da questa, a seconda

(1) V. Pardessus, loc. cit. vol. 4 pag. 353. Vedasi anche *Ordonnance de la marine du mois d'aout* 1681, *commentée etc.* Paris 1757, pag. 154-157: come pure il Forget, *Medecine Mavale*. Paris 1832, tom. 1, pag. 19.

dei bisogni della navigazione e del commercio, come principalmente risulta da un' altro documento del 1683 il quale ordina che tutti i bastimenti entrando a Marsiglia o a Tolone sieno visitati per sapere:

« Le lieu d' ou il viennent, s' ils ont eu quelques pratiques en des pays infectes d' un mal contagieux, s' il n' y a personne qui en sont attaqué, et s' ils ont embarqué quelques marchandises, moutons, volailles, et autres refraichissements ou passagers, et le temps qu' ils en sont partis » (1).

Nel 1689 si emanarono dallo stesso Re di Francia parecchi ordinamenti regolari, e positivi, intorno all' organizzazione del servizio sanitario delle navi e degli ospedali; e questa organizzazione ha durato poi lungo tempo.

In essi veniva prescritto quanto in appresso:

Art. 1.° Il chirurgo sceglierà i rimedi che dovranno essere imbarcati con tutta cura, sia per riguardo alle qualità, come alle quantità ordinate.

Art. 2.° Il medico e il chirurgo del porto ne faranno la verificazione.

Art. 3.° Il chirurgo terrà un registro nel quale giorno per giorno verrà scritta la storia delle malattie; e questo registro sarà in ogni settimana fir-

(1) Così ci attesta il Dottore Marchal de Calvi. V. il Fleury, *Cours d' Hygiene.* Paris 1852, vol. 1, pag. 484.

mato dall' elemosiniere e dallo scrivano del Re ([1]).

Art. 4.° Il chirurgo maggiore ripartirà un certo numero d' ammalati fra i suoi aiutanti; ma li visiterà esso stesso più frequentemente che sarà possibile.

Art. 5.° In ogni giorno renderà conto al capitano dello stato degli ammalati.

Art. 6.° Non esigerà cosa alcuna dagli ammalati.

Art. 7.° Durante il combattimento rimarrà nella stiva.

Art. 8.° Sulle navi di 800 uomini, il chirurgo maggiore riceverà uno stipendio mensile di franchi 75, il chirurgo in secondo di franchi 50, gli aiutanti di franchi 18.

Art. 9.° La paga del chirurgo maggiore sui legni che contano un numero di uomini al di sotto degli 800, è invece di 60, 50 e 40 franchi: quella del chirurgo in secondo di franchi 24; quella degli aiutanti di 15 franchi.

Art. 10.° Per un equipaggio di 20 uomini, il chirurgo riceve franchi 24 mensili ([2]).

Art. 11.° Per ogni divisione di 10 vascelli, vi sarà un *Vascello Ospedale.*

(1) Sembra da ciò (osserva il Forget) che gli elemosinieri d' allora avessero ereditate delle cognizioni mediche dai loro predecessori.

(2) Da tale prescrizione si apprende che di quei tempi i chirurghi non erano di già stipendiati a seconda dei loro gradi, ma bensì a seconda dell' equipaggio. V. Forget, pag. 20, opera citata.

Art. 12.° In ogni porto ([1]) vi sarà un Ospedale di Marina. Il servizio vi sarà fatto dal medico e dal chirurgo del porto, non che da altri medici stipendiati.

Art. 13.° Quelli che si presenteranno per imbarcarsi, saranno esaminati dai medici e dai chirurghi del porto, assistiti dall' amministratore dell' Ospedale.

Art. 14.° Vi saranno delle sale di disseccazione. In esse il medico darà delle lezioni sulla cura delle malattie; ed il chirurgo ammaestrerà sull' anatomia e sulle operazioni.

Art. 15.° Al chirurgo del porto spetta di regolare il servizio e gl' imbarchi.

Art. 16.° Nel porto medesimo vi sarà uno speziale stipendiato ([2]).

Nel 1717, un regolamento per la marina mercantile francese prescrisse, che in ogni nave avente l' equipaggio di 20 individui, fosse imbarcato un chirurgo, e che due ve ne avessero se il medesimo giungesse a 50. Ciò riferivasi (bene inteso) alle navi destinate al grande cabotaggio, od alla grossa pesca ([3]).

(1) Cioè: Brest, Tolone, Rochefort. Quest' ultima città fondata nel 1666 ebbe fin dal suo principio un ospedale di marina. V. Forget op. cit. pag. 21.

(2) V. Forget, op. cit. pag. 20-21.

(3) Questo regolamento rimase sempre inviolato nella sostanza e

In seguito videro la luce il *Codice Marittimo* di Francia pubblicato dal celebre medico Poissonier nel 1790, e tosto appresso, cioè nel 1791 e 1793, altre due *Ordinanze* destinate ad apportare al medesimo alcune modificazioni: ma siccome i saggi provvedimenti che si trovano in esse contenuti riguardano assai più da vicino l'incremento dell'Igiene Navale che il servizio dei sanitarii a bordo, tralasciamo di riferirle in questo capitolo.

Accenneremo invece, che nel 1794 furono instituiti dei *Comitati di Sanità navale* nei porti della Francia; che un decreto del 1795 determinò la condizione dei membri degli stessi; che nel 1796 fu riformata e veramente sistemata l' amministrazione sanitaria, e furono tolti gli abusi che si erano in essa introdotti.

Ma un regolamento assai importante, e del quale noi stimiamo opportuno il riferirne le principali disposizioni, colla scorta dell' opera del prelodato dottore Forget, è quello dell' anno settimo della Repubblica Francese (1798).

In questo regolamento emanato dal Direttorio

fu poscia confermato colla legge 4 agosto 1819. V. Forget op. cit. pag. 29. Delle disposizioni di questa legge è pure cenno nella relazione del Ministro della Marina di Francia, che precede il decreto di S. M. l' Imperatore Napoleone III, circa l' imbarco dei chirurghi a bordo dei legni mercantili, in data del 2 luglio 1853.

Esecutivo, e sottoscritto dal famoso Barras, viene, fra le altre cose, prescritto:

1.° Il *Comitato di salubrità*, è mantenuto, e prenderà nome di *Consiglio di Sanità.*

I chirurghi in capo consulenti dei porti saranno membri di questo Consiglio, il quale, sotto i comandi dell' ordinatore, dirigerà il servizio della Sanità marittima, e corrisponderà coll' Ispettore generale della medesima.

2.° Questo Consiglio sarà composto di un commissario medico, di un commissario degli ospedali della marina, di tre ufficiali di sanità in capo, e di un segretario.

3.° Il Consiglio sarà presieduto dal commissario medico, ogni qualvolta questi si trovi nel porto, ed alternativamente poi da uno de' suoi membri.

4.° L' ordinatore dovrà consultare il *Consiglio di Sanità* su tutto ciò che sia relativo al servizio sanitario degli ospedali della marina, e delle armate navali.

5.° Sui legni mercantili non potranno essere imbarcati altri ufficiali sanitarii, che quelli i quali avranno di già servito sui vascelli della Repubblica, o che avranno giustificata la loro capacità, col mezzo di un esame subìto alla presenza dei *Consigli di Sanità.*

6.° Le cassette dei medicinali per le navi mercantili, saranno composte in proporzione come quelle dei vascelli della Repubblica. Queste cassette saranno visitate dall' ufficiale preposto alla iscrizione marittima, e dall' ufficiale della Sanità marittima nel porto.

7.° Gli ufficiali sanitarii, quando invieranno degli ammalati agli ospedali, dovranno insieme mandarvi la descrizione della malattia.

8.° I panni degli ammalati saranno profumati con zolfo, innanzi di essere portati all'ospedale, ed in seguito lavati al bucato; e agli ammalati saranno apprestati dei bagni, salvo i casi di prescrizioni contrarie.

9.° Fra ogni letto si lascierà un intervallo di tre piedi, le cocchiette saranno di ferro, avranno due piedi e mezzo di larghezza, e sei piedi di lunghezza. I letti dei feriti saranno larghi tre piedi almeno, e più discosti gli uni dagli altri che quelli delle sale dei febbricitanti.

Tutti indistintamente saranno poi forniti di due materassi, uno di crine e l' altro di lana numerati, e guarniti di cortine ai fianchi.

In mancanza di crine, si adopreranno dei pagliericci, e questi si rinnoveranno ogni trimestre. Le forniture del letto dovranno essere lavate egualmente

ogni tre mesi. Le finestre delle sale saranno munite di cortine di tela.

10.° Vi avranno delle sale particolari per le malattie acute, per le croniche, per le contagiose, le veneree, e le scabbiose, pei feriti gravemente, e per quei che lo saranno leggermente, e infine pei convalescenti.

11.° Non si sarà giammai obbligati a tenere un metodo uniforme di trattamento.

12.° Gli effetti degli scabbiosi saranno profumati con zolfo, ed i loro utensili serviranno ad essi soltanto.

13.° Verranno rimandati tutti quegli ammalati che saranno affetti da epilessia constatata, o da ostruzione inveterata, da paralisi, sordità, cecità, o da qualche vizio organico, il quale li renda inetti al servizio militare.

14.° Saranno forniti dei bendaggi a quelli che avranno delle ernie.

15.° Vi avrà un ospedale particolare pei convalescenti, e per gli affetti di scorbuto; anzi vi avranno per ciascuna classe delle sale speciali, ed un giardino nei dintorni delle medesime.

16.° Gli ufficiali di Sanità avranno soli il diritto di giudicare se i marinai ed i convalescenti saranno in grado d' imbarcarsi.

17.° Il Direttore farà eseguire dei profumi generali tre volte al giorno; praticare delle ricerche sotto i cappezzali (ciò all' uopo d' indagare se vi si tenessero celati degli alimenti); farà imbiancare con calce le pareti delle sale, e accendere dei fuochi, quando il Consiglio di salubrità lo giudicherà conveniente.

18.° La porzione giornaliera del malato è di una libbra di carne (due terzi di bue ed un terzo di vitello o di montone), venti oncie di pane bianco, tre quarti di vino, uova fresche, pane in brodo, latte, paste, riso, prugne, ed altri leggieri alimenti, i quali vengano specialmente ordinati. Per ogni libbra di carne se ne porranno due di acqua nella caldaia, e due oncie di verdura.

Negli ospedali di Brest, di Rochefort e Lorient non si fornirà che vino rosso di Bordeaux di buona qualità, e avente almeno due stagioni; a Tolone invece si adoprerà del vino di Provenza. Le anfore degli ammalati conterranno una quantità eguale di acqua e di vino.

Le refezioni avranno luogo alle ore dieci antimeridiane, ed alle ore cinque pomeridiane. Un ufficiale sanitario sarà presente alla distribuzione.

19.° Gli aiutanti e sotto-aiutanti chirurghi saranno obbligati a trovarsi alla preparazione delle composizioni galeniche e chimiche fatte nei laboratorii.

20.° Per la composizione giornaliera dei rimedii, si uniformerà al formolario degli ospedali.

21.° Il numero degli aiutanti e sotto-aiutanti chirurghi è fissato, pel servizio degli ospedali, in ragione di uno per venticinque ammalati; il numero dei farmacisti, di uno per cinquanta; quello degli infermieri, di uno per quindici.

22.° La prima visita dei chirurghi in capo sarà fatta regolarmente alle ore sei antimeridiane nella estate, ed alle sette in inverno; e la seconda visita avrà luogo alle quattro pomeridiane

Essi saranno accompagnati da un uffiziale sanitario appellato Prevosto (*Prevot*), il quale avrà sotto i suoi ordini i chirurghi e farmacisti subalterni.

23° Le prescrizioni mediche verranno scritte sopra un apposito registro. Ad ogni letto sarà appesa una tabella portante la storia della malattia dell' individuo che vi giacerà; ed il risultato di queste tabelle sarà scritto in un registro, per essere all'uopo consultato.

24.° È proibito a chiunque di opporsi all' eseguimento delle prescrizioni degli ufficiali sanitarii.

25.° Nell' ospedale vi sarà sempre di guardia un ufficiale sanitario di prima classe; quelli di seconda potranno supplirlo.

26.° Le cassette dei medicinali pei viaggi

marittimi saranno messe in ordine in presenza dell' ufficiale sanitario in capo di ciascun legno.

27.° Gli ufficiali di sanità destinati al servizio della nave s' imbarcheranno per turno, secondo la loro anzianità.

28.° Sopra ogni legno sarà pure imbarcato un numero d' infermieri titolari stabilito dalla legge.

29.° Dopo che una nave sarà stata armata, il luogotenente in funzione, l' ufficiale di sanità in capo, e l' aiutante-commissario si riuniranno, per deliberare sulla salubrità della nave stessa, e sugli ordini del comandante.

30.° La sentina sarà nettata, lavata, e purificata col gaz acido idroclorico e poscia imbiancata con calce.

31.° Nessuna sorta di viveri e bevande sarà imbarcata, se non sia stata controllata da tre ufficiali.

32.° I diversi passaggi del bastimento saranno ripuliti in ciascun giorno; le batterie saranno lavate, e quindi scrupolosamente asciugate.

33.° Il vascello sarà profumato tutti i giorni.

34.° La caldaia dell' equipaggio sarà visitata in ogni mattino da un ufficiale di sanità.

35.° Quando abbisognerà fare provvista di acqua in qualche paese straniero, il chirurgo maggiore si trasferirà sul luogo, per assicurarsi della bontà della stessa.

36.° I capi del *quarto* ([1]) invigileranno a che i marinai non dormano giammai sul ponte.

37.° Ad ogni marinaio sara data una branda ed una coperta.

38.° Il luogotenente in funzione, l'ufficiale di Sanità, e l'aiutante commissario sono invitati a fare nei paesi stranieri delle collezioni di oggetti di storia naturale, pel servizio dei gabinetti delle scuole di sanità. Il capitano li favorirà a tutto potere.

39.° Il sacco del marinaio si comporrà di due corpetti, due paia di calzoni, tre camicie, tre paia di calze, due paia di scarpe, un cappello ed un berretto.

40.° Tutti gli uomini dell' equipaggio saranno obbligati lungo la navigazione a lavarsi la bocca con acqua ed aceto, terranno pulito il capo, e corti i capelli.

41.° Alcuni imbuti di piombo, aventi scolo al di fuori del legno, riceveranno le orine.

42.° Il 15° ed il 30° giorno d' ogni mese si farà un bucato generale della lingeria dell'equipaggio.

43.° Durante l' inverno le cannoniere si terranno chiuse con impannate guarnite di stamigna, ed i marinai riceveranno un grosso capotto ed un paio di stivali.

44.° Nella notte saranno accesi dei fanali,

(1) Tempo in cui una parte dell' equipaggio veglia per fare il servizio, mentre tutti gli altri dormono.

perchè gli uomini, abbandonando il *quarto*, possano cangiare vestiario.

45.° Il posto degli ammalati sarà situato nel corridojo, ed abbraccierà tutto quello spazio che corre tra il gran boccaporto e quello di prora.

46.° È proibito d' ingombrare il suddetto luogo con qualsiasi oggetto.

Nella cucina sarà destinato un posto pel servizio degli ammalati; i letti con piedi saranno rimpiazzati da letti sospesi.

47.° Il posto degli ammalati sarà lavato e pulito una volta e profumato due volte al giorno, gli effetti di coloro che ne usciranno saranno purificati col gaz acido muriatico, e quelli dei morti di febbre pestilenziale verranno gettati in mare, se l' ufficiale sanitario lo giudicherà conveniente.

48.° Durante il viaggio l' ufficiale sanitario renderà conto in ogni mattina al capitano dello stato dei malati, e farà tenere al luogotenente in funzioni ed all' aiutante-commissario la nota dei cangiamenti avvenuti nel posto degli ammalati.

49.° Il primo ufficiale sanitario del legno sarà immediatamente piazzato dopo il luogotenente, ed a bordo dei piccoli bastimenti gli ufficiali di Sanità verranno considerati e trattati come sotto-luogotenenti (*enscignes*).

50.° L'ordine di servizio sarà lo stesso che quello degli ospedali.

51.° Al ritorno dal viaggio, sarà rimesso al *Consiglio di Sanità* un registro contenente la storia delle malattie avvenute, e le osservazioni meteorologiche fatte durante il viaggio medesimo.

52.° In tempo di guerra l'ufficiale sanitario farà, prima della partenza, tener pronti gli oggetti necessarii in caso di combattimento.

53.° Nel corso della navigazione, il detto ufficiale farà tutti i giorni una lezione di clinica nel posto degli ammalati.

54.° Durante il combattimento gli ufficiali sanitarii rimarranno nella stiva, e niuna autorità potrà farneli uscire.

55.° Ogni nove vascelli di linea vi avrà un vascello-ospedale; e due ve ne avranno per ogni venti, o venticinque. Ogni cento ammalati vi sarà un ufficiale sanitario in capo, e vi avranno dei ventilatori messi in esercizio col fuoco.

56.° Sopra ogni squadra vi sarà un ufficiale sanitario superiore, col titolo di *ufficiale sanitario in capo delle armate navali.*

57.° Colui che vorrà conseguire il titolo di ufficiale sanitario, dovrà produrre dei documenti comprovanti la sua idoneità, e la sua buona mo-

rale; sarà di una sana costituzione, e senza difetti organici; non avrà meno di sedici anni, nè più di venti; conoscerà gli elementi della lingua francese, ed avrà delle nozioni di geografia, d' aritmetica, e di geometria.

58.° I candidati sosterranno un esame pubblico, e gli eletti faranno un corso di studi sulle *generalità dell'arte di guarire,* la cui durata sarà di un anno.

Egli è su questo bellissimo regolamento, e sui principii stabiliti dal Dottore Poissonier, che si pubblicarono poi, come ci occorrerà accennare, le Reali Ordinanze francesi del 1819, 1825 e 1827; non che la legge imperiale del 1853, che obbliga ogni legno, con quaranta o più passeggieri a bordo, ad avere un chirurgo.

CAPITOLO IV.

Primi Lazzaretti e Magistrati di Sanità. Leggi Quarantenarie.

Il chiarissimo Dottore Forget [1] ascrive al regno di Luigi IX di Francia (anno 1226-70) l'origine dei Lazzaretti e delle quarantene; ma non citando egli da qual fonte tolse la notizia, e non trovando noi documento alcuno in proposito nelle Ordinanze francesi, non possiamo crescere o sminuire di peso le sue asserzioni.

Il Prof. Francesco Bonaini, scoperse un documento italiano, (e si proponeva di pubblicarlo nell'appendice alla Storia Pisana del Roncioni [2]) appartenente all'anno 1312, il quale mostra che i Pisani di quel tempo conoscevano il sistema delle contumacie, e la maniera di disinfettare le merci.

L'Howard, nella sua *Storia dei principali Lazzaretti d'Europa* [3], asserisce che il vanto di avere

(1) V. *Medècine Navale*, vol. 1, pag. 9.

(2) Queste notizie formano il vol. VI, parte 1ª dell'*Archivio Storico Italiano.*

(3) *Histoire des principaux lazarets de l'Europe etc., traduite de l'anglais par Th. P. Bertin.* Paris 1801. Libro assai raro, esistente nella Biblioteca della R. Università di Torino.

I Lazzaretti descritti dall'autore sono quelli di Marsiglia, Genova, Livorno, Napoli, Venezia, Malta, Zante, e Corfù.

instituito il primo Magistrato di Sanità, deve attribuirsi alla Repubblica di Venezia, il cui Senato lo stabiliva con particolare decreto nel 1448. Ma questo autore la sbaglia precisamente di un secolo; imperocchè da varii documenti che vennero pubblicati negli *Annali di Livorno* del Vivoli (1), risulta che l' origine di siffatto Magistrato in Venezia, abbenchè di temporaria durata, dee farsi rimontare infino al 1348 almeno, e che ai Veneti di quei giorni è propriamente dovuto il merito di avere insegnato ai popoli il modo di preservarsi dalla peste, mercè la osservanza delle contumacie regolari, l' uso delle disinfezioni e l' isolamento.

Vediamo infatti che la Repubblica Veneta nel 1348, afflitta dalla pestilenza importata in Toscana nell' anno antecedente dalle navi mercantili dei Catalani, Genovesi e Pisani, che frequentavano gli scali del Levante, eleggeva addì 30 del mese di marzo tre nobili col titolo di Provveditori (2), i quali furono Nicolò Veniero, Marino Quirini e Paolo Belegno conferendo loro l'incarico di statuire e mandare ad effetto tutto quello che avessero riputato utile

(1) Livorno 1842 e seguenti.

(2) « *Quod propter infectionem terrae, tanta causa extremae mortis et pestilentiae, et ut terra retineatur, adliguntur tres provisores pro salute terrae.* » V. Vivoli, Annali di Livorno, vol. 2, pag. 300.

e necessario a frenare la strage e ripristinare la comune salute.

« La destinazione di questi tre Provveditori (scrive il Vivoli) induce a credere, non senza ragione, che Venezia avesse anteriormente adottato una qualche provvisione, per tutelare la salute dei suoi stati. La nomina dei tre individui con plenimoda facoltà, non ha il carattere di una istituzione primitiva, ma pare invece figlia di provvedimenti antecedentemente presi, e riconosciuti non validi bastantemente. Col cessare del bisogno cessarono li già ripetuti provvedimenti. »

Ma nel 1403 essendosi di bel nuovo manifestata la peste in Venezia, l' isola di S. Maria di Nazaret, già convento dei romiti di S. Agostino, secondo la Cronaca ms. di Giovanni Tiepolo, fu destinata a ricevere gli appestati. Quest' isola, per corruzione forse del primitivo suo nome, fu detta *Lazzaretto;* ed una tale denominazione rimase poi agli stabilimenti di siffatta natura.

Appena fu deliberato di mandare a questo Lazzaretto gli appestati, il luogo si accrebbe di nuove fabbriche, vi si deputarono un Priore, che fu Apostolo Zeno, ed un cappellano, stipendiati dalla Camera pubblica.

« Nel 17 aprile 1468 (seguita il Vivoli), per

nuova insorgenza di peste, convenne alli tre Provveditori nobili aggiungere due cittadini popolani per ciascheduno delli ripartimenti della città, li quali ripartimenti, per essere al numero di sei, erano detti Sestieri. Questi popolani ebbero l'incarico di investigare sulla salute degli abitanti, di vigilare sulla traduzione degli ammalati ed ebbero stipendio dallo Stato, a differenza dei Provveditori che erano onorarii; ma come questi però cessarono col cessare dell'esigenza » ([1]).

Finalmente il Senato di Venezia, allo scopo di allontanare i mali della peste, ordinava in data 7 gennaio 1495 che fosse stabile in qualvogliasi tempo il Magistrato di Sanità, e che gli eletti a farne parte non potessero rifiutarsi sotto pena di una multa ([2]).

Dopo i Pisani ed i Veneti, furono i Livornesi, a giudizio del Vivoli, quelli che formolarono leggi sulla pubblica incolumità: imperocchè questi ultimi, a' tempi del Maresciallo Bucicaldo, cioè intorno al 1407, possedevano un *Regolamento per le Guardie di Sanità* ([3]).

Si riferisce poi generalmente all'anno 1416 la creazione d'un Lazzaretto per gli appestati in Mar-

(1) V. Documento X.
(2) V. Documento XI.
(3) V. Magri. *Origine di Livorno.* Napoli 1647, per Francesco Savio.

siglia, allorchè una fiera epidemia menava strage in quella città. Ivi si tenne per base del sistema sanitario il principio dell' isolamento già praticato dagl' Italiani; si convertì a Lazzaretto un vasto locale nella strada di *Rondeaux* (1), poco distante dal porto, e si instituì una consegna nel forte di S. Giovanni.

Per tal modo tutte le navi provenienti da paesi turchi, ed aventi ammalati a bordo, dovevano ancorare all' entrata del porto e restar segregate; gli infermi si trasferivano al Lazzaretto prenominato.

Ma nel 1476 le quarantene e gli stabilimenti sanitarii sorti in Marsiglia furono retti con regolare sistema; giacchè in quell' anno, il re Renato, nel mentre ritornava ad Aix dopo un abboccamento in Lione con Luigi XI, avendo inteso che la peste mieteva vittime in Marsiglia, dettò istruzioni sanitarie, e intimò a' suoi Consoli di non abbandonare il loro posto. Moltissimi locali inoltre furono ridotti ad ospedali; ove gli appestati tenuti in isolamento, subirono una vera quarantena (2).

Leggiamo poi in uno dei volumi *Diversorum*, ossia deliberazioni della Repubblica di Genova, sotto

(1) In oggi *Radeau*.

(2) V. Bertulus. *Marseille et son Intendance Sanitaire*, pag. 18, 19. Marseille 1864.

la data del 18 aprile 1452, un decreto con cui il Doge Pietro da Campo-Fregoso ed il Consiglio degli Anziani di Genova, udito come diverse città di Lombardia ed altre terre limitrofe allo Stato della Repubblica non fossero ancora affatto sgombre dalla pestilenza, ond'erano state afflitte (1), e temendo che il contagio mal sopito potesse ridestarsi, col sopraggiungere dei calori estivi; crearono e deputarono a tutelare la pubblica sanità un Magistrato composto dei nobili uomini Nicolò Doria, Nicolò Ghiglione, e loro attribuirono ogni amplissima facoltà, che potesse giovare al conseguimento dello scopo a cui dovevano mirare. Conferivano eziandio a questo Magistrato il diritto di imporre gravi pene ai trasgressori delle leggi, che avrebbe promulgato, il diritto di bandire dalla città e dal distretto coloro la cui presenza avesse reputata nocevole alla pubblica sanità, non che quello di vietarne ad altri per la stessa cagione l' ingresso (2).

Ma questo Magistrato di Sanità non vuol essere il primo costituito in Genova. Forse qui, come a Pisa e a Venezia, si usò dapprima di provvedere all'urgenza del caso, con ispeciali *commissioni* (ci sia lecita la

(1) Anche Genova nel 1450 era stata desolata dalla pestilenza (V. Giustiniani, *Annali*, etc.)

(2) V. Documento IX.

espressione) le quali cessarono di esistere, cessata la causa della loro instituzione. Imperocchè noi non possiamo immaginare come i Genovesi, tanto intraprendenti ed avveduti, siano stati al sopravvenire dei pericoli di pestilenze, semplici spettatori degli utili e saggi provvedimenti a cui gli emuli loro ponevano mano. Anzi andiamo persuasi ch'eglino, se non li prevennero, certo non si stettero indolenti. Ce lo attestano abbastanza la presenza dei sanitarii a bordo delle navi genovesi, e le loro igieniche prescrizioni ([1]).

Del resto, se l'atto del 1452 fosse il primo documento di provvidenze adottate dai Genovesi, nell'intenzione di preservare i proprii dominii dalla peste, noi portiamo opinione che ad esso precederebbero molti ragionamenti e molti *considerando*, come si vedono di solito nelle deliberazioni di una grave importanza. Il modo sommario con cui vi si procede, sembra invece accennare ad una cosa già nota, ad un rimedio già messo in pratica; e forse di altro non trattavasi allora, che di stabilirne e regolarne l'esistenza; nel quale caso noi avremmo allora preceduti i Veneti di circa cinquant' anni.

Nel secolo XVI infatti, il Magistrato di Sanità in Genova prende posto fra le altre autorità, che ave-

(1) Vedasi ciò che fu detto nel Capitolo primo.

vano il reggimento e l' amministrazione della pubblica cosa; e al 12 novembre del 1501 il Regio Governatore ([1]) e gli Anziani concedono a detto Magistrato il diritto di condannare i disubbidienti a' suoi ordini nella pena del capo.

Ora se il Governo d'allora, tendente piuttosto a concentrare in se stesso i poteri, anzi che a largheggiare in privilegi, si decise a concedere al Magistrato Sanitario il supremo diritto di vita e di morte, convien dire che dalla sua stabile istituzione molti vantaggi e beneficii fossero invero risultati alla pubblica cosa.

Ma all' infuori di questa esplicita concessione, le facoltà di cui è parola nel decreto 18 aprile 1452 non erano a dirsi così esplicite e determinate, che non potessero originarsene gravi dubii, e contese circa il modo di usarne. E però, sia allo scopo di ottenere una precisa dichiarazione delle medesime, sia per avere dal patrio Governo, redintegratosi dopo la cacciata dei Francesi nel 1513, la conferma del decreto del 1501, il Magistrato gli rivolgeva addì 14 luglio del 1520 le sue domande: ed il Governo, soddisfacendovi sollecito (tanto era allora il rispetto che gli portava) stabiliva che l'

(1) Genova si trovava allora sotto il dominio di Luigi XII Re di Francia.

Ufficio Sanitario, in cose di sua competenza avesse piena giurisdizione, e gli confermava la facoltà di poter condannare anco alla pena del capo (1). La quale facoltà benchè gli fosse tolta poco appresso, con le note leggi del 1528, venivagli poi ridonata per due deliberazioni dei Serenissimi Collegi nell' agosto e settembre 1576 (2).

Nel 1573 questo importante Ufficio, le elezioni dei cui membri eransi pochi anni avanti e furono anche in appresso con appositi decreti dal Governo regolate (3), mancava ancora di un apposito luogo di riunione. E sì fu allora che i Serenissimi Collegi vi provvidero, ordinando che venisse a tale uopo adattata una camera nel Palazzo de' Padri del Comune, il quale, per la vicinanza ai ponti di scalo nel nostro porto, tornava assai acconcio (4).

Che poi il decreto accennato sortisse il voluto effetto lo desumiamo dalla nota delle spese occorse in lire 2134, soldi 9, denari 9. (5)

(1) V. Documento XII.

(2) V. *Statuta criminalia Reipublicae Genuensis*. Genuae 1653. pag. 77, Lib. 1, § *De modo procedendi.* Vedasi il documento XXV. V. anche il ms. della Biblioteca Universitaria intitolato: *Magistrati antichi e moderni*, ecc. pag. 183.

(3) V. Documenti XIV e XXVII.

(4) V. Documento XX.

(5) V. Documento XXIII.

L' Ufficio di Sanità constava a que' tempi di quattro membri, i quali a principio (due per semestre e poscia uno ogni tre mesi) dovevano rinnovarsi in ciascun anno; e i loro nomi dal 23 novembre 1581 al 23 luglio del 1720, ci sono ordinatamente conservati in un registro manoscritto (donde abbiamo estratte parecchie delle notizie sovra accennate), che si conserva nell' Archivio della Direzione Generale della Sanità marittima del Regno Italiano.

Notiamo ancora, e ad elogio del Magistrato suddetto, che nel 1656, mentre in Genova la peste bubonica sacrificò 70000 circa persone alla morte, i membri del Magistrato suddetto venivano tutti per ben tre volte mietuti dall'inesorabile morbo, e surrogati pur sempre da altri non iscoraggiati nè atterriti[1].

In quel tempo, essendo vietata la communicazione di Genova con le due riviere, il Governo, con decreto 4 settembre, divise il Magistrato in quello di città, ed in quello delle riviere; decreto che nel 1657, finita la peste, venne abolito. [2]

(1) V. *Casoni, Annali della Repubblica di Genova* vol. V, pag. 80 81; e le notizie sul Magistrato di Sanità inserite nella *Descrizione di Genova e del Genovesato* (vol. 2, pag. 239) dal Prof. Commend. Angelo Bo, Dirett. Gen. della Sanità marittima.

(2) V. il ms. esistente nell' Archivio della Direzione Generale della Sanità marittima, col titolo: *Balie multum illustris Magistratus Dominor. Conserv. Sanitatis* etc., pag. 26.

Una parte dei documenti, ossia delle diverse ordinanze del nostro Ufficio di Sanità, ci è conservata in un bel codice cartaceo del secolo XVII custodito nella Biblioteca Universitaria di Genova, per dono fattolene dal fu Prof. Multedo nel 1815 ([1]), e da questo desumiamo alcune notizie, le quali ci sembrano abbastanza rilevanti, per aver luogo nel presente lavoro. Da queste ordinanze, come giustamente osserva il chiarissimo prof. Bò, si riconosce che gli oggetti di giurisdizione dell' Ufficio medesimo « si rivolgeano sopra tutto ciò che tende alla preservazione della pubblica salute, ed in particolar modo ad allontanare i pericoli ai quali viene esposta dal commercio marittimo. Le malattie contagiose, anche indigene, e la investigazione delle cause dalle quali potevano per avventura trarre origine, formarono ben anco sino da quei primi tempi materia delle attribuzioni del Magistrato, e da lui emanavano le provvidenze convenienti per impedire la propagazione delle epizozie, per proibire lo smercio di commestibili insalubri, non che per riparare a tutto ciò che è capace di viziare la purità dell' atmo-

(1) *Liber in quo descripta et notata sunt omnia statuta, sanctiones, edicta, ordines et decreta, condita tam a Serenissimo Senatu, quam a multum Illustre Magistratu Sanitatis in perpetuum duratura, cum quibus ipse multum illustre Magistratus se gubernare habeat.*

sfera [1]. » E gioverà qui ricordare che sotto la data del 28 febbraio 1543 l'Ufficio anzidetto, per pubblico bando, vietava ai barcaiuoli o patroni di introdurre nella città di Genova e nelle Liguri Podesterie, persona affetta da qualsiasi malattia, senza licenza dell'Ufficio di Sanità [2]; che i Serenissimi Collegii addì 22 settembre 1568 decretavano che non potessero nel porto di Genova purgarsi nè merci, nè oggetti degli equipaggi delle navi sospette di avere contratta qualche malattia trasmissibile [3]; e che il prefato Ufficio di Sanità *considerando quanto sia necessario invigilare acciocchè la Repubblica... si mantenghi in quella buona sanità in la quale.... si ritrova*, ordinava addì 24 aprile 1569, si facesse proclama, che niuno potesse entrare nel porto, senza essere munito di un attestato dell'Autorità Sanitaria del luogo donde fosse partito [4], comprovante lo stato di salubrità del luogo medesimo e delle merci; e stabiliva sussidiariamente, a riguardo di queste, che in mancanza del certificato si mandassero al Lazzaretto per esservi purgate [5].

(1) V. Prof. Bo, loco citato.
(2) V. Documento XIII.
(3) V. Documento XV.
(4) La fede o patente Sanitaria della Repubblica di Genova era concepita nei seguenti termini: *Senza Premio. Conservatori di Sanità della Serenissima Repubblica di Genova. Si parte dalla presente città, per la Dio gratia, sana, e fuori d'ogni sospetto di peste per.* .
(5) V. Documento XVI

Con altro proclama (1569), *considerando che hormai si approssimano li caldi, et che in simili tempi alle volte si scopreno contagioni pestifere*, si faceva bandire la stessa cosa agli abitanti delle due riviere [1]. Quest' ultimo documento riesce in especial modo importante, perchè fa conoscere come lunghesso i ligustici lidi fossero costituiti tanti uffici sanitarii: il che agevolava al Magistrato di Genova i mezzi di ottenere la pronta ed esatta esecuzione dei suoi ordini.

Nondimeno i patroni di navi riuscivano talvolta ad eluderli, di guisa che fu necessario aumentare il rigore del proclama 28 febbraio 1543, e comandare con apposito decreto, in data del 13 giugno dell'anno 1571, che niuno potesse muovere incontro od accostarsi a qualsiasi nave che giungesse dai porti esteri: e la nave non approdasse senza *che non gli sii datta licenza dal padrone del luido delle banderette del prefato magnifico ufficio* [2]. Più tardi si comandava che niuno potesse imbarcare persona sopra qualsiasi legno, se non aveva la *Bolletta*, o, come oggi diremmo, *Patente della Sanità*, oppure non la denunciasse all' agente che a quest' effetto il Ma-

(1) V. Documento XVII.

(2) Siffatta disposizione venia poi confermata con altre gride del 12 aprile 1572, 1° febbraio 1585 e 28 gennaio 1592. V. anche Documento XVIII.

gistrato teneva sul ponte degli Spinola ([1]); e nel 1573 al 10 di luglio, la Repubblica faceva decreto, in forza del quale veniva proibita la introduzione nel porto e nel distretto di Genova di merci provenienti da luoghi infetti da pestilenza, o banditi, e disponeva per esportare quelle che vi fossero state introdotte. Sanciva inoltre che colui il quale avesse diversamente operato, perdesse le merci, avesse incendiata la nave, e fosse punito coll'ultimo supplizio ([2]).

Circa l' epoca stessa, il Doge ed i Governatori concedevano all'Ufficio medesimo di Sanità piena balia sopra ogni genere di vettovaglie ([3]). Più tardi, cioè quando venivansi manifestando de' sospetti di pestilenza dalle parti di Fiandra, il Magistrato ordinava che alle merci venienti da quella regione fosse impedita l'introduzione in città, ove le navi che le recavano non fossero munite della attestazione di Sanità del luogo da cui erano partite ([4]), e che le merci venute dalla Provenza, *da cui possono portare infezioni*, si purgassero nel Lazzaretto per lo spazio di 20 giorni almeno ([5]).

(1) V. Documento XIX.
(2) V. Documento XXIV.
(3) V. Documento XXI.
(4) V. Documento XXII.
(5) V. Documento XXVI.

Le navi di Fiandra, delle quali è spesso parola nei proclami sanitarii succintamente da noi riferiti, esercitavano allora nei dominii della Repubblica Genovese il maggior traffico. E però uno assennato autore a que' tempi scriveva in proposito di questi legni:

« Preghiamo Dio del continuo, che non ci privi della navigatione che fanno per qua le navi fiamenghe, perchè come ne fossimo scarsi, oltre che il nostro traffico prenderebbe l' ultimo crollo, patiressimo grandemente di penuria de' grani, nè vi mancherebbono di quelli che dissegnariano sulla nostra libertà col mezzo della fame » (1).

Ai molteplici decreti promulgati dalla Repubblica Genovese in materia di sanità pel corso di quasi due secoli, e che abbiamo creduto prezzo dell' opera riferire, stimiamo non sarà senza importanza far seguire la notizia di altri, i quali vennero posteriormente emanati in Francia.

Sono questi: un regolamento sanitario approvato dal Re Luigi XIV e controssegnato dal celebre Colbert alla data del 25 agosto 1683, ed un' Ordinanza emanata il 30 gennaio 1748 dall' Ammiraglio Duca di Penthievre in nome del Re Luigi XV.

(1) Spinola, *Il cittadino della Repubblica di Genova*, o *Ricordi politici ed inediti di Andrea Spinola q. Francesco*, ms. della Biblioteca Brignole-Sale, esistente in Genova, Art. *Navi di Fiandra*.

Detto regolamento aveva per iscopo di stabilire severe norme onde impedire l'approdo dei bastimenti in luoghi sospetti di pestilenza. Pertanto vietava che da qualsiasi legno rientrante nei porti di Marsiglia o di Tolone discendesse alcuno, prima che il bastimento avesse subìta la visita di una speciale Commissione, e non fosse accertato « *che non vi aveva a bordo alcun infetto di pestilenza, che non si era fermato in luoghi ove la stessa infieriva, che non si aveva avuta relazione con navi provenienti dal Levante, o da altri luoghi sospetti, e che non eransi imbarcati passeggieri di ritorno dai medesimi, nè mercanzie o vettovaglie suscettibili di contagio* ». In caso contrario tutte le merci, gli effetti (*hardes*) di vestiario degli ufficiali, equipaggi, e ciurma dovevano sbarcarsi al Lazzaretto, per subirvi la quarantena, e tanto le navi come le persone profumarsi *con grandissima cura:* finalmente le vele, le bandiere ed ogni altro oggetto suscettibile di peste doveano esporsi lungamente all'aria [1].

Ma nonostante i capitani ed i patroni di bastimenti trascuravano di munirsi delle patenti sanitarie per se e per i passeggieri: e questa trasgressione favoriva lo sbarco clandestino di uomini e di merci.

(1) V. Documento XXVIII.

Per la qual cosa il Re Luigi XV, con Ordinanza del 1748, stabiliva che i capitani e patroni fossero obbligati a ritirare, innanzi alla loro partenza, una patente generale e specificativa del numero degli individui imbarcati e delle mercanzie; e che tale patente venisse vidimata dagli ufficiali di Sanità in ogni luogo di sbarco ([1]).

(1) V. Documento XXIX.

CAPITOLO V.

Scrittori d' Igiene Navale.

Mentre i Governi si adoperavano, come dicemmo, pel bene della gente di mare, i privati, assecondandone le giuste brame, pubblicarono precetti pratici che valessero a rendere facile l' esecuzione delle leggi che, dietro regolati studii, s' erano formulate.

Tengono posto distinto per l' antichità e importanza di studio, l' inglese Cokburne che stampò nell' anno 1696 un lavoro sulla salute dei marinai; ed il francese Chirac il quale nel 1724, dopo di aver esaminato a Rochefort una febbre contagiosa, pubblicò: *Les observations sur les incommodités aux quelles sont sujets les equipages des vaisseaux.* Comparvero dappoi successivamente, con monografie o trattati, i seguenti autori che importa ricordare.

Nel 1739 l' inglese Sutton scrisse sul modo di rinnovare l' aria delle parti basse dei bastimenti col mezzo del calore; nel 1740 Hales pubblicò una Memoria sul così detto *ventilatore a soffietto*, da lui inventato; nel 1750 il Dottor Bigot de Marogues dettò un opuscolo *Sur la corruption de l' air dans*

les vaisseaux [1]; nel 1757 il Dottor Lind pubblicò il *Traité des moyens de conserver la santé des gens de mer;* nel 1759 il medico parigino Duhamel du Monceau stampò un grosso volume, adorno di tavole, col titolo: *Moyens de conserver la santé aux equipages des vaisseaux;* nel 1763 il Dottor Poissonier-Desperrieres propose di disalare l'acqua marina col mezzo della distillazione, il qual metodo fu poi praticato con molto vantaggio; nel 1770 lo stesso medico pubblicò a Parigi: *Moyens de conserver la santé aux equipages des vaisseaux;* nel 1774 Guyton Morveau scrisse sul nuovo processo di disinfezione col mezzo del cloro; nel 1776 il Dottor inglese Pringle, in un Discorso pronunciato alla Società Reale di Londra, mostrò ad evidenza gl'immensi vantaggi che il celebre capitano Cook apportò co' suoi viaggi [2] all'Igiene navale, ed accennò molte cautele igieniche già fatte di pubblica ragione dal Dottor Desperrieres; nel 1777 lo stesso Pringle pubblicò in Gottinga: *Mezzi per conservare la salute alla gente di mare:* e un'opera collo stesso

(1) Trovasi inserito nelle *Memoires de l'academie des sciences de Paris*, vol. 1, *Des Savants etrangers.*

(2) Fatti nel 1768 alla Nuova Zelanda, Nuova Olanda, e Nuova Guinea, nel 1772 alle isole Sandwich, e nel 1776. Nel viaggio alle isole Sandwich, che durò tre anni, non ebbe a compiangere nemmeno la perdita di un sol uomo.

titolo stampò nell'anno appresso Enrico Calysen a Copenaghen; nel 1782 il Dottor Evaristo Bertulus die' fuori il suo *Plan d'hygiene navale:* nel 1786 Mauron a Mompellieri l'*Avis aux gens de mer*, e nello stesso anno il Dottor Bertin, a S. Domingo, un volume intitolato: *Des moyens de conserver la santé des blancs, et des negres aux Antilles;* nel 1790 il Dottor Andrea Bacheracht pubblicò una *Istruzione dietetica per conservare la salute della gente di mare;* nel 1800 il Dottor Federico Henneng stampò a Lipsia il *Manuale dietetico per la gente di mare;* e nell' anno 1801 il Dottor Pallois stampò in Parigi: *Essai sur l' hygiene navale.*

Un opuscolo poi assai commendevole [1], tanto pel metodo quanto per l' eleganza dello stile, venne pubblicato dal Dottore Billard figlio. È questo, la sua tesi intitolata *Sur l' Hygiene Navale*, che sostenne a Parigi nell' anno 1805. Parla quivi l' autore dell' acqua e dell' atmosfera marina, della aereazione delle navi, e delle materie che costituiscono lo studio di questa scienza.

Nell' anno 1806 il Dottor Droguet di Brest presentò a Parigi una tesi, in forma di proposizioni, che ha per oggetto l' *Hygiene navale sous les*

(1) V. Il Forget da cui ricavammo questa, ed altre notizie bibliografiche nella sua già citata opera: *Medècine Navale.*

tropiques, dove dà giudiziosi precetti sulla necessità di stabilire delle ambulanze a terra nelle colonie; nel 1807 il medico Rouillard presentò anch' egli una tesi all' Università di Mompellieri riguardante l' *humidité a bord des vaisseaux,* in cui tratta profondamente dei fenomeni fisici dell' umidità, esamina le varie cause, e gli effetti della medesima, come pure le malattie ch' essa produce a bordo dei bastimenti.

Il medico parigino G. B. C. Delivet pubblicò in Genova nel 1808 i suoi *Principes d' Hygiene navale.* È questo un grosso volume diviso in sei parti, le quali si distinguono come segue: 1° » *Circumfusa,* 2° » *Applicata,* 3° » *Ingesta,* 4° » *Excreta,* 5° » *Gesta vel Acta,* 6° » *Percepta.* L'eruditissimo autore fornisce nella introduzione una succinta storia della navigazione.

Nel 1810 il Dottor Sper di Grandville, chirurgo della Marina Francese, stampò in Parigi una tesi col titolo: *Essai sur le service de santé nautique,* e divise siffatto servizio in quattro tempi: in rada, al mare, nel tempo del combattimento, all' ancora. Propose egli moltissime innovazioni assai ingegnose, e tra queste la formaziône della cassa delle medicine per la farmacia dei bastimenti; e condannò l' uso di lavare a guazzo la coperta delle navi. Parlò

infine della convenienza di trasportare l' ospedale dei vascelli, e delle fregate dal falso ponte nella batteria davanti: giacchè questa località riuniva i vantaggi della libera circolazione dell' aria, di una luce sufficiente, della facilità di rigettare gli escrementi, di nettare, di distribuire gli alimenti, della possibilità di sottrarre l' immersione dei cadaveri agli sguardi degli equipaggi, e dell' isolamento degli ammalati.

Nello stesso anno il Dottor Reynaud, che fu poi chirurgo in capo della Marina francese a Tolone, sostenne a Parigi la sua tesi: *Sur quelques points d' Hygiene navale;* ed il Dottor Roisin di Rochefort scrisse pure a Parigi una dotta dissertazione *sur les inconvenients de l' abus du the*, essendo che siffatta pianta esercita un' azione pericolosa sul sistema nervoso del marinaio.

Così pure nel 1814 il Dottor Vital-Despax presentò egualmente a Parigi una tesi *sur l' influence des affections morales sur la santé de l' homme de mer*, in cui trovansi molti curiosi fatti di medicina morale esposti sotto un nuovo punto di vista.

Il Dottor Daumain sostenne pure a Parigi nel 1817 una tesi nella quale si contiene una esatta narrazione di tutto ciò che ha luogo a bordo sotto il rapporto del vivere, del regime, e delle abitudini

del marinaio. Essa porta per titolo: *Application des lois de l' hygiene a la santé des gens de mer.*

Nell'anno medesimo il Signor Clement, ufficiale della Corvetta Francese *Urania*, negli *Annali di Chimica* stampati a Parigi inserì la descrizione d' un *apparecchio distillatorio* per l' acqua di mare, del quale avea usato lungo tempo con vantaggio, durante una spedizione scentifica intorno al globo.

Il Dottor Leone Rejou nell'anno 1818 presentò a Mompellieri una dissertazione sui bagni di mare, sulle frizioni, sulle vesti, sulla nettezza del marinaio, intitolandola: *Applicata, considerèe comme moyen d' hygiene chez l' homme de mer;* ed il Ministro della Marina Francese pubblicò una circolare intorno alle precauzioni da usarsi per imbarcare gli acidi minerali.

Nel 1822 il Dottor Freycinet prese ad esaltare colle stampe l'eccellenza delle preparazioni di Appert, come provvigione di campagna. Alla stessa epoca il Dottor Lehelloco di Brest presentò pure a Mompellieri una tesi col titolo *Considerations generales sur quelques points d' hygiene, et de medècine navale,* ed ivi raccomandasi il processo di Appert, per la conservazione dei viveri a bordo, notasi la insufficienza della razione nei tempi freddi, si propone di aumentare e variare i viveri agli equipaggi, di fare le

fumigazioni a bordo piuttosto alla sera che al mattino, d' introdurre l' uso dei tubi ventilatori immaginati nel 1772 da Boux, e delle casse di ferro per conservar l'acqua. Parlasi infine della convenienza di collocare l' ospedale sotto il ponte, nella batteria davanti, sviluppando in tal modo con molto talento e col soccorso di fatti pratici, le idee già sufficientemente emesse dall' insigne Dottore Sper sopracitato.

Nel 1823 il Dottor Bergeron di Rochefort pubblicava negli *Annales Maritimes* una Memoria sull' Igiene e sulle malattie di Terra Nuova.

Il Dottor Rejou figlio nel 1825 presentava a Mompellieri la tesi *l' eau envisagèe comme boisson des marins;* e il Chirurgo Girardeau pubblicavane altra a Parigi: *Sur l' Hygiene Navale,* ed adottava la stessa divisione messa in pratica dal Dottor Delivet, (cioè a dire *circumfusa*, *applicata*, *ingesta*, *secreta et excreta*, *gesta*, *et percepta*).

Nello stesso anno il Governo Francese, al 13 di febbraio, pubblicava un' Ordinanza sul modo di migliorare igienicamente il collocamento delle merci sui bastimenti.

Il Dottor Lauvergne di Tolone, nel 1826, comunicava agli *Annales Maritimes* alcune considerazioni sul clima del Levante. Nell' anno 1827 l' ingegnere

Zeni pubblicava la descrizione del suo *Filtre a double courante*, da mettersi in opera nei lunghi viaggi di mare. Alla stessa epoca il Dottor Levicaire presentava a Mompellieri una tesi col titolo: *Propositions sur quelques points d' hygiene navale*. In tale scritto proponeva delle eccellenti regole d' Igiene, e tra esse quella di somministrare un pasto a mezzanotte agli uomini, che fanno il servizio notturno, e l' altra di stabilire tre *Quarti*. Mostrava poi gl' inconvenienti che provengono dalle cucine sotto il ponte (in ciò scostandosi dal Dottor Lebelloco sovra citato), dalla disciplina troppo esagerata verso i marinai, non che dalla incuria, ed indifferenza degli ufficiali verso i subalterni, e principalmente verso le ciurme.

Tutti i sopracitati scrittori contribuirono più o meno all' incremento dell' Igiene Navale, ma va distinto, oltre ogni altro l' illustre Dott. Keraudren già Ispettore generale del servizio sanitario della Marina Francese, il quale in ogni ramo d' Igiene Nautica pubblicò moltissimi e pregevolissimi lavori. I principali sono: *Memoire sur les causes des maladies des marins, et sur les soins a prendre pour conserver leur santé dans les ports, et à la mer* (anno 1818); *De la nouriture des equipages, et de l' amelioration des salaisons dans la Marine fran-*

çaise, (1820); *De la distillation de l' eau de mer pour servir aux besoins des equipages, et du remplacement des caisses en fer employèes a contenir l' eau sur les vaisseaux* (1821); *Application du systheme des fosses inodores au renouvellement de l' air dans la cales des vaisseaux* (1827); *Memoire sur le perfectionnement des salaisons* (1829). (1).

Scrisse poi nel *Dictionnaire des sciences medicales* gli articoli: *atmosphere maritime, eau de mer, bisquit, hamac;* negli *Annales maritimes* un articolo sulla *Hydrographie medicale*, e moltissime altre memorie, istruzioni, ecc. ecc., tanto separatamente che negli *Annales d'hygiene et de medecine legale.*

Nell'anno 1828 il Dottor Gestin presentò a Parigi un'eruditissima tesi, *Le matelot français*, in cui parla delle abitudini dei marinai delle diverse provincie, e di quelli addetti ai varii lavori del bastimento; e nell' istesso anno il Dottor Forget stampò in Parigi una dissertazione col titolo *Influences de la navigation sur le physique, et le moral de l'homme.*

Anche all' istessa epoca (1828) il Dottor Da-Olmi pubblicò a Parigi un grosso volume col titolo: *Précis hystorico-phisique d' hygiene navale*, nel quale tro-

(1) Oltre le anzidette opere d' Igiene, scrisse moltissime altre di Medicina navale come: *sur le Fievre jaune, la chirurgien de papier, etc.*

vansi riunite alcune monografie non sue delle malattie più frequenti agli uomini di mare.

Nell'anno 1829 il Dottor R. P. Lesson, medico della Marina Francese, pubblicava a Parigi una esatta ed eruditissima Relazione (*Voyage medicale autour du monde*) sul suo viaggio sopra la Corvetta la *Coquille* in cui non si perdette nemmeno (come accadde anche a Cook) un sol uomo, durante lo spazio di tre anni (1822-25). In detto scritto è inserita una interessantissima *Instruction sanitaire pour les officiers de Santé* del Dottor Keraudren. Nel medesimo anno il Dottor Monlau scrisse in Madrid la sua *Profesion naval.*

Nell'anno 1830 il Dott. E. Descourtilz, antico medico del Governo Francese a San Domingo, stampò in Parigi un' opera col titolo: *Guide sanitaire des voyageurs aux pays chauds.* Questo lavoro consta di tre parti: la prima tratta dell' igiene degli europei nel tempo della traversata, la seconda dell' igiene degli stessi quando sbarcano, e la terza delle regole igieniche da mettersi in opera, allorchè sono di permanenza nei climi caldi. Siffatto lavoro fu altamente encomiato dai Dottori Ribes e Larrey, i quali ne fecero il relativo Rapporto alla *Società medica di emulazione* di Parigi.

Nel 1832 il precitato C. Forget, chirurgo della

Marina Francese, fece di pubblica ragione in Parigi in due grossi volumi la sua *Medecine navale, ou nouveaux elements d'Hygiene, de pathologie, et de therapeutique medico-chirurgicales.*

L'autore, oltre l'introduzione, che è un *Coup-d'oeil historique sur la medecine navale*, divise l'opera in tre parti: trattò nella 1ª » dell'Igiene navale, nella 2ª » della Medicina navale, e nella 3ª » della Chirurgia navale. L'opera suddetta è nel suo genere, una delle più complete ed erudite.

Nel 1833 il Dottor Peron stampò: *Notice sur quelques applications utiles des observations météorologiques a l'hygiene navale;* nel 1836 il Dottor Dauvin pubblicò la sua *Hygiene des batiments sur le banc de Terre-Neuve.*

Il Dottor Evaristo Bertulus nell'anno 1845 stampò in Marsiglia un opuscolo intitolato: *l'Hygiene publique, et le commerce:* nel 1847 il Dottor Cav. Giuseppe Rapetti pubblicò, nel *Giornale delle scienze mediche* di Torino: *Cenni intorno allo stato attuale dell'Igiene navale in Italia;* nel 1848 il Dottor Benedetto Saraval pubblicò a Trieste uno scritto: *Sull'Igiene navale;* nel 1850 il suo *Compendio sull'Igiene navale*, e nel 1851 l'opuscolo *sui vantaggi delle tughe.*

Nell'anno istesso il Dottor L. I. Saurel stampò

a Mompellieri: *Recherches d'Hydrographie medicale.*

Nel 1854 il Commendatore Benedetto Trompeo stampò in Torino un libro che ha per titolo: *Cenni sull' Igiene della gente di mare, segnatamente su di una più salubre e regolare alimentazione;* ed il Dottor Benedetto Montolivo pubblicò in Genova i *Principii elementari d' Igiene navale*, ecc.

Il Dottor Cav. Gio. Batta Massone stampò nel 1856 in Genova: *Manuale d' Igiene e Medicina navale*, diviso in otto parti, con un appendice che racchiude tutto ciò che di più importante in fatto d'Igiene navale venne emanato dalla Direzione Generale della Sanità marittima.

Nell' istesso anno in Parigi il Professore di medicina navale a Brest, G. B. Fonssagrives, pubblicò il suo grande: *Traité d' Hygiene navale*, opera eruditissima, illustrata di 57 figure intercalate nel testo, e divisa in sei libri, cioè: *le navire, l' homme de mer, influences nautiques, influences exterieures du navire, bromatologie nautique, influences morales.*

A tutti questi autori, che sono i più rinomati che abbiano trattato di questo argomento, dobbiamo aggiungerne altri moltissimi, i cui scritti si trovano sparsi in molte opere, delle quali citiamo le più conosciute:

Dictionnaire des sciences medicales. Articolo del Dottor Keraudren: *Hydrographie*, *Navigation.*

Annales d' Hygiene et de Medécine legale: Tomo 1° pag. 303 art. del suddetto Dottore: *De la nourriture des equipages, et de l' amelioration des salaisons dans la Marine française.* — Tomo 11.° pag. 362 art. del Dott. Roussel: *Influence de la pomme de terre sur la santé des equipages employés à la pêche de la balaine.* — Tomo 15.° pag. 265 art. del Dott. Anthony Meyler: *De la ventilation des vaisseaux.* — Tomo 16.° pag. 310 art. del Dott. Giustino Santi: *De la nostalgie à bord des navires de guerre.*

Comptes rendues des seances de l' Academie des Sciences. Dicembre 1845, art. del Dott. Poiseuille: *Sur la ventilation des navires.* — Ottobre 1850, art. del Dott. Moride: *Sur la putrefaction des substances alimentaires.*

Archives generales de medécine. 1852 art. del Dott. Fonssagrives: *Des coliques nerveuses endemiques des pays chauds.*

Dictionnaire général d' administration : art. del Dott. F. Chasseriau: *Marine, Metêreologie.*

Dictionnaire d' Hygiene publique et de salubrité. art. del Dott. Tardieu: *Hygiene navale.*

Memoires de l' Academie de medécine. Tom. 5, art. del Dott. Keraudren: *Des proprietés du sublimé corrosif pour la conservation du bois, et des effets de cette préparation sur la santé des marins.*

Medico-chirurgical transactions. Tomo 6, art. del Dott. Gilbert Blane: *On the health of the naves.*

Memoires des savants etrangers, publiès par l' Academie des sciences. Tomo 1. art. *Corruption de l' air dans les vaisseaux.*

Dobbiamo pure aggiungere a tutto ciò come esistano da lungo tempo, tanto in Francia che in Inghilterra, varie pratiche istruzioni, conosciute sotto il nome di *chirurgo di carta;* le quali sebbene trattino di mediche cose, contengono nonostante alcune savie norme d' Igiene nautica.

Tra queste utilissima si è quella scritta in Francia dal Dottor Raul, e pubblicata per ordine del Ministero della Marina e delle Colonie, ad uso dei bastimenti di commercio, che frequentano la costa occidentale dell' Affrica; come pure l' altra per i capitani delle navi che non imbarcano il chirurgo, redatta dai Dottori Huet, Deverre e Du-Pray, egualmente approvata dal Ministro della Marina.

Concorsero finalmente a diffondere i sani precetti dell' Igiene navale le *Scuole teorico-pratiche* istituite nei porti francesi dal celebre ministro Colbert, e poi confermate dal ministro De Salvandy; come pure in Italia dal Dottor Saraval a Trieste, e dal Dottor Giacich a Fiume.

CAPITOLO VI.

Leggi sul trasporto dei passeggieri nei viaggi marittimi.

In quest' ultimi tempi il trasporto degli emigranti, venne preso, com' era di dovere, in seria considerazione dai principali Stati marittimi d' Europa e dell' America. Noi ci troviamo quindi obbligati a fare un cenno delle leggi, e dei regolamenti emanati in proposito, poichè grandemente riguardano l' Igiene Navale.

Alcuni fra questi regolamenti impongono l' obbligo della *cassetta* dei medicamenti, della provvista dei disinfettanti; e stabiliscono che gli armatori o i capitani diano una cauzione, la quale valga ad indennizzare del tempo perduto gli emigranti, qualora il bastimento non partisse nel termine stabilito. Altri poi contengono speciali disposizioni; e di queste crediamo opportuno dire particolarmente.

Ragioni di precisione e di chiarezza ci indurranno talvolta in qualche ripetizione; ma l' importanza della materia e la sua pratica utilità varranno a scusarcene facilmente.

Impero Austriaco

Editto politico di navigazione mercantile austriaca, pubblicato dall' Imperatrice Maria Teresa — Con questo è data al capitano d' un bastimento la più ampia facoltà di sciegliersi l' equipaggio, il pilota, il prujere, lo scrivano, ecc., atteso che egli sia più d' ogni altro competente conoscitore della capacità, ubbidienza, valore e fedeltà dell' equipaggio (§. 6 dell' Editto).

Il Capitano è quindi tenuto a provvedersi la *cassetta* dei medicamenti (§. 18), e le vettovaglie necessarie pel viaggio, innocue alle persone di bordo. Inoltre ha facoltà, qualora mancassero dei viveri a bordo, di obbligare chi ne avesse per proprio conto, a somministrarne contro un'equa retribuzione, come pure di chiederne ai bastimenti nazionali che incontrasse nel viaggio, pagandone il giusto valore; mentre che il rifiuto è gravemente punito.

Lo scrivano è obbligato a conservare i viveri, (§. 9) e le bevande, e ad invigilarne la giusta distribuzione; che se per dòlo o negligenza sua, o del dispensiere, esse venissero ad alterarsi, e ne derivassero gravi conseguenze, eglino sarebbero passibili di severissime punizioni, compreso l' arresto personale estensibile ai lavori forzati; giac-

chè in tal caso *lo scrivano sarà riguardato come un' assassino di strada, ed incorrerà nella pena stabilita dall' articolo* 96 *della Nemesi Teresiana.*

Il marinaio non può per volontaria rinuncia, nè a titolo di compenso di debito contratto, nè per altra ragione (§. 8), *lasciare a basso* qualche porzione della razione che gli possa spettare.

Incombe al capitano (§. 10) di visitare, prima di mettersi alla vela, le parti interne ed esterne del bastimento, e di assicurarsi che sia ben equilibrato in zavorra, e provvisto di tutto ciò che è necessario per resistere alla navigazione che deve intraprendere.

Il carico infine non può mai passare (§. 34) la *salutifera portata* del bastimento; gli ammalati devono avere dal capitano la massima cura ed assistenza; e possono eziandio venire sbarcati a terra, purchè sieno da lui raccomandati a persone probe e caritatevoli (§. 10, 11).

Notificazione dell' i. r. governo centrale marittimo del 27 luglio 1843. — Obbliga ogni capitano di bastimento mercantile a tener sul naviglio un *apparato, pel salvamento delle persone che fossero per naufragare e per cadere dal bordo* (*salva-uomini*).

Il capitano però è in piena facoltà di scieglicre quello che crederà più conveniente, purchè sia proporzionato alla grandezza del bastimento.

Impero Francese

Ordinanza del 4 agosto 1819. — Impone l'obbligo di un chirurgo a bordo di ogni bastimento, che abbia un equipaggio di venti persone, non compresi i mozzi, se è destinato ai viaggi di lungo corso, od alla pesca delle balene (art. 1); oppure di oltre quaranta, quando si dedichi invece a quella del merluzzo (art. 2).

Tratta dei requisiti dei quali deve essere fornito il chirurgo che voglia imbarcarsi (art. 4); instituisce nei varii porti della Francia (art. 5) una Commissione per esaminare i titoli del chirurgo stesso, ed ispezionare la cassa dei medicamenti, gli istrumenti chirurgici, gli utensili, ecc. (art. 10); obbliga il chirurgo a tenere un giornale per le malattie che si manifestassero a bordo, e pei rimedii impiegati; gli proibisce di accettare compensi (art. 16) per le cure fatte durante il viaggio, e di sbarcarsi prima del compimento di questo (art. 16), o di averne ottenuta licenza (art. 17).

Legge del 2 luglio 1853. — Modifica in parte l'Ordinanza precitata. A norma di questa legge gli armatori di un bastimento destinato ai viaggi od alla pesca di cui sopra, sono obbligati ad imbarcare (art. 1) un chirurgo, tutta volta che l'equipaggio

sopravanzi i trenta individui, oltre i mozzi; e non sono mai obbligatorii due chirurghi, qualunque sia il viaggio che si debba imprendere (art. 2).

Decreto del 15 gennaio 1855. — Questo decreto è specialmente rivolto a guarentire gl' interessi degli emigranti contro le così dette *Compagnie Impresarie*, od agenzie, che all' epoca in cui fu pubblicato, avevano dato luogo a disordini. Le anzidette agenzie (art. 4) devono essere autorizzate dal Governo, e fornire una cauzione dalle Lire 15 mila alle 40 mila.

È considerato come dedito al trasporto degli emigranti ogni bastimento, che ne abbia ricevuti quaranta almeno (art. 9); e (art. 18) si esige che vi sia a bordo un chirurgo.

È dato il diritto ai passeggieri (art. 24) di montare a bordo 24 ore prima della partenza, e di restarvi 24 ore dopo l' arrivo; è proibito di caricare su tali legni delle mercanzie che possano tornare insalubri e dannose (art. 12).

Gli oggetti appartenenti alle cocchiette devonsi ogni giorno esporre all' aria sul ponte, ed una volta almeno per settimana purificare con acqua di calce i corridoj (art. 16).

Ogni passeggiere ha diritto di avere uno spazio di metri quadrati 1. 83, a metri quadrati 2. 04, secondo che sarà l' altezza del corridojo.

Le cocchiette devono avere la lunghezza di metri 1. 83, e la larghezza di 46 centimetri (art. 16); e la cocchietta inferiore dev'essere elevata da terra 14 centimetri.

La durata del viaggio è regolata dalla seguente tabella: « Per Nuova-York, e gli altri porti dell'Unione Americana situati sopra l'Oceano Atlantico settentrionale, giorni 55; pel Canadà, giorni 60; per la Nuova-Orleans, giorni 65; per le Antille, 55; pel Golfo del Messico, 70; pel Brasile, 70; per la Plata, 80; per i paesi situati al di là dei capi Horn, e di Buona Speranza al sud dell'Equatore, 120; per i paesi situati al di là dei capi medesimi al Nord dell'Equatore, 160 (art. 13) ».

Se il bastimento (art. 25) ritarda la partenza, il passeggiere ha diritto all'indennizzo di Ln. 1. 50 per ogni giorno di ritardo.

Il bastimento (art. 15) deve essere sufficientemente fornito di combustibile, di vasellame, di una bilancia con pesi, di misure di capacità; di maniche a vento, di diversi canotti; e deve avere due cessi sul ponte, oltre un terzo riserbato alle donne (art. 17).

La legge finisce collo stabilire nei principali porti di mare dei *Commissarii* speciali, per sorvegliare il trasporto degli emigranti.

Regno del Portogallo

Legge del 19 agosto 1842. — Proibisce a qualsiasi bastimento, che viaggi verso i porti stranieri situati alla latitudine di 30 gradi Nord, di portare più di due persone per ogni cinque tonnellate della stazzatura del legno, compreso il capitano e l' equipaggio.

Regno d' Ighilterra

Regolamento del 5 settembre 1842. — Obbliga il capitano di un bastimento a vela a distribuire, dopo dieci giorni di viaggio, una dose determinata *d' acido citrico* in ogni mattina, allo scopo di evitare lo sviluppo dello *scorbuto.*

Legge del 30 giugno 1852. — Dispone che niun bastimento a vela possa partire con numero soverchio di passeggieri; che ognuno di questi abbia per lo meno un sufficiente spazio nel corridojo, sgombro da munizioni, viveri e bagagli, cioè dodici piedi di superficie se la nave non passerà i tropici, e quindici se dovrà passarli (art. 12).

Quanto poi ai vapori, si calcola ogni persona per due tonnellate di registro.

Niun bastimento con passeggieri (art. 16) può partire, senza che due periti abbiano giudicato della sua abilità al viaggio che sta per intraprendere.

Gli assi che sostengono i corridoj debbono essere applicati al bastimento fino dalla primitiva sua costruzione, e devono essere molto forti (art. 17) Lo spessore dell' assito si fissa ad un pollice e mezzo, e l' altezza del corridojo a sei piedi.

Si stabiliscono due sole file di cocchiette per ogni corridojo; e si vuole che fra il tavolo di questo, e le medesime passi un' intervallo non minore di piedi sei; che le cocchiette inoltre sieno solidamente costrutte, nè abbiano meno di sei piedi in lunghezza, e pollici diciotto di larghezza (art. 18). —

Tutti i passeggieri maschi (art. 19), al di sopra di quattordici anni, devono essere collocati in un compartimento a prora separato dalle donne, e non più di due passeggieri possono stare in una stessa cocchietta, come è conceduto, per esempio, a marito e moglie.

Non si possono levare (art. 20) le cocchiette sul bastimento, se non dopo che i passeggieri abbiano volontariamente abbandonato il legno, o per lo meno siano oltrepassate 48 ore dall' arrivo.

In una parte del bastimento vi sarà un posto destinato ad uso d' ospedale (art. 21); cosicchè se cento saranno i passeggieri questo occuperà piedi 56, per costituirvi quattro letti; e se i passeggieri

saranno invece 300 o più, siffatto spazio sarà di piedi 120, per costituirvi otto letti.

I cessi saranno due (art. 22), e due per giunta ogni 100 passeggieri.

Ogni bastimento deve avere le trombe a vento, due salvagente, un fanale, ed una pompa ad incendio (art. 23, 4, 5); molti devono essere i boccaporti, e collocati in modo da poter favorire la ventilazione.

A bordo vi devono essere alcuni batelli, ed un sufficiente equipaggio; e non vi saranno mai (art. 26) cavalli, bestiami, polvere da cannone, vitriolo, guano, zolfanelli, pelli fresche e qualunque altra sostanza, che in ragione della sua qualità o quantità, possa recar danno ai passeggieri, o al bastimento, come carico o come zavorra. Le provvigioni poi non saranno mai poste in coperta, o nel corridojo, acciocchè non dieno ingombro, ovvero impediscano la luce, e la ventilazione.

Segue poi nella legge (art. 27) una lunga tabella, che enumera l'approssimativa lunghezza dei diversi viaggi d'un bastimento con passeggieri a bordo, tanto a vela quanto a vapore, che partendo dal regno d'Inghilterra dirigasi ai porti dell'America, dell'Affrica, dell'India, della China e dell'Australia.

I viveri e le bevande saranno buone, ed in proporzione dei passeggieri e dell'equipaggio (art. 28).

La distribuzione delle vivande si farà per ogni settimana e per ogni individuo, (ovvero per due ragazzi sotto i 14 anni), e sarà regolata (art. 32) nel modo seguente: Biscotto libbre 2 $^1/_2$; farina libbre 5; riso libbre 7; the oncie 2, ovvero 4 di caffè; sale oncie 2. Per ogni giorno poi, l'acqua sarà $^3/_4$ di gallone. La distribuzione giornaliera dei cibi verrà fatta prima delle ore 2 pom, ed in proporzione di un settimo di quello assegnato settimanalmente (art. 33).

A bordo vi sarà (art. 35) un distributore delle provvigioni, come pure un cameriere ed un cuoco per ogni cento passeggieri; e due cuochi invece se i passeggieri oltrepasseranno il numero di quattrocento (art. 36).

Vi saranno egualmente (art. 37) degl' interpreti, se la maggior parte degli emigranti non apparterranno all' Inghilterra.

L' art. 38 della legge è così concepito:

« Ogni bastimento per passeggieri dovrà avere a bordo un praticante in medicina debitamente qualificato, nei seguenti casi:

1.° Quando la durata del viaggio ecceda 40 giorni per un bastimento a vele, e 45 per uno a vapore, e quando i passeggieri, compresi quei di camera, gli ufficiali e l'equipaggio, eccedano il numero di 100.

2.° Quando il viaggio è per l' America del Nord, ed i passeggieri eccedono i cento adulti, e lo spazio loro assegnato sulla coperta è minore di 14 piedi superficiali per ogni adulto.

3.° Quando, qualunque sia la distinzione e lo spazio assegnato ai passeggieri, il loro numero ecceda i 500, compresi quei di camera, gli ufficiali e l'equipaggio».

Il suddetto praticante in medicina, o chirurgia, o farmacia (art. 39) dovrà essere autorizzato legalmente ad esercitare, possedere i necessarii istrumenti, ed avere il permesso dal Commissario addetto all'emigrazione.

Oltre la comune *cassetta* dei medicamenti, (articoli 40 e 41) a bordo vi dovranno essere dei disinfettanti, con la relativa instruzione a stampa, e tutti di buona qualità ed in sufficiente quantità per le esigenze del viaggio.

Il bastimento che non rimetterà a terra quei passeggieri, che per caso fossero sul bordo affetti da malattie comunicabili, non potrà avere il permesso di partire (art. 42).

Quando il capitano non si metterà alla vela il giorno fissato, i passeggieri, secondo l' art. 45, avranno diritto ad essere alloggiati e mantenuti a terra, in ragione di uno scellino (L. it. 1.25) per ogni giorno, fino alla partenza.

I viveri, qualora venisse ritardata la partenza, dovranno rinnovarsi (art. 46); ed una multa sarà imposta ai contravventori.

In caso di naufragio avvenuto nelle prime sei settimane di viaggio, il capitano sarà obbligato ad imbarcare a sue spese i passeggieri in altro bastimento per inviarli al loro destino (art. 47).

Il capitano non potrà sbarcare nessun passeggiere in altro luogo, fuori di quello della sua destinazione, senza il previo suo consenso (art. 52).

Vengono inflitte forti pene a coloro che non ubbidiranno il capitano ed il medico, ovvero che venderanno o faranno vendere a bordo, durante il viaggio, tanto liquori spiritosi, quanto ogni qualunque altra sostanza (art. 56 e 58).

Il capitano o l'armatore (art. 59) daranno una cauzione di mille lire sterline (L. it. 25,000) per le multe da infliggersi a loro stessi, nel caso che non mettessero in esecuzione i varii articoli della legge suddetta.

Legge dei 14 agosto 1855 — Regola *il trasporto dei passeggieri chinesi*, ed ha molta analogia colla precedente.

Regno di Spagna

Meritevole di ricordo è il decreto del governo spagnuolo, in data del 23 gennaio 1846, il quale

ordina che qualunque nave mercantile destinata ai viaggi di lungo corso, debba subordinare il numero delle persone imbarcate alla capacità del bastimento. Ivi è determinato lo spazio preciso che ciascun individuo deve avere nell' interno del bastimento, in ragione di una tonnellata e mezza pei viaggi alle isole Filippine.

Repubbliche di Brema ed Amburgo

Ottimi sono i regolamenti di Brema e d' Amburgo, dove quasi esclusivamente s'imbarcano i numerosi emigranti dagli Stati tedeschi.

Cotesti regolamenti si occupano minutamente del benessere dei passeggieri, e sono, a senso nostro, un modello imitabile ancora da molte legislazioni.

Ordinanza del Senato di Brema, del 9 aprile 1849. — Prescrive che il bastimento dedicato al trasporto dei passeggieri dovrà essere (art. 17) in perfettissimo stato, con tutti i comodi possibili, armato, ed equipaggiato di tutto, con sufficiente quantità di vettovaglie, e di ottima qualità, e conservate in modo tale, da poter durare per tutto il viaggio che vuolsi intraprendere. Lo spazio accordato a ciascun passeggiere (art. 16), non potrà mai essere minore di 12 piedi quadrati; il corridojo dovrà

essere sgombro da qualunque oggetto, ed alto sei piedi (art. 18); e durante la notte, sarà sempre illuminato con due lucerne ad olio. Lo spessore delle tavole non sarà minore d'un pollice e mezzo.

Allorchè verranno imbarcati più di 120 passeggieri, vi dovranno essere quattro latrine sulla coperta.

Le cocchiette saranno larghe 18 pollici, e lunghe sei piedi, costrutte di legno secco, cogli angoli ottusi, e solamente in due ordini, di cui l'inferiore sarà sollevato quattro pollici dal suolo.

Le provviste saranno sempre (art. 19) proporzionate alla maggiore durata possibile del viaggio, la quale si calcolerà come segue:

« Per un viaggio nelle parti settentrionali dell'Equatore, di tredici settimane; per un viaggio in cui si passi l'Equatore, ma non si vada al di là dei capi Horn e Buona Speranza, di diciasette settimane; per un viaggio in paesi al di là dei detti capi, senza passare però una seconda volta l'Equatore, di ventisei settimane; e per un viaggio in paesi per cui si debba passarlo una seconda volta, di trenta settimane »

I viveri vengono assegnati (art. 20) nella proporzione che richiedesi per ogni settimana; e nel caso in cui la partenza venga ritardata di 14 giorni

tutte le provviste devonsi nuovamente completare (art. 21).

Allorchè la traversata sarà maggiore (art. 22) di ventisei a trenta settimane, l'acqua dovrà provvedersi per una seconda volta durante il viaggio.

Si potrà supplire con altri cibi alla carne nei viaggi molto lunghi, riducendone la quantità voluta dal regolamento.

Si avranno a bordo: una cassetta di medicinali, una quantità più che necessaria di combustibile, gli utensili di cucina in buono stato, i pesi e la bilancia (art. 23).

Seguono poi nell' ordinanza suddetta varii articoli (29, 30, 31, 32, 33), concernenti le diverse cauzioni, che devono prestare al Governo tutti coloro che si dedicano al trasporto degli emigranti, come pure i mediatori che ne procurano l' imbarco; non che le multe, che sono gravissime per coloro che infrangono i suddetti regolamenti, e finalmente le pene che vengono distinte secondo la gravezza dei casi.

Resta proibito l'imbarco agli affetti da malattia contagiosa, agli storpii, ed a coloro che sono sprovveduti d' ogni mezzo di sussistenza (art. 9).

Sono instituiti finalmente dei pubblici visitatori, incaricati d' ispezionare i bastimenti quando sieno di partenza, di pesare le provviste, di cambiarle

se fossero alterate, di completarle se deficienti; ed è soltanto dopo un favorevole rapporto dei medesimi, la presentazione dell'elenco degli emigranti, e della copia dei contratti passati tra questi ed il capitano, o l'armatore, che si permette al bastimento di porre alla vela (art. 27).

La suddetta legge venne poi modificata in alcuni punti, colla successiva ORDINANZA DEL 5 MARZO 1852.

ORDINANZA DELLA REPUBBLICA AMBURGHESE DEL 3 GIUGNO 1850. — Stabilisce che qualunque bastimento sul quale trovinsi più di 25 passeggieri (art. 10), sarà considerato come dedito al trasporto degli emigranti, e perciò soggetto a tutti i regolamenti per tale riguardo in vigore.

Nessuno può darsi al trasporto degli emigranti (art. 2), se non è cittadino amburghese, e se non presta una cauzione al Governo a titolo di malleveria di B.co p. 10000 (Lire it. 19000).

I soli agenti marittimi riconosciuti dal Governo, possono intervenire come mediatori nei contratti, che a questo trasporto si riferiscono; e si condanna con forti multe, o prigionia, ogni altra persona che non abbia simile qualità.

Devono essere consegnati al Magistrato di Polizia il nome, il cognome, l'età, la professione, la patria di tutti coloro che desiderano emigrare, come pure una

precisa nota di qualunque siasi variazione, che possa accadere innanzi la partenza (art. 4).

La nave (art. 5) dovrà essere in istato di fare con sicurezza il viaggio che starà per intraprendere, (ciò che deve constare in modo ufficiale dai registri governativi); e sarà disposta in guisa da poter *comodamente* ricevere, e *convenientemente* condurre i viaggiatori.

Ogni individuo dovrà avere uno spazio non minore di dodici piedi quadrati di lunghezza e sei d'altezza, qualora il suolo del corridojo, o *tavolato*, abbia lo spessore di un pollice e mezzo. Se l'altezza del corridojo fosse soltanto di cinque piedi e mezzo, allora lo spazio assegnato ad ogni emigrante dovrà essere di piedi quattordici; si vieta poi l'imbarco ai passeggieri, qualora il corridojo del bastimento abbia un'altezza minore di piedi 5 e $^1/_2$.

La lunghezza delle cocchiette dovrà essere di piedi sei; nè queste saranno ordinate mai in più di due file, la prima delle quali distante dal pavimento quattro pollici per lo meno. Il corridojo dovrà essere sempre sgombro da qualsiasi oggetto, rischiarato da due lumi durante la notte, e fatto in modo che l'aria vi possa abbondantemente circolare.

Le latrine saranno quattro, qualora i passeggieri sieno 125.

Le provviste dovranno essere di buona qualità, ed in quantità proporzionata alla possibile durata *più lunga* del viaggio (art. 6).

I viaggi ai quali trovasi assegnato il maggior periodo di lunghezza, sono quelli che riguardano le seguenti destinazioni, cioè:

» Per le coste orientali dell'America settentrionale e centrale, per le Indie occidentali, pel Brasile fino al Capo di S. Rocco, inclusivamente, tredici settimane; per le coste occidentali dell'America meridionale verso l'austro del suddetto Capo, sedici settimane; pel Capo di Buona Speranza, diciotto; per le altre coste al di là del detto Capo, e del Capo Horn, senza passare due volte l'Equatore, ventisei; finalmente trenta settimane, per le coste che richiedono il doppio passaggio dell'Equatore ».

La legge (articoli 7, 8 e 9) poscia si occupa di tutte le formalità richieste per l'imbarco degli emigranti, delle spese a ciò occorrenti, delle assicurazioni ed obbligazioni da parte dell'armatore in caso di sinistro, del mantenimento ed alloggio dei passeggieri durante il tempo nel quale il bastimento dovesse ripararsi, ovvero che fosse necessario per fare loro continuare il viaggio con altra nave, quando il legno si trovasse in istato da non poterlo terminare; come pure infligge fortissime multe

al capitano, od armatore, che mancassero ai doveri prescritti.

L'ordinanza finisce (art. 10, 11, 12, 13, 14 e 15) col proibire l' imbarco ai disertori, ai rei di delitti, ai minorenni, agli affetti da malattie contagiose, ed agli storpii, quando non sieno posti sotto la custodia di parenti o di amici, che ne abbiano solerte cura così nel viaggio come all' arivo. Accenna egualmente tutte le altre formalità necessarie nello sbarco degli emigranti.

Il Senato d' Amburgo addì 6 agosto del 1852 modificava la sopracitata ordinanza, per ciò che riguarda i termini della probabile durata *più lunga* dei viaggi, distinguendo le stagioni in cui venissero intrapresi.

Regno del Belgio

Legge del 10 maggio 1850. — Essa merita d' essere presa in singolare considerazione giacchè, a differenza di tutte le altre leggi di siffatto genere, instituisce un Comitato (*Commission d' inspection des emigrants*, art. 1) il quale ha la missione d'ispezionare e di controllare tutte le operazioni, tanto dei commissarii marittimi quanto della Commissione di visita dei periti (*Commission d' expertise*). Questo Comitato corrisponde direttamente col Governatore

della Provincia d'Anversa, ed ivi si raduna (art. 3).

La Commissione di visita dei periti è quella che esamina il bastimento (art. 5), per constatarne il grado di navigabilità, e la possibilità di trasportare gli emigranti, per misurare la capacità o superficie dei corridoj, allo scopo di determinare il numero dei passeggieri che vi si possono imbarcare la distribuzione, e il numero delle cocchiette, ecc. ecc. (art. 8).

Ha eziandio facoltà (art. 7) di appianare qualunque contestazione possa nascere tra il capitano ed i passeggieri; prescrive i medicamenti necessarii, (art. 9); ne fa la verifica, e si assicura della loro buona qualità; esige che nella cassetta in cui sono contenuti, vi sia una istruzione sul modo di servirsene; visita i passeggieri, si accerta che nessuno sia malato, e fa sbarcare quelli che si trovassero affetti da malattie gravi o contagiose.

È obbligata inoltre (art. 10) ad assicurarsi della buona qualità e quantità dei viveri, a constatarne l'imbarco, ed il collocamento in luogo conveniente, ecc.

Vengono assegnati alle cocchiette m. 1. 83 cent. di lunghezza, e m. 0. 43 cent. di larghezza (art. 14). Il fondo delle inferiori deve essere elevato dal suolo del corridojo per lo meno m. 0. 14; e lo

spessore del legno, onde sono formate, deve almeno essere di m. 0. 02. Ai legni trasversali che sostengono la parte inferiore delle cocchiette si assegnano inoltre m. 0. 10 a m. 0. 12 di larghezza sopra m. 0. 04 di spessore; alla parte esterna delle cocchiette, collocata in senso largitudinale del bastimento, m. 0. 33 di altezza e m. 0. 025 di spessore; e al legno che separa una dall'altra m. 0. 25 di larghezza, e m. 0. 025 di spessore.

Sono obbligatorii due ventilatori (art. 20) se i passeggieri sono più di cento, una manica ad acqua per iscaricare le pompe fuori del bastimento; due latrine situate sul ponte, munite di tetto e di porta (art. 22); i pesi e le misure, le bilancie occorrenti per pesare e distribuire i viveri e l'acqua (art. 25).

Il bastimento sarà munito (art. 27) di una scialuppa e più: di un canotto se staza meno di 200 tonnellate, ed imbarca meno di 50 passeggieri; di due canotti se staza da 200 a 400 tonnellate, ed imbarca più di 50 passeggieri; di tre canotti se misura 400 tonnellate o più, ed imbarca oltre a 100 passeggieri.

È assolutamente proibito di poter caricare mercanzie sul ponte, e di avere a bordo sostanze suscettibili di recar danno alla salute e alla sicurezza degli emigranti.

I viaggiatori avranno diritto (art. 29) di poter passeggiare sul ponte, ad eccezione di gravi circostanze.

È interdetto di poter vendere dei liquori a bordo, e di fumare nei corridoj.

Ogni passeggiere avrà pure il diritto di restare a bordo 48 ore dopo l' arrivo del bastimento al suo destino, e di essere nutrito a spese dell' armatore.

Quest' ultimo dovrà depositare presso il Governo a titolo di garanzia lire 0. 50 cent., per ciascun emigrante imbarcato (art. 30).

La legge finisce coll' accennare le pene a cui vanno incontro i suoi contravventori (art. 31).

Legge del 28 dicembre 1850. — Dà facoltà ai passeggieri di prepararsi da per se stessi il nutrimento, a seguito dell' ordine che il capitano stabilirà; però gli utensili di cucina devono essere somministrati dal bordo (art. 5).

Legge del 20 dicembre 1850. — Assegna a ciascun emigrante, per ogni settimana, la razione seguente: biscotto kilogr. 2; carne salata gram. 250; lardo idem; farina gram. 150; piselli gram. 360; fave gram. 270; riso gram. 450; orzo gram. 475; siroppo gram. 90; prugne gram. 45; butirro gram. 250; pomi di terra kilogr. 6; sale gram. 90; aceto centilitri 18.

Legge del 29 marzo 1855. — Dichiara che le

razioni sono stabilite nella seguente proporzione: Per un fanciullo al dissotto di un'anno, 00; per un fanciullo da un'anno ad otto anni, mezza razione; per un fanciullo dagli anni otto ai quattordici, tre quarti di razione; per qualunque passeggiere al dissopra di quattordici anni, razione intiera (art. 3).

Assegna 0. 75 di kilogramma di carbone ad uso dei passeggieri, e tre litri d'acqua dolce per testa in ogni giorno (art. 4).

La durata del viaggio vien calcolata a norma della seguente tabella (art. 5):

A. Per le regioni transatlantiche al nord dell'Equatore, 10 settimane; **B**. Per le regioni al sud dell'Equatore, fino alla Plata inclusivamente, 12 settimane; **C**. Fino al Capo Horn ed al Capo di Buona-Speranza, 14 settimane; **D**. Al di là del Capo Horn, e del Capo di Buona-Speranza senza ripassare l'Equatore, 17 settimane; **E**. Al di là degli stessi Capi, ripassando l'Equatore, 21 settimana; **F**. Per Nuova-York con piroscafi, 5 settimane.

Ai bastimenti che fanno i viaggi notati alle lettere **D**. ed **E**., si impone la presenza d'un medico a bordo (art. 7).

Legge del 23 febbrajo 1859. — Lo spazio assegnato a ciascun passeggiere adulto è fissato se-

condo l' altezza del corridojo del bastimento, cioè:

Se l' altezza è di metri 2 e più, lo spazio sarà di 900 millimetri quadrati — Se l' altezza è di m. 1. 95 a m. 1. 99, lo spazio sarà di 925 mill. quadr. — Se l' altezza è di m. 1. 90 a m. 1. 94, lo spazio sarà di mill. quadr. 950 — Se l' altezza è di m. 1. 85 a 1. 89, lo spazio sarà di mill. quadr. 972 — Se l' altezza è di m. 1. 83 a 1. 84, lo spazio sarà di mill. quadr. 985 — Se l'altezza è di m. 1. 53 a 1. 82, lo spazio sarà di m. 1. 49 centim. quadr. — Se l' altezza è meno di m. 1. 53, lo spazio sarà di m. 2 04 centim. quadr.

Stati Uniti Americani

Con LEGGE DEL 2 MARZO 1819 erano prescritte 5 tonnellate di spazio per ogni due passeggieri; ma addì 3 MARZO 1855 venne pubblicato un più esteso regolamento, che per la sua importanza ci piace qui ricordare.

Cotesto regolamento, accordandosi con quello inglese del 1852, assegna un passeggiere per ogni due tonnellate; non comprende i fanciulli sotto di un anno, e calcola due bimbi sopra di tale età, ma non maggiori di otto anni, come un solo passeggiere.

Siccome generalmente nelle navi americane molte cocchiette sono costrutte sulla coperta, o ponte,

così il Regolamento assegna per questo 16 piedi superficiali ad ogni passeggiere, senza il menomo ingombro; determina che l'altezza delle medesime sia di sei piedi; e dispone che quelle sotto coperta abbiano invece 18 piedi superficiali netti, e siano alte non meno di piedi sei.

Colui che contravvenisse a queste disposizioni (art. 1), sarebbe multato di 50 dollari (L. it. 258) e del carcere estensibile a mesi sei.

Si ammette tuttavia, che se il bastimento fosse fornito di cocchiette di coperta e sotto-coperta, discoste sette piedi e mezzo l' una dall' altra, la superficie destinata ad ogni passeggiere potrebbe ridursi a 14 piedi netti.

Viene in seguito destinato ad uso d' ospedale uno spazio di piedi 100 superficiali.

Nell' interno del bastimento (art.2) due soli possono essere gli ordini delle cocchiette, di cui l'inferiore deve elevarsi nove pollici almeno dal suolo. Ognuna poi di queste si vuole separata con opportuni tramezzi larghi due piedi e lunghi sei; nè si permette che giovi all' uso di più persone, salvo nei casi in cui trattisi di marito e moglie, o di due uomini appartenenti ad una stessa famiglia, ovvero di due donne, oppure di una donna e due ragazzi inferiori agli otto anni, o finalmente

di un uomo e due fanciulli al di sotto eziandio degli anni otto.

Il capitano, o l'armatore, che trascurasse l'osservanza di questa determinazione, sarebbe multato di 5 dollari per ogni passeggiere (L. it. 25 80).

Quando un bastimento porta più di cinquanta passeggieri, non compresi quelli di poppa (art. 3), deve essere munito di un largo *spiraglio*, per lo cui mezzo possa ricevere aria e venire illuminato lo spazio destinato a quelli che stanno sotto coperta. A tal fine lo *spiraglio* deve essere fermo a questa, costrutto con due aperture ai lati, in modo che in ogni tempo se ne possa tenere una aperta, ed elevarsi almeno un piede dalla coperta medesima. Se poi i passeggieri ascendessero a 150, o più, il legno dovrebbe essere munito di due di cosiffatti *spiragli*.

Le scale che mettono al corridojo devono essere provvedute di ringhiera di legno, oppure di corda forte.

Per purificare poi il luogo occupato dai passeggieri (art. 4), sempre che siano cento e più, si impone l'obbligo di due ventilatori, l'uno a poppa e l'altro a prora, costrutti con un tubo del diametro di 12 pollici, ed elevati 4 piedi e 6 pollici al di sopra della coperta.

L' art. 5 vuole che la cucina sia sulla coperta, qualora il bastimento rechi più di 50 passeggieri, che abbia la lunghezza di 4 piedi e mezzo, se i passeggieri saranno 200; e si accresca in proporzione del loro maggior numero.

L' art. 6 determina la seguente provvista per ogni passeggiere prima della partenza, cioè: biscotto lib. 20; riso lib. 15; farina di avena lib. 15; farina di grano lib. 10; fave e piselli lib. 15; patate lib. 20; aceto pinta 1; acqua dolce galloni 60; porco salato lib. 10: carne salata di bue senzaosso lib. 10.

Qualora poi non si potessero avere il riso, la farina di avena, la farina di grano, le fave, i piselli, sia per la buona qualità, o sia per i prezzi eccessivamente cari, devesi compensare il difetto di una sostanza coll' aumento dell' altra.

Il capitano dovrà almeno consumare un decimo delle suddette provviste per ogni settimana, e per ogni passeggiere, e tre quarti di acqua giornalmente dell' anzidetta misura (gallone), per ogni individuo.

Il capitano, o gli armatori, contravvenendo all' anzidetto articolo, dovranno pagare ad ogni passeggiere 3 dollari per giorno (L. it. 15. 48), e per tutto quel tempo nel quale non avesse avuto la sua dose.

Il capitano è inoltre obbligato a sorvegliare la buona preparazione dei cibi, ed a curarne la distribuzione in ore regolari.

Mancando egli a quest' obbligo, è passibile della multa di dollari 1000, (L. it. 5160) e del carcere non maggiore di un' anno, senza pregiudizio della risponsabilità civile verso quei passeggieri, che potessero aver sofferto per tali cagioni.

L' art. 7 raccomanda al capitano di mantenere a bordo la massima disciplina, e la nettezza in ogni luogo; al qual fine egli ha il dovere di tenere costantemente affisso in località accessibile a tutte le persone del suo bordo, durante il viaggio, un'estratto delle migliori regole concernenti l' Igiene navale.

Lo stesso articolo fissa un cesso per ogni 100 passeggieri, da pulirsi alla circostanza col cloruro di calce, od altro liquido disinfettante.

L' art. 8 punisce con la multa di dollari 200 (L. ital. 1032) quel bastimento che non sarà fornito di *spiragli*, e di cucina, secondo che è detto di sopra; non che di dollari 50 (L. ital. 258) per ogni violazione riguardante l' articolo 7.

Gli articoli 9 e 10 riguardano l' ispezione che dovrà farsi dal Capo della Dogana, per verificare lo stato del bastimento prima della partenza.

L'art. 11 riflette i bastimenti che sono diretti ai porti del Pacifico; i quali dovranno uniformarsi alle disposizioni sopraddette, ad eccezione delle provviste e dell'acqua.

Coll' art. 14 è obbligato il capitano all'arrivo, a pagare al Cassiere delle Dogane entro le 24 ore in che consegnò il manifesto dei passeggieri, dollari 10 (L. ital. 51. 60) per ciascun passeggiere morto di malattia naturale durante il viaggio.

La contravvenzione è punita con dollari 50 (L. ital. 258).

L'art. 15 dichiara che qualunque contravvenzione ai regolamenti suddetti non soddisfatta, figurerà come ipoteca sul bastimento.

Impero del Brasile

Il 1.° maggio 1858 promulgava una legge sui passeggieri nei viaggi marittimi, la quale ci sembra tra le migliori in siffatta materia; e però crediamo opportuno di esporne tutto ciò che merita speciale ricordanza, per riguardo all'Igiene nautica. Primieramente essa considera come bastimento di emigranti, quello che trasporta quattro o più passeggieri per ogni 100 tonnellate, eccettuati però gli ammessi alla tavola del capitano.

Ordina in seguito (art. 2) che i passeggieri sieno

alloggiati nella camera sotto la coperta, o nella camera sul ponte, dell' altezza non mai minore di sette palmi; che l' area o spazio accordato ad ognuno di essi non sia meno di 30 palmi quadrati; che la cocchietta non sia minore di 9 palmi in lunghezza, e di 2 e mezzo in larghezza.

Vuolsi inoltre che nell'area assegnata a ciascun emigrante non si collochi nessuna merce, ad eccezione dei soli oggetti necessarii alla persona, e che il restante bagaglio sia messo nella stiva, o in altro luogo coperto. Due passeggieri aventi più d' un anno e meno di otto anni (art. 3) sono considerati come un solo passeggiere; e non si calcolano quelli che toccano appena, o neppure raggiungono, tale età.

Si esige un' assoluta separazione fra i due sessi, ad eccezione del marito e della moglie, che possono alloggiare nel medesimo camerino (art. 5).

È proibito il trasporto di persone pazze, idiote, sordomute, cieche, o storpie, non accompagnate da parenti o da persone che possano provvedere alla loro sussistenza e tutela (art. 6).

Il capitano contravventore è multato del doppio prezzo stabilito pel viaggio.

Qualora poi trasportasse venti passeggieri più di quelli ammessi dalla legge (art. 7), sarebbe passibile

della multa eguale al prezzo del passaggio per ognuno d'essi; se fossero più di 50, la multa si porterebbe al doppio.

L'acqua, i viveri e il combustibile (art. 8) dovranno essere in quantità sufficiente, di buona qualità, ed in ottima condizione.

Ai maggiori d'un anno e minori di otto sarà computata mezza razione; ai bambini d'un anno o meno non si computerà razione alcuna.

Il capitano, (art. 9) dovrà pagare franchi 2. 90 per ogni passeggiere, e per ognuno dei giorni nei quali si sarà fatto luogo alla riduzione delle provviste, quando queste saranno state insufficienti lungo il viaggio.

L' art. 10 dichiara che la razione dei viveri per ciascun passeggiere, deve essere quella che compete ad un marinajo del porto da cui parte il bastimento.

All'art. 11 la legge vuole che il bastimento con più di 50 passeggieri sia munito: 1.° di maniche a vento ai boccaporti; 2.° di una cucina della lunghezza di palmi 3 per ogni 200 emigranti, l'una delle quali sarà sotto coperta; 3° di una infermeria separata dai corridoj dei passeggieri, e capace a contenere la venticinquesima parte del personale a bordo; 4° di latrine sicure, non mai meno di una

per ogni cento passeggieri, e divise in quelle destinate per gli uomini e in altre per le donne.

Non si potranno mai tenere nel corridojo, secondo l'art. 12, più di due ordini di letti, verticalmente disposti, e in modo che ciascun passeggiere abbia per lo meno 100 palmi cubici di spazio.

Quei letti collocati inferiormente, dovranno sempre esser elevati un palmo dal pavimento.

La infrazione al sopraddetto ordine, giusta l'art. 14, vien punita con una multa del 5 per cento sul prezzo di passaggio dell' emigrante; e se questi avrà danno o pregiudizio per la commessa mancanza, la multa potrà essere doppia.

L' art. 15 vuole che i legni destinati al trasporto di più di 300 passeggieri abbiano a bordo un medico o un chirurgo, con un' ambulanza provveduta di medicamenti, istrumenti di chirurgia, e disinfettanti.

Qualora poi il numero degli emigranti fosse meno di 300, basteranno l' ambulanza, i disinfettanti, e le istruzioni necessarie per l' amministrazione dei medicamenti.

L' art. 16 impone l' obbligo al capitano di far osservare a bordo l' ordine, la decenza e la pulizia fra tutte le persone imbarcate; al quale scopo

egli dovrà far affiggere sul bordo, e in luogo visibile, quelle disposizioni e regolamenti che crederà di addottare.

Coll' art. 17 vien comandato al capitano di far sempre tenere puliti, e spesso lavare, i recinti destinati ai passeggieri.

Qualora il tempo non permettesse al passeggiere di salire in coperta per più d' un giorno, e sciorinarvi all' aria aperta i proprii effetti, questi verranno esposti all' azione del cloruro di calce, o di altra materia disinfettante, tutte le volte che il capitano lo crederà opportuno.

L' art. 19 vuole che gli utensili di cucina e da tavola siano a bordo in quantità sufficienti, e distribuiti nelle ore stabilite. Ogni utensile di rame, tanto per servizio di cucina che da tavola, è sempre vietato.

L' art. 20 proibisce di tenere sopra coperta carne, pesce, e qualunque altra sorte d' alimenti capace di corrompersi, e di produrre infezioni.

Seguono molti altri articoli riguardanti i doveri del capitano prima della partenza; la Commissione esaminatrice; gli attributi e le gratificazioni della medesima; e finalmente il modo con cui vengono riscosse le varie multe, di cui è passibile il capitano nelle sue trasgressioni.

L'ordine cronologico ci obbligherebbe ora a far cenno del Regolamento pubblicato dal GOVERNO ITALIANO ADDÌ 11 FEBBRAIO 1859; ma poichè detto Regolamento fu modellato da un'apposita Commissione in Genova sulle migliori leggi riferite, riesce inutile di parlarne estesamente, e basterà di averlo ricordato.

Omettiamo pure di esporre quello pubblicato dal REGNO DI OLANDA NELL'ANNO 1863, giacchè nulla vi si trova che meriti singolare attenzione.

Crediamo infine utile cosa di chiudere questo ultimo capitolo del nostro lavoro, col sottoporre all'esame dei lettori alcune *Tabelle* indicanti così gli spazii conceduti ai passeggieri, ed assegnati alle cocchiette sulle navi destinate all'emigrazione dai più rilevanti fra i precitati regolamenti; come i bastimenti, i quali con passeggieri a bordo, salparono dal Porto di Genova per l'estero nel trascorso anno 1863.

Siffatte Statistiche dimostrano che in tale anno partirono da Genova per l'America 93 bastimenti con passeggieri, dei quali 91 con bandiera italiana, uno appartenente alla Repubblica Argentina,

ed un altro alla Orientale, colle seguenti destinazioni, cioè: per Montevideo o Buenos-Ayres 55, per le Isole Canarie 1, per Portoricco 1, per Colon 4, pel Rio della Plata 7, pel Rio de Janeiro 4, per Coork 2, per New-York 4, per New-Orleans 1, per Lima 3, per Bahia 1, per S. Domingo 1, e per Cadice 6.

Avvertasi però che quei bastimenti che presero la patente sanitaria per Cadice, andarono anch'essi in America, secondo ciò che viene praticato dai Capitani di seconda classe, i quali non potendo veleggiare direttamente a quella volta, riescono ad eludere in tal modo la legge.

Il totale dei passeggieri fu di 6022, degli equipaggi di 1220, e delle tonnellate dei bastimenti di 27883.

TABELLA PRIMA

—

INDICAZIONE *degli spazii conceduti ai passeggieri ed alle cocchiette, dai principali Regolamenti Sanitarii riguardanti l'emigrazione.*

Regolamenti di	BREMA	AMBURGO	INGHILTERRA	FRANCIA	ITALIA	STATI UNITI D'AMERICA
Spazio per ogni passaggiere sgombro da mercanzia od altro	Piedi quadr. 12.	Piedi quadrati 12 se il corridoio è alto piedi 6. — Piedi quadrati 14 se il corridoio è alto piedi 5. 1/2	Piedi quadrati 12 se la nave non passa i tropici. — Piedi quadrati 15 se passa i tropici.	Metri quadrati 1.83 » » 2. 4 — L'una o l'altra misura secondo la maggiore o minore altezza del corridoio.	Metri quadrati 1.25	Piedi 16 superficiali sulla coperta. — Piedi 18 superficiali sotto coperta
Lunghezza della cocchietta	Piedi 6	Piedi 6	Piedi 6	Metri 1. 83	Metri 1. 83	Camerino dell'altezza di Piedi 6
Larghezza della Cocchietta	Pollici 18	Pollici 18	Pollici 18	Metri 0. 46	Metri 0. 46	

N. B. Il Piedo di Brema dividesi in pollici 12 ed equivale a Metri 0, 28,91.
» Amburgo » » » » » » » 0, 28,649.
» Inglese » » » » » » » 0, 30,5.
» degli Stati uniti Americani è uguale all' inglese.

TABELLA SECONDA

STATO DEI BASTIMENTI *partiti dal Porto di Genova, durante l'anno* **1863**, *per l'estero con passeggieri a bordo soggetti alla visita della Commissione instituita con R.o Decreto* **11** *Febbraio* **1859**.

N.° d'ordine	DATA della PARTENZA	QUALITA'	DENOMINAZIONE	TONNELLATE	BANDIERA	CAPITANO	DESTINAZIONE	NUMERO Equipaggio	NUMERO DEI PASSEGGIERI Uomini	Donne	sotto i 12 anni
1	12 Gennaio	Brigantino	Emirene	280	Italiana	Copello Francesco	Montevideo e Buenos-Ayres	22	54	15	16
2	id.	Brik Barca	Rosa	375	»	Passano Gio. Maria	»	»	65	18	22
3	22 id.	Goletta	Marcellino	211	»	Gerard Gaetano	Colon	15	28	5	2
4	16 Febbraio	Brik Barca	Carlotta	305	»	Preve Silvestro	Montevideo	16	67	33	28
5	10 id.	»	Caterina	237	»	Ravenna Giuseppe	Montevideo e Buenos-Ayres	15	50	10	13
6	22 id.	»	Zoagli	301	»	Porcella Gio. Andr.	»	16	53	17	16
7	2 Aprile	»	Enrico	300	»	Vassallo Pietro	»	13	87	13	10
8	15 id.	Brigantino	Martino	145	»	Morello Giovanni	Buenos-Ayres	11	33	11	14
9	id.	»	Cristina	138	»	Morchio Matteo	Colon	14	21	6	9
10	21 id.	Brik Barca	Vittorina	281	»	Canessa Francesco	Montevideo e Buenos-Ayres	15	51	23	19
11	30 Maggio	»	Costantina	247	»	Lavagna Nicolò	»	14	44	20	15
12	6 id.	»	Emilia	400	»	Ramond Antonio	Rio della Plata	18	72	50	86
13	4 Giugno	»	Josefa de Lima	318	»	Lavello Francesco	Montevideo e Buenos-Ayres	12	105	17	21
14	10 id.	»	Marina	353	»	Zino Giacomo	»	14	103	23	18
15	4 Luglio	Brigantino	Giuseppe	199	»	Solari Lazzaro	»	12	64	30	32
16	8 id.	»	Ernestina	205	»	Multedo Giovanni	Rio de Janeiro	11	32	4	5
17	11 id.	»	Beatrice	289	»	Ermirio Domenico	Montevideo e Buenos-Ayres	11	39	11	6
18	17 id.	»	Giacomo	217	»	Calderone Felice	»	11	22	13	11
19	5 Agosto	»	Adele	221	»	Lavarello Franc.	»	11	51	16	23

N.	Data		Tipo	Nome	Tonnellate	Bandiera	Capitano	Destinazione	Equipaggio	Uomini	Donne	Sotto i 12 anni
20	9	Agosto	Brik Barca	Lombardia	202	Italiana	Lavaggi Bartolom.	Rio della Plata	15	78	18	18
21	25	»	»	Correbo Secondo	270	»	Gazzolo Giuseppe	Coork	13	70	13	22
22	7	Settembre	»	Ascensione	395	»	Olivari Gio. Batta	Buenos-Ayres	14	40	15	12
23	15	»	»	Clelia	374	»	Solari Agost. Giov.	»	14	66	16	14
24	28	»	Brigantino	Amerigo	286	»	Narizzano Giac.	Montevideo	12	70	25	25
25	35	»	Brik Barca	Sette Fratelli	265	»	Chichizzola Franc.	Montevideo e Buenos-Ayres	17	100	22	21
26	10	Ottobre	»	Sicilia	353	»	Dassori N. A.	»	19	90	30	27
27	21	»	»	Marina Maggio	369	»	Maggio Giuseppe	Rio della Plata	19	85	19	18
28	17	»	»	Rovereto	344	»	Chichizzola Agost.	Montevideo e Buenos-Ayres	16	91	26	32
29	28	»	»	Emilio Barabino	786	»	Raffo Antonio	»	24	209	40	51
30	15	»	»	America	389	»	Caffarena Matteo	»	16	108	35	32
31	28	»	»	Rosita	377	»	Queirolo Paolo	»	17	80	12	13
32	7	Novembre	»	Maria Luigia	244	»	Gaggino Cristoforo	»	11	79	14	16
33	13	»	»	Adelaide	209	»	Figari Cesare	»	18	38	25	37
34	3	»	Brigantino	Emirene	280	»	Copello Francesco	»	13	57	17	16
35	10	»	»	Orazio Primo	240	»	Gamba Giacomo	»	14	68	4	4
36	8	»	Brik Barca	Giulia R.	298	»	Repetto Agostino	»	18	49	36	29
37	5	Dicembre	»	Cincinato	640	»	Celesia Emilio	»	24	114	31	43
38	10	»	Brigantino	Carolina Cichero	340	»	Cichero Francesco	»	17	55	9	10
39	8	»	Brik Barca	Carlotta	305	»	Preve Silvestro	»	14	73	12	5
40	9	»	Nave	Andrea Doria	503	»	Cichero Costantino	»	16	82	6	11
41	29	»	Brigantino	Teresa	215	»	Quartino Lazzaro	Buenos-Ayres	11	27	9	6
42	13	Novembre	»	Aquila	264	»	Marana Girolamo	Montevideo e Buenos-Ayres	14	49	18	26
				Totale.	13130			Totale	617	2819	787	854

TABELLA TERZA

STATO DEI BASTIMENTI *partiti dal Porto di Genova, durante l' anno 1863, per l'estero con passeggieri a bordo, non soggetti alla visita della Commissione instituita con R.º Decreto 11 Febbraio 1859.*

N.º d'ordine	DATA della PARTENZA	QUALITA'	DENOMINAZIONE	TONNELLATE	BANDIERA	CAPITANO	DESTINAZIONE	NUMERO Equipaggio	NUMERO PASSEGGIERI di Camera	NUMERO PASSEGGIERI in Corridojo
1	5 Gennaio	Brik Barca	Pietrino	241	Italiana	Semeria Paolo	Rio della Plata	14	10	9
2	4 Febbraio	»	Tonderito	345	»	Crocco Pietro	Cadice	17	20	13
3	5 »	Brigantino	Fratellanza	337	»	Schiaffino G. Bono	Coork	15	26	13
4	9 »	Navo	Liguria	389	»	Picco Luigi	New-York	21	18	25
5	10 »	Brik Barca	Caprora	291	»	Bianchi Luigi	Montevideo	14	18	11
6	10 »	»	Goffredo Mameli	252	»	Dunan Francesco	»	14	44	10
7	21 »	Brigantino	Vittorio	259	»	Pietranera Anton.	»	13	20	10
8	25 »	Brik Barca	Hydra	130	»	Magliono Santino	Rio della Plata	11	20	6
9	4 Marzo	»	Talia	443	»	Lavagna Agostino	Montevideo	18	52	17
10	12 »	»	Cristina	303	»	Avegno Prospero	Buenos-Ayres	15	32	12
11	17 »	»	Giovanni	400	»	Schiaffino Pollegro	New-York	14	24	16
12	17 »	»	Fison	340	»	Degregorli Antonio	Cadice	14	19	14
13	31 »	Brigantino	Francesco	204	»	Copello Giuseppe	Montevideo	15	12	8
14	7 Aprile	»	Cogoleto	240	»	Massa Giovanni	Montevideo o Buenos-Ayres	13	12	9
15	8 »	»	Alfieri	245	»	Gallo Enrico	Rio della Plata	15	23	10
16	8 »	Navo	Carioca	373	»	Maggio Gio. Batta	New-Orleans	16	30	14
17	16 »	Brigantino	Zilia	300	»	Vaccaro Gio. Batta	Buenos-Ayres	15	28	12
18	30 »	Brik Barca	Lidia	377	»	Guagnino Bernar.	Lima	16	23	14
19	6 Maggio	Brigantino	Galileo	160	»	Solari Emanuele	Bahia	10	14	6

20	6	Maggio	Brik Barca	Adamo	423	Italiana	Zino Antonio	Cadice	16	15	17
21	20	»	»	Mirra electa	347	»	Frumento G. B.	Montevideo	13	18	13
22	21	»	Brigantino	Dante	116	»	Durante G. A.	»	9	4	5
23	23	»	»	Tebo	163	»	Vallarino Bartol.	Rio de Janeiro	10	33	6
24	1	Luglio	Nave	AquiladelosAndes	567	»	Pescetto Silvestro	Valparaiso e Lima	25	16	22
25	14	»	Brigantino	Giovanna	247	»	Galliano Salvatore	Cadice	11	24	—
26	13	»	Brik Barca	Verità	363	»	Cuneo Ippolito	New-York	16	18	14
27	18	»	Brigantino	Giuseppe	216	»	Vassallo Bernardo	Buenos-Ayres	12	8	8
28	21	»	»	Benito	—	Argentina	Mela Giuseppe	»	11	24	—
29	27	»	»	Francesco	216	Italiana	Podestà Santino	Porto-Ricco	11	19	8
30	30	»	»	Nino	171	Orientale	Ottaggio Giuseppe	S. Domingo	9	8	4
31	2	Agosto	»	Cialdini	172	Italiana	Paganetto Antonio	Montevideo	13	49	—
32	6	»	»	Emilio Ferrari	206	»	Serra Emanuele	Buenos-Ayres	12	11	4
33	13	»	»	Nuovo Giulio	210	»	Repetto Antonio	»	11	10	8
34	22	»	»	Annettina	141	»	Deandreis G. B.	Colon	13	19	6
35	7	Settembre	Nave	Saint Cloud	813	»	Pontremoli Giov.	Lima	23	14	32
36	13	»	Brik Barca	Ernesto	310	»	Pagliano G. Santo	Rio della Plata	12	10	12
37	17	»	Brigantino	Federica	362	»	Moglia Gaetano	Cadice e Lisbona	14	16	14
38	23	»	»	Diva	196	»	Nossardi Gerolamo	Rio de Janeiro	11	14	8
39	25	»	Brik Barca	Bacco	470	»	Tubino Giulio	Cadice	14	10	18
40	26	»	Brigantino	Santena	345	»	Chichizzola Agost.	Rio della Plata	14	14	14
41	3	Ottobre	Brigantino	Vittoria	150	»	Sanmichele Luigi	Montevideo	12	10	6
42	4	»	»	Luigia Gavi	119	»	Gotusso Roberto	Canarie	11	7	4
43	29	»	»	Tre Sorelle	173	»	Bollo Giuseppe	Rio della Plata	12	20	6
44	3	Novembre	»	Riccardo	179	»	Canesi Paolo	Rio de Janeiro	11	7	7
45	3	»	Brik Barca	Carlotta Marini	327	»	Narizzano G. B.	Montevideo	12	12	12
46	24	»	Brigantino	Patriota	138	»	Gattorno Gaetano	Colon	13	6	6
47	28	»	»	Due Fratelli	259	»	Ramò Giacomo	Montevideo	13	10	10
48	29	»	Brik Barca	Cristof.° Colombo	383	»	Fontana Antonio	»	14	20	14
49	5	Dicembre	Brigantino	Fratellanza	346	»	Schiaffino Gio. B.	New-York	14	35	14
50	15	»	Brik Barca	Jola	327	»	Cuneo Gio. Batta	Montevideo	13	35	13
51	13	»	»	Destino	417	»	Caffarena Cesare	Buenos-Ayres	16	36	16
				Totale	14753			Totale	603	1014	543

DOCUMENTI

DOCUMENTI

DOCUMENTO PRIMO.

Capitoli 34 e 35 del Libro primo dello Statuto di Marsiglia, circa la navigazione in Palestina.

Fra il 1253 e il 1255.

Statuimus quod in singulis passagiis eligantur et eligi debeant tres probi viri de arte maris, sive habentes noticiam et experimentum artis maris, sine additamento alterius persone in illis tribus, legales et discreti, vel plures, secundum passagii qualitatem, super provisione et observacione passagii, qui jurabunt fideliter in omnibus se habere, gratia etiam seu amore, timore et odio cujuslibet persone postpositis; nec quicquam ipsi vel uxores eorum seu liberi vel alie persone domestice, eis scientibus, pacientibus, vel consencientibus a dominis navium vel scriptoribus vel nautis vel marinariis vel peregrinis vel cargatoribus nomine servicii vel muneris recipient, preter salarium constitutum, scilicet de qualibet navi mille peregrinorum X sol. sterlingorum tantum, et per eandem rationem secundum magis vel minus, exceptis tamen esculentis et poculentis que tamen summnm seu valorem trium sol. reg. non excedant; nec fraudem in hiis aliquam facient vel fieri facientur; et sub eodem sacramento concludent quod si quid contra ordinaciones infra scriptas viderent aut perpenderint fieri per dominos navium vel cargatores vel etiam aliquos ipsorum per unum vel plures de collegis suis hoc protinus curie nunciabunt.

Jurabunt etiam quod nihil promiserint vel dederunt vel dabunt vicario, vel rectori, vel alicui de sociis suis, vel officialibus curie,

vel aliqui alii ut in hoc officio ponerentur, vel quod in eo remanerent. Erit autem eorum officium quod omnes naves que cum peregrinis transire disponent in passagio cui ipsi preerunt inspiciant diligenter et considerent ac mensurent ut sciant quot peregrinos commode portare poterunt; vel si peregrinos cum equis permixtim portaverint; sciant similiter quot peregrinos et quot equos portare commode poterunt, et numerum ipsorum reddant curie in scriptis in cartulario curie conscribendum, et eundem dominis navium singularum ne possint se per aliquam ignoranciam excusare.

Sane in hoc numero placias illas non computent que ab antennis, anchoris et focone necessario pluries occupantur. Silicet, his arbitrio suo detractis, illas solas in numero concupent quibus continue et commode uti poterunt peregrini; et hoc faciant observatores infra tempus quod eis a curia prefigetur.

Teneantur etiam ex officio sibi injuncto, victualia que a cargatoribus immitentur diligenter inspicere, adjuntis sibi in hac inspectione, dominis navium singularum, an sint bona et sufficientia, et quid viderint emendandum injungere et precipere cargatoribus sub pena XX librarum in quam incident cargatores; et hec pena curie applicabitur si eis non paruerint in hac parte.

Ad eorumdem etiam officium pertinebit interesse recollectioni peregrinorum in singulis navibus, prout inter se convenerint, scilicet ad minus, ut duo ex eis intersint si omnes non poterunt interesse et inspicere et audire, tunc si quid in fraudem peregrinorum in placiis, vel in aliis factum fuerit et pro viribus omnia facere emendari, et quod per eos expediri non poterit renunciare curie sine fraude. Incumbit etiam ipsorum officio ut omnes fraudes quas sciverint per cargatores vel dominos navium vel alios qui officium habent in navibus fieri contra peregrinos curie denuncient punienda. Quod si in officio suo remisi fuerint, vel etiam, quod absit, juramenti proprii, trasgressores pro qualitate excessus, arbitrio curie puniantur, medietate pene in portus refectione modis omnibus expendenda.

Huic de novo addimus quod nullus de predictis officialibus supra constitutis seu constituendis per se vel per interpositam personam audeat vendere vinum vel alia victualia alicui vel aliquibus car-

gatoribus navium predictarum vel aliis pro eis; et si contra fecerit aliquis predictorum officialium, arbitrio rectoris communis massilie puniatur.

V. I. M. *Pardessus, Collection des Lois maritimes anterieures au XVIII siecle, Tome 4, pag.* 260-61. *Paris* 1837. *Imprim. royale.*

DOCUMENTO SECONDO

Capitolo 25 *del libro* 4 *dello Statuto di Marsiglia circa la misura dei posti dei pellegrini e dei cavalli sui bastimenti.*

Fra il 1253 e il 1255.

Ad honorem dei et eius sepulcri. et pro salute omnium pro sancta terra visitanda proficiscentium. constituimus ut cuilibet peregrino detur platea duorum palmorum et dimidii canne in latitudine, et in longitudine VII palmorum vel VI, et dimidii ad minus, exceptis corrateriis, in quibus detur longitudo platee sicut fieri consuevit; et pro equo detur platea in latitudine trium palmorum.... Quod autem superius dictum est de dicta platea peregrinorum, que fiat VII vel VI et dimidii ad minus palmorum in longitudine et de duobus palmis et dimidio in latitudine, intelligimus fieri taliter quod nichilominus possint et debeant ibi esse seu stare duo peregrini, sicut consuetum est eos collocari in navibus, scilicet uno tenente pede versus caput alterius, et in plateis navium ab eis locatis.

V. *Pardessus I. M.*, *Collection des Lois maritimes anterieures etc. Tome* 4, *pag.* 278.

DOCUMENTO TERZO

Capitolo 72 *dello Statuto Marittimo di Venezia, che tratta delle varie età delle navi.*

Anno 1255.

Affirmamus, quod navis vel aliud lignum de milliariis CC et inde supra, super crucem que plus est sub aqua debeat caricari tantum duobus pedibus et quarta, et hoc a primo die quo velum fe-

cerit usque ad quinque annos; et a quinque annis usque ad septem tantum possit duobus pedibus caricari; et a septem annis supra, uno pede et medio possit caricari. Patronus qui contra hoc fecerit, nauli duplum de omni eo quod plus caricaverit, nostro Comuni emendare teneatur de omni eo naulo quod in ipsa nave vel ligno fuerit naulizatum.

V. I. M. *Pardessus, Collection des Lois maritimes etc. Tome 5, pag. 43.*

DOCUMENTO QUARTO

Brano dei preliminari di un convegno da seguire fra la Comunità di Marsiglia e Luigi IX Re di Francia, con cui si determina l' età delle navi e galere da apprestarsi a quest' ultimo.

Anno 1246, 19 Agosto.

Littere in quibus continetur quod Guillelmus de mari et petrus de templo. sindici uniuersitatis massilie. iniuerunt cum fratre andrea de pollino. priore sancte domus ierosolymitane et eius sociis. nuncios domini regis. conuenciones videlicet de viginti navibus conducendis pro passagio domini regis.

In nomine domini amen. incarnationis eiusdem millesimo ducentesimo quadragesimo sexto. indictione quarta. quartodecimo kalendas septembris. conuenciones inhite inter fratrem andream pollinum. priorem sante domus hospitalis ierosolymitani in francia. et fratrem rainaldum de vicherio preceptorem milicie templi in francia. et dominum guillelmum de reis militem. et iohannem de parisius (*sic*) eiusdem domini regis clericum. nuncios a dicto domino rege destinatos nomine dicti domini regis et pro eo ex una parte et guillelmum de mari et petrum de templo. sindicos uniuersitatis massilie. nomine dicte uniuersitatis ex altera. supra nauibus a communitate massilie conducendis ad transfretandum sunt tales..... uidelicet.

1 Quod dicti sindici. nomine dicte uniuersitatis. conuenerunt dictis nunciis se habituros ad passagium dicti domini regis. quod erit a

festo beati iohannis baptiste proximo uenturo in unum annum. uiginti naues paratas et bene sarciatas omnibus necessariis suis. ad cognitionem quatuor proborum uirorum. quorum dictus dominus rex duos eliget. et dicti sindici nomine dicte uniuersitatis alios duos. que naues debent esse sex annorum uel infra. et debent esse predicte naves ad portum aquarum mortuarum ad plus tarde in octabis predicti festi santi iohannis. seu ad octabis festi santi iohannis proxime uenturis usque ad unum annum. nisi iusto impedimento remaneret. qui predicti quatuor probi viri habeant potestatem discernendi supra omnibus questionibus que contingerent emergi tam supra plateis nauium quam super aliis inter dominos nauium et dictum dominum regem uel alium gerentem in predictis negociis vices eius. et si plus esset receptum a dictis dominis nauium pro plateis quam deberet recipi. domini nauium teneantur illud restituere domino regi ad cognicionem predictorum. et si minus esset datum quam deberet illud teneretur soluere dominus rex ad cognicionem predictorum uel gerens uices eius.

V. *Belgrano, Documenti inediti riguardanti le due Crociate di S. Ludovico IX Re di Francia, pagina* 369; *Genova, librerie Rossi e Beuf,* 1859-1864.

DOCUMENTO QUINTO

Disposizioni dello Statuto di Genova
riguardanti le convenzioni de' marinari coi patroni dei bastimenti.

Anno 1306.

Preterea scribe navium galearum et lignorum qui navigare voluerint quociescumque ipsi pro patronis vel eciam ipsi patroni per se conveniunt cum marinariis et galeatoribus suis detentibus navigare in ipsis navibus galeis seu lignis distincte et aperte scribere et denotare debeant in cartulario navium galearum seu lignorum promissiones fideiussiones et obligationes omnes qui fient per ipsos marinarios et alios predictos seu fideiussores. et predicta omnia exponere et declarare illis que se obbligaverint principaliter et fideiussoribus eorum ut in eo quod eis declaratum fuerit ut supra teneatur.

Salvo quod fideiussores marinariorum sive galeatorum non teneantur vel obligati sint aliquo modo quacumque occasione vel quocumque modo se obligaverint nisi solummodo de eo quod eis solutum et datum fuerit in civitate ianue ad bancum in quo se concordaverint et pro pena de duobus tria ut superius dictum est. Nec possit eciam nec debeat aliquis patronus alicuius navis galee vel ligni navigabilis retinere seu auferre alicui marinario seu galeoto vel alicui alio de dicto ligno aliquid pro siverno vel laxa occasione siverni vel aliquo alio modo nisi de hoc concordasset cum eis in civitate ianue quando ipsos marinarios vel galeotos accepisset sub pena librarum C. et ulterius restituere debeat id quod retinuerit occasione predicta. Insuper eodem modo scribe teneantur facere exemplum eorum que scripserint in ianua in dicto cartulario vel alibi in quantum pertineat ad patronum et marinarios et fideiussores marinariorum. quod exemplum ante quam recedant de ianua dimittant et deponant penes aliquem ex subscribis iudicis domini potestatis super appellationibus vel penes aliquem scribarum consulum placitorum. quod exemplum teneatur et habeatur penes ipsum ita quod de scripturis que in ipso continebuntur et que pertinent ad predicta vel aliqua predictorum possit haberi copia per aliquam personam cuius intererit. et si contrafecerit ipse scriba teneatur dominus potestas et eius iudex auferre a quolibet et qualibet vice a libris X usque in XXV ianue. Et si scribe non dimiserint dictum exemplum ut supra non possint aliqui marinarii vel fideiussores eorum usque ad reditum dicte navis galee vel ligni conveniri vel molestari occasione eius quod habuissent a patrono vel ab alio pro eo.

V. *Codice membranaceo N.* 291 *della Biblioteca Reale di Torino, foglio* 47, *Libro* 5.

DOCUMENTO SESTO

Scritturazione di somma dovuta a Gabriele Bracelli chirurgo, per l' opera da lui prestata sulle galere genovesi.

1382, Die 27 Iunii.

Pro credibus magistri Gabrielis de Bracellis cerusici qui alias missus fuit pro medico pro Comune in galeis: et sunt quas habere

debet pro ejus provvisione et unius famuli usque ad diem 22 Iunii de 1381, qua die intravit carceres venetorum... L. 193. 15.

V. *Cartolario della Masseria del Comune di Genova pel* 1382, *pag.* 77, *esistente nell' Archivio di S Giorgio.*

DOCUMENTO SETTIMO

Decreto della Repubblica di Genova riguardante l' elezione dei medici del Comune.

1382, Die 14 Novembris.

Magnificus Dominus Dux etc. etc. Consilium volentes elligere duos medicos Comunis pro anno uno, ut est moris, confisi de sufficientia et probitate infrascriptorum medicorum, ipsos infrascriptos medicos ellegerunt pro anno uno in medicos Comunis, ut est consuetum.

Videlicet: Magistrum Giorgium de Sarzana phixicum Magistrum Guillelmum de Portu Cirurgicum } iuraverunt.

Archivii di Stato in Torino. Carte Genovesi; Vol. 2 *Diversorum, anno* 1382.

DOCUMENTO OTTAVO

Brano di decreto, con cui il Comune di Genova concede al Collegio Medico le immunità già accordate a quello dei giudici; ove parlasi del servigio che i sanitarii doveano prestare a bordo delle navi da guerra.

1385, die 11 Octobris.

In nomine domini amen. MCCCLXXXV die XI octobris. Ill. et Magnificus dominus dominus Antoniotus Adurnus Dei gratia Ianuensis dux et populi defensor, in presentia, consilio, consensu, auctoritate et voluntate sui Consilii quindecim sapientium antianorum et dictum Consilium et consiliarii ipsius consilii, in presentia auctoritate et decreto prefati magnifici Ducis. in quo consilio interfuerunt infra-

scripti, qui sunt legitimus numerus et sufficiens ipsorum, et qui interfuerunt nomina sunt hæc, videlicet: Iacobus Calatius macelarius prior, Iacobus Cavaleri de Vulturo, Petrus Pichonus, Michael Vialis de Bargaglio, et Raphael Clavaricia, Pelegrus de Maraboto, Nicolaus de Panerio notarius, Nicolaus de Marco, Antonius Iustinianus olim Longus, et Leo de Franchono macaroltus, habentes noticiam et certam scientiam cuiusdam supplicationis, prefato magnifico Domino Duci et Consilio porrecte per Collegium medicorum civitatis Ianue, et cuius quidem supplicationis tenor talis est: Ex.se ducali mag.cie et consiliariorum vestrorum prudentie exponit vestrum medicorum Collegium, quod cum valde male fuerint pertractati per officiales in eorum immunitatibus quibus hoc fuit datum cognoscere adeo quod fere nihil est in quo fecerint eos immunes, quia neque in guerra extrema que fami de iure equiparari possit, quoniam in tali nos subicierunt omnibus avariis, neque remissioni guerra, quoniam in illa cogimur dare in armatis et stoleis unum vel plures medicos secundum presidentium voluntatem, et quod plus voluerunt quod medici iuramento prestito non possint pecuniam accipere ab aliquo donec fuerit restitutus integre sanitati, et hoc est ad damnum Comunis et Collegii Comunis, quia nullus valens cirurgicus cum hac clausula inveniretur Collegii, quia opportebit ad triplum adiungere stipendium medicorum, etc. etc.

V. *Storia dell' Università di Genova, scritta dal P. Lorenzo Isnardi. Genova, Tipografia Sordomuti,* 1861, *pag.* 346-47.

DOCUMENTO NONO

Decreto della Repubblica di Genova riguardante la creazione del Magistrato di Sanità.

1452, Die 18 Aprilis.

Illustris et excelsus dominus Petrus de Campofregoso Dei gratia Dux Ianuensis, et magnificum Consilium dominorum antianorum Communis Ianue in legitimo numero congregatum, quorum tunc presentium nomina sunt hec:

Babilanus de Nigro prior.
Francus Spinula quondam Oberti.
Bartholomeus Parriciolla.
Nicolaus de Flisco.
Baptista de Sancto Lazario.
Anfreonus Centurionus.
Ludovicus de Furnarijs
Carolus Lomellinus.
Hyeronimus Clauarius et
Philippus de Sarzano notarius.

Cum audissent quasdam urbes Lombardie et alias ianuensibus finibus vicinas a suspicione pestilentie non usquequaque mundas esse; veriti vernos calores qui eam luem excitare non reprimere solent; creauerunt et tuende sanitati publice prefecerunt nobiles et egregios viros Nicolaum de Auria quondam Acelini, Nicolaum Guilionum, Franciscum Cauallum et Bartholomeum Italianum, ut precedente auxilio Dei, ea clades quantum humano consilio permissum est deuitetur. Cui Magistratui attribuerunt et attribuunt ius, arbitrium ac latissimam potestatem iubendi, statuendi, edicendi et faciendi omnia que ad effugiendum eiusmodi periculum pertinere arbitrabuntur. Itemque imponendi graues penas iis qui leges ac precepta sua trasgrederentur, easque penas exigendi et in utilitatem eiusmodi remediorum convertendi, pellendi ex urbe exque Ianuensi dicione quos ob eam causam voluerint; aliisque accessum ad civitatem et districtum inhibendi, et item alijs permittendi, prout intelligent condictionibus temporum et locorum convenire. Et demum in his omnibus, et circa ea, et in dependentibus, emergentibus et connexis ab eis omnia statuendi ac faciendi: que eius mali remedio conducere putauerint. Inter que etiam specialibus verbis declaraverunt quod liceat ipsi magistratui precepta litterasque conficere in ea materia sub nomine ipsorum Illustris Domini Ducis et Consilij, propria auctoritate, et ipsis etiam non consultis.

V. *Archivii di Stato in Torino. Carte Genovesi; volume* Diversorum,

DOCUMENTO DECIMO

Il Senato di Venezia deputa per ogni Sestiere della Città due popolani, affinchè si studino d'impedire il più che sia possibile i danni della pestilenza.

1468, 17 Aprilis (In Rogatis).

Facienda est omnis possibilis provisio ad remedia pestis, inter quæ in primis imploranda est clementia et misericordia Salvatoris Dei nostri Iesu Christi, quamobrem:

Vadit pars quod mittatur ad dicendum reverendo domino Patriarchæ nostro, ut per omnia monasteria et religiosorum loca orationes sive intercessiones fieri faciat pro liberatione hujus civitatis nostræ a tam repentino periculosoque malo. Insuper per collegium eligantur duo nostri cives popolares idonei et sufficientes pro quolibet sexterio hujus civitatis nostræ, quorum quilibet habeat de salario in mense ab officio nostro salis ducatos quattuor infra, sicuti melius fieri poterit, qui per sua sexteria studiose et diligenter investigent provideantque iuxta qualitatem et personarum conditiones, quæ subito Nazareth conducantur. Quod ut cito exequi possint, conducantur per Provisores nostros salis aliæ duæ barchæ, quarum duæ stent in Terra nova, et aliæ duæ ad Rivum altum. Præterea provideant quod infectorum domos vacentur, earum habitatores persuasionibus omnibus inducentes quod a civitate exeant; quod ut comodius facere possint, eis de pecuniis convenienter provideantur ideo quod levare se possint: de qua re conferant cum domino Fulgentio qui istas infectas visitare se obtulit, omnibusque persuasionibus et honestis modis querere hanc nostram intentionem exequi pro salute civitatis. Et habeat Collegium libertatem eligendi, corrigendi, et providendi in huiusmodi re de tempore in tempus, sicuti videbitur temporum conditiones exigere.

V. *Dott. Giuseppe Vivoli, Annali di Livorno dalla sua origine sino all'anno* 1840; *Livorno, Tip. Sardi,* 1842 *e seg., vol.* 2, *pag.* 302.

DOCUMENTO DECIMOPRIMO

Il Senato di Venezia crea stabilmente un Magistrato di Sanità.

1495, 7 Ianuarii (In Rogatis)

Nemo est quem lateat quanta incommoda, jacturas et detrimenta passa fuerit universa civitas nostra, tam privato quam publico respectu, ob pestem quæ adeo acriter in ea viguit, impresentiarumque vigere non cessat; et propterea ad divinam gratiam et clementiam ut etiam opportunis remediis a latere nostro providendum per omnem modum et viam possibilem in removendis fomitibus et nutrimentis per quæ conservari illa possit. Non ex eo quod in præsentiarum percipi potest de majori inconvenienti pro anno futuro, et quoniam sicut hoc negotium est maximi ponderis et momenti, cum agatur de comuni et universali salute, ita expedit ut gubernatur. . . . . . cum omni possibile cura, studio et diligentia, et per primarios cives nostros, ideirco:

Vadit pars quod de præsenti per scrutinium in hoc consilio eligantur tres silenes et honorabiles nostri super sanitatem terræ; et possint eligi de omni loco, exceptis illis de Collegio, pro non impediendo negotia terræ. Habeant plenam et omnimodam libertatem, facultatem et potestatem ipsi tres de concordio imponendi poenas, exigendi eas, expendendi ex officii nostri salis pecuniis, et demum faciendi omnes et quascumque provisiones, quas oportunas et necessarias iudicaverint pro conservatione sanitatis, et quidquid per predictos tres terminatum et conclusum ac factum fuerit sit firmum et ratum non secus ac factum fuisset per hoc consilium; possendo etiam, semper quod ipsis vel alicui eorum videretur, venire ad hoc Consilium cum opinionibus suis, et ponere in hoc materia illas partes quæ unicuique eorum viderentur.

Debeant præterea per Collegium cum dictis tribus ad bussolas et balotas eligere duo nostri nobiles ad exequi faciendum quidquid per supradictos eis imponetur et ordinabitur, cum salario L. 30 pro quolibet duorum executorum in mense, et ratione mensis, cum conditione in præsenti solvendi medietates, et solvantur de

mense ex pecuniis officii nostri salis. Sint praefatis tres eligendi per annum unum proximum, quo tempore possit eligi ad quæcumque officia magistratus, consilia, et regimina tam intus quam extra.

Non possint refutare sub pœna solidor. 2000 pro quolibet, ultra omnes alias pœnas partis novissima majoris Consilii contra refutante officia ad quam obbligantur cum pœna.

De parte XXX.

Volunt partem lectam, excepto quod non fiat mentio aliqua in ea de executoribus eligendis.

De parte XCVII.

Volunt partem lectam, excepto quod dicti tres eligendi possint etiam de officio continuo, et non fiat mentio de executoribus.

De parte XXXIII.

De U . . . o.
Num . . . 1.
Sapientes Consilii.
Bernardus Justinianus E. R.
Petrus de Priolis Prov.
Zaccarias Barbadico Esseques.
Sapientes.
II. U.
Daniel Marinus.
Bernardus Bragadenus.
Joannes Mauroeenus.
Franciscus Foscarenus.
Die VII Januarii MCCCCDV.
Provisores super Sanitatem.
Dominicus Maurocenus.
Nicolaus Mocenico.
Philippus Tron.
Remanserunt.
Die XIII Januarii.
Remanserunt.
Dominicus Maurocenus.

Bernardus Trevisanus.
Constantinus de Priolis.

V. *Dott. Giuseppe Vivoli, Annali di Livorno sopracitati, pag.* 507.

DOCUMENTO DECIMOSECONDO

Il Governo di Genova conferisce amplissimi poteri al Magistrato di Sanità.

1530. Die 14 Iulii.

AUCTORITAS OFFICII SANITATIS.

Ill.[mus] Dominus Dux et Magn.[ci] D. Gub.[res] Dignis moti respectibus, ad petitionem coram eis factam parte Sp.[ti] Officii Sanitatis presentis civitatis, requirentis eius baliam declarari, examinata re, omni modo etc., ad cautellam tamen et in quantum expediat, declaraverunt et declarant baliam prefati Officii esse quod in concernentibus eorum officium, et iurisdictionem, et in pertinentibus ad illud, habeant omnimodam jurisdictionem et baliam, etiam puniendi et condemnandi quoscumque delinquentes et contrafacientes eorum ordinibus etiam usque ad ultimum supplicium inclusive, et prout etiam in preteritum semper fecerunt et facere consueverunt hujusmodi officiales ad tale officium constituti.

V. il MS. intitolato: Balie multum Ill.[is] Magistratus dominorum Conservatorum Sanitatis etc. *dell'Archivio della Direzione Generale della Sanità Marittima in Genova; pag.* 1.

DOCUMENTO DECIMOTERZO

Decreto del Governo di Genova, che vieta agli ammalati l'ingresso nel territorio della Repubblica, senza il permesso dell'Ufficio di Sanità.

1545, 28 Febbraio.

Proclamate ecc.

Per parte e comandamento del sopradetto Ufficio della Sanità dell'Ex.[a] Rep.[a] di Genova, si comanda ad ogni e singolo barcarolo,

o sia patrone di barcha de qualsivoglia luogo, che de cetero non osa, nè presuma condurre alla Città, nè dentro delle tre Podesterie, persona alcuna inferma de qualsivoglia sorte, senza licenza di esso spettato Ufficio, sotto pena di essergli bruggiatte le barche o laudi, e di ogni altra pena in arbitro di esso spettato Ufficio, notificando a cadauno che si farà diligente cura delle predette cose, et se ne farà rigida punitione contra li contrafacienti.

V. *Leggi dell' Ufficio di Sanità, MS. esistente nella Biblioteca della R. Università di Genova col titolo:* Liber in quo descripta et notata sunt omnia statuta, sanctiones, edicta, ordines et decreta condita tam a Ser.mo Senatu, quam a multum Illustre Magistratu Sanitatis in perpetuum duratura, cum quibus ipse multum Illustris Magistratus se gubernare habeat; *pag.* 34.

DOCUMENTO DECIMOQUARTO

Decreto che determina il turno dei membri del Magistrato di Sanità di Genova.

1565, 9 Gennaio.

Illustriss.a Dominatio etc. Volentes dare ordinem Officio Sanitatis, quomodo eligi deinceps debeat; Ad calculos ordinavit ut infra, videlicet: Quod singulo quoque semestre mutentur duo ex dicto Officio, ii scilicet qui priores electi fuerint; ita quod eligendi debeant ad dictum officium assistere et officiari per annum.

V. *Balie multum Illustris Magistratus etc., pag.* 5.

DOCUMENTO DECIMOQUINTO

Proibizione di purgare nel Porto di Genova le merci e gli uomini sospetti di aver contratte malattie contagiose.

1568, 22 Settembre.

Per ambo Collegia ad calculos decretum et ordinatum, quod ligna venientia ex quibusvis mundi partibus mercibus onusta, si per Officium aliqua in eis fuerit suspicio sanitatis non bone, non liceat

nec possint quævis merces, et bona, nec etiam homines purgari intra portum modo aliquo, et hoc semper quod non fuerit perspicuum et clarum dicto Officio ipsa bona, merces et homines esse sine aliqua suspicione male sanitatis.

V. *Leggi dell' Ufficio di Sanità, ecc., pag.* 1.

DOCUMENTO DECIMOSESTO

Decreto di Governo da pubblicarsi nella Città di Genova, circa il servizio dei bastimenti non muniti della patente di Sanità.

1569, 24 Aprile.

Considerando il Mag.^{co} Uffitio di Sanità quanto sia necessario invigillare, acciochè la Republica e Giurisditione resti e si mantenghi in quella buona sanità, in la quale per l'aiuto divino al presente si ritrova, per tanto atteso che in la estate, massime fuor del distretto e per le parti del mondo, sogliono sussitare qualche suspitione o cause di peste, le quali come contagiose essendo, la Republica e città luogo di negocio si puotrebberosi (*sic*) afferrare per mezzo delle mercantie che per giornata vengono da ogni parte in la presente città, e volendo a ciò provedere quanto gli sarà possibile per evitare ogni male che potesse sopra ciò occorere, pertanto in virtù della presente se comanda a qualsivogli patrone e marinaro e a qualsivogli altra persona di qual etade e condition si sia, che venendo per via di mare con qualsivogli vasello navigabile di qualsivogli conditione, tanto grande quanto piccolo, fuor del distretto dell' Exma Rep. di Genova, debbi portare seco fede autentica dello Ufficio e vice gerenti per conto della Sanità di quelli luoghi respettivamente dove faranno partenza et haranno caricato qualsivoglia cosa, sotto ogni pena tanto corporale quanto peccuniaria, ad arbitrio del prefato Magnifico Ufficio; et oltre di ciò si prohibisce che non sia lecito a qualsivogli persona di qual stato e condition si sia di scaricare da detti vaselli in terra qualsivogli sorte di mercantie, et ogn' altra cosa che havessero in detti loro vaselli, che prima non compaiano dinanti al Prefato Magnifico Ufficio, presentando le loro fedi di sanità, a ciò che il prefato Magnifico Ufficio si possi

risolvere in darli licentia, havendo la loro fede della Sanità, di poter scarricare delle robbe e merci o mercantie, o vero mandarle a purgare al Lazzaretto, non havendo fede auttentica di sanità; e questo sotto pena di perder dette robbe e merci e mercantie, et ogni altra pena in arbitrio del prefato Ufficio. Guardisi dunque ogn'uno a non fallire, chè se ne farà diligente inquisitione, et contra d'ognuno si procederà severamente, senza remissione alcuna.

1569. *Die 24 Aprilis.*

Fuit publicatum suprascriptum proclama per Johannem Baptistam Solarium alterum cintracum Reip.^cae^, sono tube in Foro Mercatorio, in platea Moduli, super pontem Mercantiæ, et ad Darsinam, voce publica, ut moris est.

V. *Leggi dell' Ufficio di Sanità, ecc., pag.* 36 *a* 38.

DOCUMENTO DECIMOSETTIMO

Stesso Decreto per le due Riviere Ligustiche.

1569, 24 Aprile.

OFFICIUM SANITATIS EX.^me^ REIP.^ce^ GENUENS.

Considerando che hormai si approssimano li caldi et che in simili tempi alle volte si scopreno contagioni pestifere, e volendo noi in quello si può provedere, havemo fatto proclamare che non sii vasello alcuno di qualsivoglia sorte qual venisse di fuori del nostro distretto, e non portasse la fede della sanità di quell'Ufficio di Sanità di dove si fosse partito (*sic*), e non portandole non saranno ricettati, e perchè poco saria aguardare la Città se non si guardasse le membra; per tanto si ordina e comanda a tutti ufficiali di Sanità di qualsivoglia luogo di nostre Riviere, tanto da Levante come da Ponente, e dove non fosse Uffizio di Sanità, a tutti Podestà, Giusdicenti et altri uffiziali di detti luoghi, che viste le presenti debbano far proclamare in detti loro luoghi rispettive quanto si dice disopra. E perchè vogliamo che le presenti nostre venghino a noticia di cadauno di nostre Riviere, si ordina e comanda a voi ufficiali di Sanità del luogo di Nervi che viste dette nostre le dobbiate far

portare per persona fidata nel luogo di Bogliasco, e voi di Bogliasco nel luogo di Sori, et così di luogo in luogo per fino in lo luogo di Lerice, quali faranno causa di dimandarnele con persona fidata sotto pena a noi arbitraria.

A Genova, a dì 24 di aprile 1569, sotto fede del nostro sigillo.

V. *Leggi dell' Ufficio di Sanità, ecc., pag.* 35.

DOCUMENTO DECIMOTTAVO

Decreto della Repubblica di Genova, con cui si proibisce l'accostarsi ai bastimenti, e lo scendere dai medesimi, senza il permesso dell' Ufficio di Sanità.

1571 13 Giugno.

Considerando il Mag.co Uffitio di Sanità dell' Ex.ma Rep.ca di Genova quanto siano disubbidienti li patroni de' luidi et altri vaselli, in non permettere che il patrone del luido di lor Signorie facci le ordinate essecutioni, per ciò volendo provedere a simile dissordine, in virtù di questa publica grida si comanda per parte del prefato Mag.co Ufficio, che quando viene di fuori del porto e tre Podesterie e Giurisdittione della Rep.ca da qualsivogli parte del mondo navi galeoni, sagitee, barche, fregatte o qualsivogli altro vasello navigabile in mare, non osa nè presuma qualsivogli patrone marinaro o qualsivogli altra persona, niuno escluso, de barche, luidi, fregatte, e qualsivogli altro vasello, accostarsi ne haver pratica con detto vasello che venirà di fuori come sopra, che prima non gli sii datta licencia per il padrone del luido delle banderette di esso prefato Mag.co Ufficio, al quale padrone sempre che sarà per arrivare propinquo a detto vasello veniente di fuori come sopra, ogn' uno gli harà da dare ubbidienza tanto nel presente porto quanto fuori et in tutta la Giurisdittione della Rep.ca, senza dilatione alcuna per ogni persona navigante in mare con suoi vaselli; e questo sotto pena di scuti vinticinque et ogn' altra pena etiam corporale, a giudicio del prefato Mag.co Ufficio.

Guardisi dunque ogn' uno a non falire, perchè gli sarà data presta essecutione contra gli contrafacenti senza remissione alcuna.

Dalla Camera del prefato Mag.co Ufficio.

A dì 13 di Giugno 1571.

V. *Leggi dell' Ufficio di Sanità, ecc., pag.* 39.

DOCUMENTO DECIMONONO

Decreto della Repubblica di Genova, col quale si obbligano i capitani a presentare all' approdo la fede di sanità, sotto pena di multa.

1572, 12 Aprile.

Considerando il Mag.co Uffitio di Sanità dell' Ecc.ma Rep.ca di Genova, che i patroni di barche, luidi e fregatte, o altri vaselli navigabili, da poco tempo in quà hanno poco obedito l' ordine che venendo da qualsivogli parte fuor del distretto di Genova debbino portare con loro le fedi della sanità di quel luogo di dove si parteno, escusandosi che in tali luoghi non soleno prendere simili fedi; per ciò volendo ad ogni modo ubediscano, e levar via ogni sorte di escusatione, per parte e comandamento del prefato Mag.co Ufficio si amonisse, in virtù della presente publica grida, ogni e singolo padrone o marinaro e qualsivogli altra persona, il quale venirà da qualsivogli parte del mondo per mare fuori del distretto de la Rep.ca, con qualsivogli sorte di vasello navigabile, etiam di gabbia, niuno escluso, debbino portare con loro la fede della sanità di quel luogo dove si partivano, ampla et in buona forma, secondo il solito e consueto, sotto pena di scutti dieci d' oro per ogni contrafacente, applicata alla Camera di esso Mag.co Ufficio, la quale si scuoderà senza remissione alcuna. Guardisi dunque ogn' uno a non fallire, perchè si procederà contra l' inobedienti senza dilatione.

V. *Leggi dell' Ufficio di Sanità, ecc., pag.* 42.

DOCUMENTO VIGESIMO

I Serenissimi Collegii della Repubblica di Genova assegnano al Magistrato di Sanità una camera nel palazzo del Comune.

1575. Die 16 Januarii.

Ambo Ill.ma Collegia, auditis Magnificis Officialibus Sanitatis, dicentibus non habere certum auditorium, seu locum se congregandi pro negociis eorum Officii, et subiungentibus posse aptari locum seu cameram in Palacio Magnificorum Patrum Comunis prope scalas.

Ad calculos omni modo etc: decreverunt dictam cameram seu locum aptandum esse, impendendo da aere publico quid videbitur Mag cis duobus Procuratoribus de manc pro tempore sedentibus, quibus dederunt auctoritatem pro dicta causa expendendi quid eis visum fuerit.

In Manuale Ill.me Dōnationis, manu nostri Antonii Iustiniani Cancellarii.

V. *Balie multum Illustris Magistratus, etc., pag.* 5.

DOCUMENTO VIGESIMOPRIMO.

Proibizione di condurre in Genova delle merci provenienti da luoghi sospetti di pestilenza.

1575. Die 10 Iulii.

Merces omnes quæ conducentur de locis peste infectis et bannitis, sint prohibite, et nemo possit eas conducere in presentem portum nec intra districtum, et si conducte fuerint statim exportentur ex districtu, et hec sub pœna amissionis mercium et navigiorum igne concremandarum et concremandorum, et ultimi supplitii respectu hominum, qui furca in casu contrafactionis suspendantur, et de predictis, et de locis peste infectis, fiat proclama pro parte Mag.ci Officii Sanitatis per decretum Ill.me Dominationis ad calculos, auditis Magn.cis officialibus.

V. *Leggi dell' Ufficio di Sanità, ecc., pag.* 1.

DOCUMENTO VIGESIMOSECONDO

Decreto della Repubblica di Genova, circa l' autorità che spetta al Magistrato di Sanità sopra qualunque sostanza alimentare.

1573. Die 20 Iulii.

Illustrissimus etc.

Cum Reip.ce nil magis intersit quam ut sanitati consuletur; audito itaque Mag.co Sanitatis Officio et eius balia examinata, et quamvis inferius declaranda dici possint in eorum balia contineri praecipue ex decreto Suarum Ill.marum Donationum anni de 1530 die 13 iulii, quo sancirum est praefatum Mag.cum Officium in omnibus eorum Officium concernentibus omnimodam iurisdictionem habere, attamen ad abundantem potius cautellam, quam quod multum expediat, omni modo re ad calculos deducta, declaraverunt et declarant baliam prefati Mag.ci Officii etiam comprehendere et se extendere super omnibus et singulis victualiis cuiusvis qualitatis sint, modis et in omnibus prout se extendit super quibusvis aliis rebus et causis cuiusvis generis et speciei existant, et sic victualias ipsas quasqumque comprehendi et comprehensas esse voluerunt et volunt in dictamet prefati Mag.ci Officii balia et decreto; et sic decreverunt et decernunt nihil obstante.

V. *Balie multum Ill.is Magistratus Dominorum Conservatorum Sanitatis, etc., pag* 1.

DOCUMENTO VIGESIMOTERZO

Spese fatte dalla Repubblica di Genova pel Magistrato di Sanità.

Reperitur in Manuale Cart.ii Rep.cae anni 1574 sub die 11 decembris inter cetera ut infra.

Resp.ca Impensae, etc.

Item pro impensis stationum M. Officii Sanitatis pro cjus debito,

pro dicta Rep.ca cassato de eis librae duomillia centum trig.ta quatuor, solidos novem et denarios novem. L. 2134. 9. 9.

V. *Balie multum Illustris Magistratus Sanitatis, etc., pag. 5.*

DOCUMENTO VIGESIMOQUARTO

La Repubblica di Genova decreta che i passeggieri a bordo dei bastimenti siano muniti della bolletta di Sanità.

1575. 30 Dicembre.

Invigillando continuamenti il Mag.co Ufficio della Sanità dell' Eccell.ma Rep.ca di Genova, di mantenere col divino ajuto la Città e entro il Dominio senza alcun sospetto d' infettione, hanno ordinato per la presente loro publica grida, che non sii patrone di luido o barche, o qualsivoglia altra persona di qual stato o grado si sia, così della presente Città come delle tre Podesterie, che in qualsivoglia modo ardisca o presuma de sbarcare o permettere che sii imbarcato sopra detti suoi luidi o barche persona alcuna di qualsivoglia grado o conditione, che venghi di qualsivoglia luogo fuori delle dette tre Podesterie, che non habbi la bolletta della Sanità del luogo dove venirà; e quando pur accadesse che levassero qualche d' uno che non havessi bolletta, siano obligati essi patroni e marinari venire con essi luidi o barche al Ponte delli Spinoli, e denunciare tali persone all' agente del prefato Mag.co Ufficio, sotto pena di esser brucciato li loro luidi e barche, et ogn' altra pena in arbitrio di esso Mag.co Ufficio. Ogn'uno dunque si guardi a non fallire, perchè ne sarà fatta diligente inquisitione.

Datto dalla Camera nostra a di 3 dicembre 1575.

V. *Leggi dell' Ufficio di Sanità , ecc., pag. 70.*

DOCUMENTO VIGESIMOQUINTO

Decreto della Repubblica di Genova, che riguarda la conferma al Magistrato di Sanità di tutte le facoltà accordategli innanzi la promulgazione delle nuove leggi del 1528.

1576. Die 8 Augusti.

Cum Ex.mus Dominus Dux. Ill.tres D. D. Gub.res et Mag.ci D. D. Procur.res Reip.ce Genuensis tractassent saepius de negotio de quo infra; intellexissentque relatione Magnificor. Luce Spinula et Pauli Justiniani, duorum ex M. D. Procuratoribus quibus demandata fuerat cura videndi regulas Magistratuum de quibus infra, et referendi continentiam et legislationem, summarium dictarum regularum et Institutionum, per eosdem Mag.cos Lucam et Paulum presentatum; re ad calculos deducta, mandaverunt fieri propositionem minori Concilio tenoris sequentis:

« Signori! Gli altri Magistrati instituiti nella Città, li Padri del « Commune, Maestrali, Ufficii delle Monete, della Sanità, della Ab« bondanza, de Poveri, et li Consoli de l' arte de Scateri hanno « le loro regole, possanza et bailia limitate nelle cause criminali, « secondo l' instituzione di ciascuno di essi Magistrati nelle cose « pertinenti alle loro autorità e giurisditioni, e contra le persone « soggette al foro loro rispetivamenti, e possono secondo le dette « regole condannare, punire et castigare i contrafacienti, come nelle « antiche regole e balie loro si contiene, alle quali si habbi rela« tione. Hora sono sopravenute le nove leggi le quali hanno data « tutta l' autorità delle cause criminali alli Magn.ci Podestà et Au« ditori di Rota Criminale, per il che resta rivocata la possanza « et bailia de i sopradetti Magistrati; la qual cosa se andasse inanti « apporteria grandissima confusione et impedimento al maneggio et « Governo del Stato, e particolarmente di quelli Ufficii et Magi« strati; essendo tutte le cose che si trattano dinanzi da essi di na« tura che non comportano lunghezza o rigore di libelli et di pro« cessi, come bisogneria che osservassero li Giudici Criminali, ma « con viene che siano esseguite con li termini et forme delle regole

" di essi Ufficii et Magistrati, alle quali si habbi come sopra rela-
" tione; oltra che quando si accumulassero queste cause a i Giu-
" dici Criminali, la giustitia patiria grandementi; da poi che saria
" impossibile che potessero attendere a tanti negotj. Onde per be-
" neficio publico, e perchè le cose caminino secondo l' ordine et
" per conservare l' autorità alli Magistrati, si è deliberato col nu-
" mero debito de voti, di proponere alle SS. VV. che saria bene
" di ordinare e decretare che non ostante le detto *Instituzioni*
" *delle dette nove leggi*, li sopradetti Magistrati et Uffici babbino
" la medesima autorità facoltà et bailia che havevano prima, quando
" le leggi nove non erano ancora fatte, et a caotella concedergliela
" di novo in tutto come nelle regole e Decreti loro respettivamente
" appare. E perchè quella dell' Ufficio di poveri si dava a tempo
" et l' ultimo decennio spira a XII di questo mese, saria bene
" dechiarare che duri, e concedergliela per dieci anni, e quando
" le SS. VV. siano di questo parere potranno deliberarlo in confor-
" mità delle leggi nuove, acciò che restando così approvato, si
" possi proponere al gran Consiglio ".

Sed in executiono novarum legum in capite de condendis legibus negotium de quo supra inter se prius mature examinarunt, et ad iudicium calculorum deductum, approbarunt quattuor partibus ex quinque concurrentibus. Et ideo disentienda minori Concilio deferendam decreverunt.

Die 20 Dicti.

Congregato minori Concilio in numero legitimo, de mandato prefatorum Ex.mi Ducis, Illustrium D. D. Gub.rum et M. M. DD. Procuratorum, et ad eorum conspectum; lecta fuit propositio de qua supra, tam ante per alias vices similiter lecta et examinata in ipso Concilio minori in numero legitimo congregato, et non nullis ex consiliariis sententiam dicere in scriptis negotium ad calculos deductum fuit, et concurrentibus votis nonagentaquinque ex omnibus conventis, facientibus numerum centum quindecim, et sic quattuor ex quinque omnium partibus consentientibus conclusum fuit in sententiam euisdem propositionis, ad hoc ut Concilio maiori proponi possit ad formam dictarum legum.

Die 30 Septembris.

Cum de mandato ipsorum Ill.morum Collegiorum vocatum esset Concilium majus in aula solite congregationis, et concurrissent tricentum tres consiliarii, comprehensis ipsis ill.mis Collegiis, et sic adesset legitimus numerus ad formam novarum legum, lecta fuit de eodem mandato propositio superius registrata in omnibus ut in ea, exclusis illis ultimis verbis, *acciochè restando così approvato si possi proponere al gran Consiglio,* et facta omnibus potestate dicendi quæ vellent, vocatisque nonnullis ex ipsis consiliariis ad sententiam opinionemque suam dicendam, et omnibus mature consideratis, negotium ad calculos deductum fuit; quod frequentiori voto approbatum fuit, nam centum quinquaginta duo favorabilia reperta fuere, centum quinquaginta duo repugnantibus; et sic pro decreto et lege habita et proclamata fuit.

In Cancelleria Notarii Antonii Roccatagliate Cancellarii.

V. *Balie multum Illustris Magistratus Sanitatis etc. pag.* 2. 3. 4.

DOCUMENTO VIGESIMOSESTO

Decreto della Repubblica di Genova, riguardante l'obbligo della Patente di Sanità per le navi provenienti dalle Fiandre.

1576. Die 4 Septembris.

Ordinatum quod in futurum conducentes ballas mercium venientium ex partibus Flandriæ, teneantur ferre fidem de illis locis ex quibus faciunt primum recessum, et successive in omnibus locis usque Januam; alias non detur practica nec in civitate introducantur.

V. *Leggi dell' Ufficio di Sanità ecc., pag.* 81.

DOCUMENTO VIGESIMOSETTIMO

Nuovo decreto del Comune di Genova riguardante il turno dei membri del Magistrato di Sanità.

1581. Die 23 Novembris.

Electio Officii Sanitatis praesentis Civitatis reformata in omnibus ut infra. Videlicet quod in kalendis Januarii proximi venturi fiat

electio unius ex dictis officialibus loco Mag.ci Gasparis Adurni prioris dicti Magistratus, qui tunc temporis erit officio functus, quae electio duret per annum, et sic successive de trimestre in trimestre fiat electio unius ex dictis officialibus, loco maioris natu officio functi per annum.

Interim prorogata iurisdictio dictorum officialium respective donec modo praedicto fiat electio eorum successorum, respettive per Serenissimam Dominationem ad calculos.

Mag.cus Horatius Spinola electus officialis Sanitatis per annum inceptūrum prima Januarii venturi loco Mag.ci Gasparis Adurni officio functi per Ser.mam Dominationem ad calculos.

V. *Balie multum Illustris Magistratus Sanitatis etc. pag.* 6.

DOCUMENTO VIGESIMOSETTIMO bis (1)

Instituzione di un Ufficio Sanitario in ogni luogo sottoposto alla giurisdizione della Repubblica di Genova; attribuzioni e doveri di coloro che saranno chiamati a farne parte.

1661. 2 Aprile.

CONSERVATORI DI SANITA'

DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA.

Considerando noi quanto sia necessaria la puntuale essecutione de gl' ordini concernenti alla conservazione della pubblica salute,

(1) Questo documento è giunto a nostra nôtizia soltanto dopo la stampa del testo del presente lavoro, ove avremmo potuto avere agio di farne parola. L'epoca sua si scosta di brevissimo tratto da quella in cui Genova, secondo ci occorse di accennare, venne terribilmente flagellata dalla pestilenza; e però se le disposizioni nel medesimo consegnate risentono ancora per una parte dei gravi timori, che a tutti gli animi si erano appresi, mostrano dall' altra quanta cura adoperassero i Conservatori di Sanità della Repubblica, per evitare che il fiero e micidiale danno potesse rinnovarsi.

L' importanza dell' atto ci ha quindi consigliato di pubblicarlo per esteso nella presente serie di documenti, non alterandone la distribuzione, mercè la semplice ripetizione di un numero d' ordine, anzichè trascurarlo, o consegnarlo in ispeciale appendice. Del che speriamo vorranno saperci grado i lettori.

per facilitarne l' osservanza, habbiamo deliberato di compendiare gl' ordini circolari in varij tempi decretati, con le limitationi et ampliationi, che si sono giudicate opportune, acciò l' essatta osservanza del contenuto nell' infrascritti capi, produca quei buoni effetti che desiderano, incaricando perciò a' ministri inferiori, et altri à noi subordinati rispettivamente l' essecutione, che ci promettiamo dalla loro ubbidienza.

1. In ogni Città, Terra, ò Ville di questo Serenissimo Dominio doverà proseguirsi con vicendevole mutatione l' elettione d' un'Ufficio di Sanità, il quale consti di due, tre, quattro, ò più persone habili per tal essercitio, à proportione della grandezza, e qualità del luogo, e dove forse non fosse instituito tal Ufficio, le Communità, a' quali spetta l'obbligo dell'elettione, frà il termine di giorni quindeci ne faranno la deputatione.

2. Insieme con li detti Deputati, che formeranno in ciascheduno luogo Ufficio di Sanità, doverà esser eletto un Cancelliere, che sia Notaro, e dove non fossero Notari, scieglieranno gl' elettori persona habile, che sappia scrivere, et accudista à tal cura con ogni fedeltà.

3. La metà delli detti Deputati insieme con il Cancelliere doveranno esser eletti nel mese di Febraro, per incominciare l'essercitio della loro cura al primo di Maggio, e l' altra metà di detti Deputati doverà eleggersi nel mese d' Agosto, per incominciare a servire al primo di Novembre.

4. L' anticipatione delle predette elettioni in tal guisa prescritta, darà maggior comodo alle Communità di far a noi pervenire la notitia di ciascheduna elettione con espressiva de nomi, cognomi, et età di tali Deputati, e Cancellieri, acciò in tempo congruo si possa da noi approvare l' elettione, o non essendo gl' eletti a nostra sodisfattione dare quell' ordini, che stimeremo più opportuni per il publico serviggio.

5. Li Deputati, ò Cancellieri non doveranno essercire tal cura, nè potranno venir ad essa ammessi, senza nostra espressa approvatione, quale sarà sempre lor carico di procurare dalla nostra Camera; affinchè per loro trascuraggine non resti sprovisto, e però pregiudicato il pubblico beneficio.

6 In caso di morte, assenza, ò d'altro legitimo impedimento d'alcuno di detti ufficiali, quelli, à chi spetta la facoltà d' eleggere, doveranno subito sorrogare, e tal sorroga sottoporsi all' approvatione nostra, senza la quale il sorrogato non potrà ingerirsi, ò subentrare in luogo del morto, assente, o impedito, già che per l'approvatione i sorrogati non saranno sottoposti à pagamento veruno.

7. Il detto Ufficio doverà congregarsi in presenza del Sig. Giusdicenti, ò Podestà, ò altro, che haverà da noi commissione per le materie di Sanità, e con le due terze parti de voti farà tutte le deliberazioni, che stimerà opportune, purchè non siano contrarie à gl' ordini infrascritti.

8. Nelle materie criminali, et in osservanza de gli ordini nostri, l' Ufficio della Sanità di ciaschedun luogo rispettivamente haverà solo autorità di prendere informatione, e formare il processo per verificare il delitto, con obbligo di mandaro a noi chiusa, e sigillata la copia di tale informatione con prima commodità, aspettando poi gl' ordini, che se le daranno.

9. In foglio steso sopra una Tavoletta scriverà il Cancelliere li luoghi, che sono in ogni tempo sospetti, come sono il Levante, Barbaria, Inghilterra, Fiandra, Moscovia, et Indie, e successivamente quelli, che alla giornata si bandiranno, o sospenderanno secondo la contingenza de tempi.

10. Il Cancelliere doverà tenere due libri sottoscritti dal Cancelliere di nostra Camera, con obligo di consignarli al successore nell' Ufficio, in uno de' quali libri saranno le presenti Instruttioni con carta bianca per poter registrare in essa gl' ordini circolari, e particolari, che da noi se le trasmetteranno alla giornata, de' quali sbrigheranno subito, o spediranno i latori per i luoghi susseguenti, acciò dalla dilatione non ne risulti pregiudicio, e nell' altro libro si scriveranno gl' essami de' Padroni dei vascelli, che giornalmente approderanno.

11. Li detti Deputati si ripartiranno frà di loro à vicenda le settimane, acciò ogn' uno di essi con maggiore assiduità accudisca insieme con il Cancelliere agl' essami predetti, et all'altre giornali occorrenze.

12. Il detto Deputato insieme con il Cancelliere potranno dar

prattica solamente alli vascelli, che pratticheranno dentro i limiti di questo Serenissimo Dominio, mentre prima d' esser ammessi essibiscano le solite fedi, tanto per le persone, come per le robbe, e merci, altrimente ne darà parte à gl' altri ufficiali di Sanità, li quali conoscendo, che vi siano robbe capaci di contaggio, si asterranno di darle prattica, e con la solita penale impositione, di non pratticare con vascello alcuno, li manderanno quà da noi con loro lettera. A vascelli però che facessero loro viaggi dentro i limiti di quà da Sestri nella Riviera di Levante, e di quà da Savona nella (*Riviera*) di Ponente si darà pratica dal detto Deputato, e Cancelliere senza boletta, ò fede di Sanità.

13. Quando giongeranno vascelli procedenti d' oltre Domiuio, doverà il Cancelliere farsi presentare le fedi di Sanità del vascello, persone, merci, robbe, e passaggieri, e dando al patrone del vascello il solito giuramento di manifestare la verità, con cominatione di pene così corporali, come pecuniarie, oltre la confiscatione delle merci, che non fossero pontualmente denonciate, l'essaminerà scrivendo nel predetto libro degl' esami li sottoscritti interrogatorij, et altri, che li paressero opportuni alla congiuntura de' tempi, ò del viaggio, con le risposte, che le saran date, tanto dal capitano, ò padrone del vascello, quanto d' alcuni marinari d' esso, che doveranno separatamente essaminarsi.

1. Da qual parte, e luogo habbiano fatto partenza, et in qual giorno.
2. Qual robbe, ò mercantie habbiano caricato, e dove.
3. In qual Porto, luogo, ò spiaggia si siano trattenuti.
4. Con quali vascelli habbiano havuto comercio nel viaggio.
5. Se doppo la partenza il Padrone, marinari, e passaggieri siano stati sempre sani.

   E se vi sarà stato alcuno amalato, s' interroghi della qualità, e tutte le circostanze della malatia, e del stato di salute, in cui si troverà à tempo dell' arrivo.

   Se sarà morto alcuno di quelli, che s' imbarcarono, si ricerchi minutamente la longhezza, e qualità della malatia precedente alla morte.
6. Quante persone si siano imbarcate, et in tempo dell'essame quante siano.

7. Se ne' luoghi dove haveranno toccato per viaggio li sia stata negata, ò concessa la prattica.

Terminati li detti essami porterà il Cancelliere alli Deputati congregati in numero legitimo, et in presenza di chi haverà nostra commissione, il libro dove saranno scritti insieme con le patenti, e fedi di Sanità essibitili, li quali Deputati faranno riflessione se da tali depositioni ne risulti prova sufficiente per li requisiti infrascritti, cioè.

1. Che il vascello venghi da luogo sano, e libero.
2. Le fedi di Sanità siano giustificate tanto per il vascello, padrone, marinari, e passaggieri, quanto per le robbe, e merci.
3. Non habbi tocco in luogo alcuno bandito, sospeso, ò sospetto.
4. Non habbi praticato con vascelli sospetti, ò con corsari.
5. Nel viaggio siano stati tutti sani.
6. In ciaschedun luogo dove haveranno approdato habbiano fatto segnare, e ritoccare la patente.
7. Il numero, e qualità de' marinari, e passaggieri sia uniforme al numero, e qualità, espressa nelle fedi.
8. E finalmente, che non si dubiti dell' identità di detti marinari, e passaggieri, in modo tale, che si suppongano li medesimi espressi nelle fedi suddette.

In tal caso concorrendo unitamente tutti li detti requisiti, daranno prattica prontamente al padrone, marinari, passaggieri, e merci, mà se mancasse alcuna delle conditioni di sopra espresse, ordineranno con penale intimatione al padrone di tal vascello, che sè ne venga à drittura à questo porto, senza pratticare con vascello alcuno, e faranno nota di tale intimatione nelle patenti di Sanità, che doveranno restituirle senza dilatione.

14. Se succedesse, che alcun vascello procedente da luoghi sani, e liberi portasse merci, ò robbe, che potessero havere origine dai luoghi sospetti, o banditi, ancorchè fossero accompagnate da fedi di Sanità giustificate, quando per altro vi concorressero tutti i requisiti di sopra espressi, daranno pratica solamente al padrone,

marinari, e passaggieri, trattenendo nel vascello istesso la mercantia, con assistenza di guardia continua, acciò non si sbarchi cosa alcuna, et inviando à noi le patenti, e fedi presentate insieme con le copie degl' essami presi, attenderanno i nostri ordini per esseguirli.

15. Quando poi giungesse qualche vascello procedente da luoghi sospetti, ò banditi, ò che in essi havesse fatto scala per forzoso accidente, ò pure che nel viaggio havesse pratticato con vascelli procedenti da luoghi banditi, ò sospesi, si doveranno ricevere le patenti, ò fedi, in maniera che non si tocchino con le mani se non con precedenza di diligente profumo alla fiamma del fuoco, doppo di cui si noterà sotto di esse: *Vista in tal luogo senza pratica.* E con intimatione penale da estendersi alla confiscatione delle robbe, e pena della vita, oltre l' incendio del vascello, si licentieranno li vascelli sudetti, acciò senza pratticare con altri di sorte alcuna, eschino quanto sia tosto dal Mare di questo Serenissimo Dominio; bensì havendo tali vascelli vetovaglie, ò merci per questa Città sotto le medesme pene, l' intimeranno che venghino per drittura à questo Porto, esprimendo nelle loro patenti tale intimatione.

16. E se vascelli di simil qualità havessero necessità di gettar ancore in qualche luogo per borasche di mare, se le permetterà, che si trattenghino fino à tanto, che sarà cessata la tempesta, overo bisognandone rinfreschi, se le concederà spatio al più di due hore, e ciò si prattícherà dalla bocca di Magra fino à Portofino nella Riviera di Levante, e da Ventimiglia fino à Savona nella (*Riviera*) di Ponente; avvertendo però, che nell'uno, e l'altro caso doveranno farsi le guardie à vista di detti vascelli, senza intermittenza, con l'attuale assistenza d' uno, almeno degl' ufficiali di Sanità, il quale per commodità di simil vascelli permetterà, che in un scoglio, ò luogo segregato s'esponga un vaso con aceto, dove si riponga il prezzo delle robbe che si venderanno, e che tali rinfreschi similmente s'espongano in un luogo separato, in maniera tale, che possino quei de' vascelli pigliarsegli, e pagare la valuta senza haver comercio, benchè minimo con quei di terra; et à spese dei medesimi marinari si pagheranno similmente le guardie, che assisteranno

durante il loro trattenimento, che doverà esser limitato dal detto termine d'hore due, ò dal fine della tempesta, e delle diligenze, che in tal congiontura si saranno usate, li Deputati di Sanità ne daranno à noi distinta relatione.

17. Sarà particolar cura delli detti Deputati il formare processo contro di quello, ò quelli che ardissero in qualsivoglia maniera d'acostarsi, pratticare, havere comercio, ò ricevere robbe da quei vascelli, che si tratterranno senza prattica, overo prima, che sia loro concessa dalli medesimi Deputati, con mandare copia del processo conforme si è dichiarato nell' ottavo capitolo.

18. A vascelli, che porteranno straccie di qualsivoglia qualità, ò robbe vecchie, communemente chiamate spoglie di galea, ancorchè havessero fede di Sanità con tutti li requisiti necessarij, non li daranno prattica, mà con le solite penali intimationi ordineranno al Padrone del vascello, che venga per drittura in questo Porto, e rispetto alle straccie, che sogliono smaltirsi nelle Riviere, s'ammetteranno per via di mare solamente quelle, che porteranno speditione firmata dal Cancelliere di nostra Camera d'ordine del Pressantissimo Signor Deputato di settimana.

19. Alli nativi et abitanti nella giurisdittione delli detti ufficiali di Sanità rispettivamente, e non ad altri, doveranno far prontamente la boletta di Sanità in stampa alla forma solita, senza mercede alcuna, e lo Communità mediante il dovuto pagamento se ne provederanno da questa stampa.

20. Ai passaggieri, ò viandanti, doveranno similmente senza premio alcuno segnare le fedi di Sanità, che essibiranno notando in esse: *Vista in tal luogo, et in tal giorno, con prattica, e senza pratica.*

21. A quei vascelli solamente i quali saranno originarij dal proprio luogo, et indi incominceranno il viaggio, potranno li detti Ufficiali rispettivamente far la patente, avvertendo che à dette qualità concorrano ambedue giontamente in quei vascelli, che richiederanno simili espeditioni, già che ad altri qualsivoglino vascelli di che sorte, e grandezza si sijno, resta vietato il fare patente nuova.

22. Alli vascelli, che partiranno di quà ò d' altra parte, toccando in qualsivoglia luogo delle Riviere, doveranno i Deputati segnarle solamente le patenti, che porteranno, e per tale nota essigeranno soldi due, senza pretendere, ò pigliare cos' alcuna di più; ma rispetto alle patenti predette, la tassa della mercede si regolerà con la consuetudine di ciaschedun luogo.

23. Alli colli di mercantie, balle, ò barrili, che giongeranno per via di terra da luoghi d' oltre Dominio, sani, e liberi, con la vista delle solite fedi di Sanità, se li doverà dar prattica senza dilatione, mà à quelle robbe, o mercantie, che procederanno da luoghi banditi, ò sospesi, faranno impressione tale con i sigilli dell' Ufficio di Sanità, e con la tintura de' fili ne' luoghi dove potranno aprirsi le cuciture, ò coperci, che senza nota di trasgressione, non riesca ad alcuno il toccare, ò maneggiare tali robbe nella parte interiore delli detti colli, barrili, ò balle, quali in tal guisa trasmetteranno alla nostra Camera, facendo intimatione penale à chi doverà condurle: e ciò si praticherà in quei casi, nei quali sogliono dichiararsi nette le fascie esteriori, già che se urgesse maggior sospittione, non doveranno tampoco introdursi robbe simili nel distretto di questo Serenissimo Dominio.

24. Doveranno li detti vascelli di Sanità accudire con particolare attentione alla qualità delle vetovaglie, che s' introdurranno nei luoghi di loro giurisdittione, e trovando che ve ne fossero di quelle, che tal volta sogliono smaltirsi bagnate d' acqua marina, guaste, ò deteriorate dalla loro naturale bontà, saranno obbligati subito di sequestrarle, pigliando in poter loro le chiavi de' magazeni, inviando à noi chiusa, e sigillata la mostra di tali vetouaglie, per essequire poi gl' ordini, che se le daranno; e principalmente doveranno haver mira alla qualità de' grani, fave, e legumi; l' istesso similmente si ordina per li salumi fetidi, e per ogni altra cosa comestibile, che potese apportar danno alla salute.

25. Quando moriranno vacche, buoi, pecore, ò capre, di propria malatia, provederanno li detti ufficiali con ordini opportuni, acciò tali animali siano interrati con la pelle alla presenza d' uno almeno di essi Deputati, havendo mira che si faccia à tal effetto

fossa profonda, à finchè non siano scoperti, e non ardisca alcuno di scorticarli, ò servirsi della loro carne, ò pelle, e nelli mesi di Luglio, et Agosto vogliamo siano sottoposti à tal ordine anche quelli di detti animali, che morissero per caduta, ò altre disgratie, non ostante che si sopponessero sani, et essenti d' ogni infettione, e contro quelli che havessero ardir di contravenire à tal ordine, si formerà processo, procurando li detti ufficiali di pigliarne diligente informatione, di cui manderanno à noi copia senza dilatione.

26. E se si scopriranno malatie, o influenze generali in simil bestiami, ce ne daranno subito aviso, facendo intanto segregare da gl' altri animali, quelli che saranno infetti.

27. La pontuale osservanza de gl' ordini predetti, s' incarrica alli detti ufficiali di Sanità, loro Cancelliere, et ad ogn' altro, à cui spetta ò potrà spettare por l' avvenire, sotto qualsivoglia pena, cosi pecuniaria come corporale, da estendersi sin' all' ultimo supplitio à nostro arbitrio; et acciò del contenuto nelli presenti Capitoli non si possa allegare caosa d' ignoranza, vogliamo che gl'ufficiali presenti in ciascheduno luogo rispettivamente, et in diffetto loro li Magnifici Giusdicenti, siano obligati di farli subito publicare, trasmettendoci le fedi di tale essecutione.

28. Et à finchè dalla moltiplicità de gl' ordini in varij tempi publicati non rissulti confusione, ò non resti facoltà ad alcuno d'interpretare sinistramente la nostra volontà, habbiamo rivocato, et annullato tutti gl' Ordini, e Gride in altri tempi trasmesse nelle Riuiere, e di là da' Gioui, specialmente in quella parte che ripugnasse al presente Compendio de gl' ordini nostri.

Et in fede etc.

Dat. in Genova nella Camera Nostra, li 2 Aprile 1661.

Andrea Tassorello *Cancelliere*

Da una antica stampa pubblicata dalla Tipografia Casamara, ed esistente presso l' autore di queste memorie.

DOCUMENTO VIGESIMOTTAVO

Regolamento da osservarsi nei porti di Tolone e Marsiglia, circa alle precauzioni da praticarsi, per impedire l' introduzione della peste nel Regno di Francia.

1683, 25 Août.

ART. I.

Sa Majesté ordonne aux capitaines, et autres officiers de ses vaisseaux, galères et autres bâtiment, d'eviter autant qu'il sera possible tout espece de commerce dans les lieux suspects de mal contagieux; et en cas que, par une absolue nécessitè d'y faire du bois ou de l'eau, et d'avoir des rafraichissemens et autres besoins indispensables, ils fussent obligès d'envoyer des chaloupes ou caïques a terre, Sa Majesté veut qu'ils y fassent embarquer un officier, pour empêcher que les mariniers desdites chaloupes ou caïques n'y achetent aucunes marchandises, ni autres hardes, que celles qui leur seront indispensablement nécessaires, pour être en état de faire le service.

ART. II.

Les vaisseaux, galères, et autres bâtimens qui reviendront a Toulon, ou a Marseille, mouilleront, savoir, les vaisseaux et autres bâtimens, a St-Georges, ou devant le Lazaret, et les galères aux Iles de Marseille: et aussitot qu'ils y seront arrivès, et que le temps le permettra, le commandant de l'escadre, ou le capitaine particulier du vaisseau, ou de la galère, en fera avertir l'Intendant de la Marine où des galeres, par une chaloupe ou caïque qu'il enverra avec un officier au bureau de la Santé, et ne permettra à aucun officier, matelot, marinier de rame, ou soldat, d'aller à terre, qu'auparavant un Commissaire de Marine ou des galeres, assisté des médecin et chirurgien du port, et d'un officier de Santé, n'aient été aupres des bâtimens, s'informer du lieu d'ou ils viennent, s'ils ont eu quelques pratique dans le pays infecté dudit mal, et s'il n'y a personne qui en soit attaqué, s'ils y ont embarqué quel-

ques marchandises, moutons, volailles, et autres refraichissement, ou passagers, et le temps qu'il y a qu'ils en sont partis.

Art. III.

Ledit Commissaire de Marine ou des galères, et officiers de Santé, etant assurés, par le rapport du commandant et par le serment du maître chirurgien, qu' il n'y en a aucun attaqué de ce mal, que l'on n'a pratique en aucune ville infectée de peste, ni en commerce avec aucun bâtiment venant du Levant, ou autres lieux suspects de ce mal, ni embarqué de marchandises ou rafraichissemens susceptibles de peste, ou passager venant desdits lieux; les dits commissaire, médecin, chirurgien du port, et officier de la Santé, entreront dans lesdits bâtimens, et iront recevoir la declaration signée des capitaines de l' exposition qu'ils auront faite, qu'ils seront obligés de donner fidele, sous peine de cassation, pour être, lesdites declarations, enregistrées au bureau de la Santé; ensuite de quoi, les susdits officiers feront leur visite, et l'entrée du port leur sera donnée sans retardement.

Art. IV.

Les bâtimens qui auront été obligés de mouiller en des lieux attaqués de peste, sans y avoir eu commerce, et qui auront ensuite demeuré douze à quinze jours en mer, seront parcillement reçus dans les ports de Toulon ou de Marseille, apres avoir été visités en la manière cidessus prescrite.

Art. V.

S'il avait été embarqué sur les bâtimens quelques marchandises ou rafraichissemens susceptibles de peste: Sa Majesté veut qu'a leur arrivée, toutes les marchandises et hardes des officiers et des equipages et chiourmes soient débarquées au Lazaret, pour y faire la quarantaine ordinaire; que les vaisseaux, galères, et autres bâtimens, et les hommes, soient parfumés avec un tres-grand soin; les voiles, pavillons et autres objets susceptibles de peste soient éventés; et, ne paraissant aucune marque de peste, huit jours apres le commencement de la quarantaine, l'entrée du port soit

donnée auxdits bâtimens, officiers, et hommes de l'equipages et chiourmes.

ART. VI.

S'il arrivait qu'il se trouvait quelqu'un attaqué de ce mal, Sa Majesté veut que les officiers, les equipages, chiourmes, leurs hardes, et toutes les choses susceptibles de contagion, soient mis au Lazaret, et que les vaisseaux, galères, et autres bâtimens, apres avoir été parfumes, fassent quarantaine entiere, savoir: les vaisseaux et autres bâtimens au Morillon, en observant de s'eloigner le plus qu'il se pourra de la ville de Toulon, et les galères aux iles de Marseille, lesquels vaisseaux, galères, et autres bâtimens seront gardés par les gardes de la Santé.

ART. VII.

A l'égard des officiers, equipages, et chiourmes, ils seront parfumés quatre fois, a trois jours d'intervalle; ensuite de quoi, apres avoir changé de tout habillement, ils seront visités de nouveau; et en cas qu'il ne s'en trouve aucun attaqué dudit mal, l'entrée leur sera donnée.

ART. VIII.

Les vaisseaux, galères, et autres bâtimens qui viendront a Toulon, ou Marseille, pour carener, espalmer, se remâter, ou prendre des vivres, mouilleront; savoir: les vaisseaux et autres bâtimens, au Cros-saint-Georges, et les galères aux iles de Marseille, et y recevront tous leurs besoins, avec les précautions dont il sera convenu avec les intendans de Marine et des galères, et les officiers de Santé.

ART. IX.

Sa Majesté veut que, dans les cas inopinés, qui pouvraient arriver a l'avenir, il y soit pourvu par les Intendans de Marine et des galères, et par les officiers de la Santé de Toulon, et de Marseille, et qu'ils en donnent avis aussitot au Commandant de la Province et a l'Intendant de la Justice, police, et finances, qui y est etabli.

Art. X.

Sa Majesté défend, sous peine de cassation, a l'égard des officiers, et de punition corporelle a l'égard des matelots, mariniers de rames, et autres gens de l'equipage, de descendre a terre, aux environs de la rade de Toulon et de Marseille, qu'apres que l'entrée aura été donnée auxdits vaisseaux et galères.

Art. XI.

Defend pareillement, Sa Majesté, auxdits capitaines de vaisseaux, galères et autres bâtimens, venant du Levante et autres lieux soupçonnés de peste, d'envoyer à terre aucun homme de leur equipage, ni de laisser débarquer aucune chose en quelque endroit de la côte de Provence où ils se pourront trouver, si la nécessité du service n'y oblige, et sans la permission des officiers de Santé qui se trouveront sur les lieux.

Mande et ordonne, Sa Majesté, a M. le Comte de Vermandois, amiral de France, au Sieur Duc de Vivonne, maréchal de France, général des galères, aux vice-amiraux et lieutenans-généraux, de tenir la main à l'execution du présent réglement, qu'Elle veut être lu, publié et affiché, a ce que personne n'en ignore.

Fait a Fontainebleau, le 25 jour d'Août 1683.

LOUIS.

Colbert.

V. *L. I. M. Robert, Guide Sanitaire des Gouvernemens Européens; vol.* 2, *pag.* 830. *Paris* 1826

DOCUMENTO VIGESIMONONO

Ordinanza del Re di Francia, con cui si prescrive che i patroni dediti alla navigazione di Provenza, Linguadoca, e Rossiglione debbano munirsi della patente di Sanità, così per se come pei passeggieri imbarcati sui loro legni.

De par le Roi.

Sa Majesté, etant informée que, nonobstant les precautions portées dans les diférens réglemens sur le fait de la Santé, les capitaines, patrons et autres mariniers, qui naviguent d'un port a l'autre de Provence, Languedoc et Roussillon, negligerent de prendre des patentes de Santé, tant pour eux que pour les passagers qu'ils ont embarques; et estimant necessaire de remedier a un pareil abus, qui pourrait avoir des suites dangereuses pour la santé publique, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit:

Art. I.

Tout capitaine, patron, ou marinier, naviguant d'un port a l'autre des provinces de Provence, Languedoc, Roussillon, serà obligé, avant son depart, de prendre une patente de Santé, contenant le nombre d'hommes qui composent son equipage, conformément au rôle arrêté au bureau des classes, qu'il sera tenu de répresenter aux officiers de la Santé, et ne pourrà embarquer aucuns passagers, s'ils ne sont pourvus d'une patente de Santé, laquelle ne pourrà être expédiée qu'en vertu d'un billet, que lesdits passagers aurons pris prealablement au bureau des classes, pour justifier qu'ils se sont présentés audit bureau, et qu'ils y ont été inscrits sur le rôle d'équipage, conformement a ce qui est porté par le reglement du 2 mars 1737; a peine, pour les contravenans, de six mois de prison, et de trois cents livres d'amende applicables a l'hopital le plus prochain du lieu ou le cas arrivera.

Art. II.

Lesdits capitaines, patrons et mariniers feront viser leurs patentes par les officiers de Santé dans tous les ports aù ils relacheront, et feront leur déclaration, non seulement du lieu de leur

depart, des relaches qu'ils auront faites, pendant leur route ; mais encore des bâtimens qu'ils auront rencontrés, soit qu'ils aient communiqués avec aux, ou non, sous les peines portées par le precedent article.

ART. III.

Les passagers qui se debarqueront à l'insu du maitre du bâtiment, et avant qu'ils aient remplis les formalités cidessus etablies, seront condamnés à trois mois de prison, et a paijer quarante livres d' amende ; les capitaines ou patrons seront tenus d'en avertir les officiers de la Santé, des qu'ils auront reçu l'entrée, et au cas qu'ils se cachent, les capitaines ou patrons seront condamnés a la peine portée dans l' article premier.

ART. IV.

Les passagers qui se debarqueront de force, et apres avoir été avertis par le maitre du bâtiment, des peines portées par le present reglement, subiront la peine portée par l'article premier, dans le cas ou il ne s'agira que du simple débarquement de leur personne.

Si les capitaines, patrons, mariniers ou passagers, debarquent furtivement des marchandises ou pacotilles, qui doivent tojours êtres regardées comme suspectes ; tant pour les interèts de l'état, que pour la conservation de la santé publique, lesdites marchandises et pacotilles seront confisquées ; savoir : un tiers au profit du denonciateur, et les deux autres tiers au profit de Sa Majesté; et les contravenans seront condamnés aux galères pour le terme de trois années. Entend neanmoins Sa Majesté que le present reglement ne dérogera en rien aux peines établies par celui de 25 août 1683, au suyet des bâtiments venant du Levant ou de Barbarie, ou de tout autre pays suspect ou contaminé. Enjoint Sa Majesté à tous les intendans et officiers des bureaux de Santé, établis dans les ports de Provence, Languedoc et Roussillon, de faire transcrire ledit réglement sur les registres des deliberations de leurs bureau, pour y avoir recours en cas de besoin.

Mande et ordonne Sa Majesté a Monsieur le Duc de Penthievre, amiral de France, et aux sieurs intendans et commissaires départis dans les provinces de Provence, Languedoc et Roussillon, de tenir, chacun en droit soi, la main à l'execution du present reglement, qui séra registré aux greffes des amirautés, desdites provinces, lu, publié, et affiché partous où besoin sera.

Fait à Marly, li 21 janvier 1748.

Vu l'ordonnance du Roi ci-dessus, a nous adressée; mandons a tous ceux sur qui notre pouvoir s'etend, de l'executer, et faire executer suivant sa forme et teneur. Ordonnons aux officiers des amirautés de Provence, Languedoc et Roussillon, de la faire anregistrer a leur greffe, lire, publier, et afficher partout ou besoin sera, en la manière accoutumée.

Fait a Marly, le 30 janvier 1748.

Le Duc de Penthievre *Amiral de France.*

V. *Robert, Opera e vol. citati, pag.* 838.

INDICE

ERRORI				*CORREZIONI*
Pag. 40	lin.	3. patuito	*leggi:*	pattuito
» 53	»	20. maestro	»	medico
» 58	»	18. riferirne	»	riferire
» 62	»	7. del malato	»	del vitto del malato
» »	»	12. quali	»	i quali
» 75	»	14. domini	»	dominii
» 80	»	28. per . . .	»	per . . . (luogo della destinazione)
» 106	»	5. stazzatura	»	stazatura
» »	»	7. Ighilterra	»	Inghilterra
» 151	»	33. volume *Diversorum*	»	volume *Diversorum, anni* 1452.
» 157	»	8 il servizio	»	il rinvio
» 161	»	14 Donationis	»	Dominationis

N. B. Alla pagina 41 si sopprima la nota 2, poichè questa fa parte della nota 3.

Si ommette di notare alcuni altri errori tipografici, come quelli che potranno facilmente correggersi dal lettore.